

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 450° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

—————

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	4
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	10
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	17
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	23
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	30
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	34
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	41
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	50
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	75
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	77
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	81
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	84

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

### Organismi bicamerali

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	90
RAI-TV .....	»	94
Mafia .....	»	96
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	»	97
Schengen .....	»	101
Riforma amministrativa .....	»	102
Infanzia .....	»	120
Consorzi agrari .....	»	121

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	125
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	128
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	136
10 <sup>a</sup> - Industria - Pareri .....	»	137
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri .....	»	138
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	»	139
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri ..	»	140

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	141
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**182<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA GIUNTA*  
(A008 000, C21<sup>a</sup>, 0082<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE fornisce alcuni chiarimenti sull'organizzazione dei lavori in relazione all'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni telefoniche, avanzata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania nei confronti del senatore Giuseppe Firrarello (Doc. IV, n. 4).

Prendono quindi la parola i senatori PASTORE, BRUNI e SILIQUINI, per sottolineare la necessità di approfondire la conoscenza degli atti processuali.

Il PRESIDENTE precisa infine che la Giunta sarà convocata per l'esame della domanda in questione martedì 11 maggio 1999, alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**403<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Minniti e per la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3991) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento del Governo, rammentando le condizioni normative e di fatto che vi hanno dato luogo. In ragione della prossima scadenza del primo dei termini già prorogati, ritiene sussistenti i presupposti di necessità e urgenza. Considera, peraltro, che il legislatore continua a non tenere conto della necessità di valutare compiutamente l'impatto sulla pubblica amministrazione provocato dalle norme adottate; a ciò occorre rimediare, a volte, anche con i decreti-legge.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PASTORE domanda se non fosse preferibile modificare il termine ordinario, evidentemente non sufficiente, disponendo nel contempo un congruo periodo transitorio.

Il sottosegretario AYALA reputa possibile e matura una soluzione in tempi ragionevoli, anche in virtù di innovazioni tecniche ormai diffuse.

Accertato dal PRESIDENTE che la Commissione è in numero legale per deliberare, è approvata la proposta di parere favorevole.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3859) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale**, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato

**(3853) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LUBRANO DI RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale** (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 aprile.

La senatrice PASQUALI annette al disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati l'importanza di avere rimesso in movimento il processo di riforma costituzionale: nel testo sono contenute soluzioni positive, prevedendosi in sostanza un nuova forma di governo regionale, ciò che induce ad auspicare lo sviluppo di ulteriori riforme, in particolare per un ordinamento di tipo federale equilibrato e per il presidenzialismo. L'elezione diretta del Presidente della regione non comporta a suo avviso rischi destabilizzanti, come dimostrano le esperienze dell'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province; si tratta, piuttosto, di conferire maggiore legittimazione democratica agli organi di vertice di ciascun ente territoriale. La tendenza è dunque quella di introdurre nuovi strumenti di democrazia diretta e di più ampia partecipazione dei cittadini, senza involuzioni di tenore neocentralista a livello regionale. Quanto alle specifiche soluzioni adottate nel testo in esame, considera necessario ripristinare tra i motivi di scioglimento del consiglio quello delle «ragioni di sicurezza nazionale», particolarmente rilevante nell'attuale fase storica.

Il senatore SPERONI osserva in primo luogo che il testo in esame non ha nulla a che vedere con il federalismo, essendo ben lontano dai modelli di più antica tradizione, come ad esempio quello svizzero e quello statunitense. Quanto alle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 5, si tratta di un vero e proprio mostro giuridico, anche solo per il rinvio a una legge ordinaria in sede di revisione costituzionale. Nel merito, inoltre, va notato che la regione non può neppure scegliere il nome del proprio organo di governo né di quello legislativo e deve adottare necessariamente un modello assembleare di tipo monocamerale. Quanto alle immunità per i voti dati e le opinioni rese nell'esercizio delle funzioni, ne rileva la singolare estensione ai membri della Giunta, osservando infine che in generale sono previsti troppi vincoli, ivi compreso quello diretto

a prescrivere la necessaria sottoposizione a *referendum* dello statuto adottato dalla regione.

Il senatore ANDREOLLI conferma l'adesione all'indirizzo desumibile dal testo, rivolto al duplice obiettivo di sancire l'autonomia statutaria delle regioni e di garantire l'elezione diretta del presidente della Giunta. Non sembra persuasivo invece il regime transitorio, che nell'intento di assicurare già per le elezioni del 2000 la legittimazione popolare diretta incorre in una serie di contraddizioni, più volte poste in rilievo nel corso della discussione. In particolare, va senz'altro evitato che un presidente possa essere eletto con la maggioranza relativa dei voti. A suo parere, la soluzione potrebbe essere quella di una legge ordinaria parallela, recante la disciplina transitoria, anche elettorale, congegnata in modo da prevedere il ballottaggio tra i candidati più votati in un primo turno elettorale e sottoposta, per la sua applicazione, alla condizione che nel frattempo sia intervenuta la riforma costituzionale; un rinvio reciproco dovrebbe essere contenuto nella legge di revisione costituzionale.

Secondo il presidente VILLONE la soluzione indicata dal senatore Andreolli appare piuttosto ardua da realizzare.

Il senatore BESOSTRI ritiene che la discussione abbia per oggetto un caso tipico di testo normativo derivante da accordi politici estesi, con risultati normativi molto difettosi. Uno dei problemi è quello dell'immunità accordata ai membri degli esecutivi regionali, come già indicato dal senatore Speroni. Un ulteriore aspetto critico è da riconoscere nell'elezione diretta del presidente in un sistema non presidenziale, così come nelle misure connesse, ad esempio la mozione di sfiducia con la conseguente rimozione del Presidente e lo scioglimento anticipato del consiglio. Quanto ai casi di scioglimento anticipato, osserva che le gravi violazioni di legge potrebbero essere riferite esclusivamente ai componenti della Giunta *uti singuli*, che peraltro sono irresponsabili, ai sensi della ricordata disposizione, per i voti dati nelle deliberazioni dell'organo. In ogni caso, non vi è alcuna sanzione individuale per i componenti della Giunta, né per la Giunta come organo. Quanto alle disposizioni transitorie, condivide la critica alla possibilità di un presidente eletto con la maggioranza relativa dei voti.

Il relatore FISICHELLA ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati è il risultato di un compromesso tra esigenze diverse, certamente non inserito in un contesto federale e ispirato, intanto, al principio che il presidente della Giunta regionale, eletto direttamente, ha piena autonomia dal Consiglio, non ne fa parte e non vota in quell'organo. Un'ulteriore conseguenza logica sarebbe stata il divieto di appartenenza contestuale alla Giunta e al Consiglio regionale, ma la Camera dei deputati non si è spinta fino a quel punto. Nondimeno, il principio ispiratore della riforma, fondato sulla tendenziale separazione tra l'esecutivo e il legislativo, può dare ragione anche dell'apparente illogicità della disposizione sulle immunità: si potrebbe infatti ritenere, in una in-

interpretazione rigorosamente coerente a quel principio, che l'immunità per i voti non riguarda i membri della Giunta, ai quali si applicherebbe esclusivamente l'immunità per le opinioni. D'altra parte, il nuovo testo dell'articolo 126 implica a suo avviso che per le gravi violazioni di legge compiute dai componenti della Giunta si applicano le sanzioni ordinarie, mentre per il solo presidente è prevista la sanzione specifica della rimozione.

Il presidente VILLONE obietta, a tale riguardo, che nel sistema le gravi violazioni di legge si riferiscono sempre all'organo, poiché altrimenti vi sarebbe una limitazione della responsabilità; si tratta dunque di un problema di controllo sugli organi, cosicché la grave violazione di legge non potrebbe essere ascritta a una responsabilità individuale.

Il senatore BESOSTRI interviene nuovamente confermando il rilievo sulla lacuna relativa alle gravi violazioni di legge imputabili alla Giunta, aggravata dalla previsione di una immunità per i singoli componenti dell'organo.

Il PRESIDENTE replica che il presidente può comunque revocare i componenti della Giunta e considera d'altra parte molto sofisticata l'interpretazione offerta dal relatore in tema di immunità.

Il relatore FISICHELLA precisa che solo una lettura sistematica rigorosa potrebbe giustificare quella interpretazione.

Il senatore PASTORE ritiene che nel comune intento di approvare la riforma si debbano evitare tuttavia soluzioni incoerenti; propone quindi di mettere a punto i singoli problemi, svolgendo anche una verifica informale con il relatore alla Camera dei deputati.

Il senatore ROTELLI rammenta il suo quesito sulla prevalenza o meno di un indirizzo rivolto ad approvare senza modifiche il testo della Camera dei deputati e registra che nella discussione sono progressivamente aumentati i dubbi che inducono a una lettura emendativa da parte del Senato: in tal caso, a suo parere, si dovrebbe procedere a una revisione ampia del testo.

Il presidente VILLONE ritiene necessario raccogliere il consenso più esteso sulla possibilità di approvare senza modifiche il testo della Camera dei deputati, avendo verificato se vi sono o meno disposizioni rischiose per la funzionalità dell'impianto. Al riguardo, egli ritiene che il nucleo essenziale della riforma consiste nel disporre l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale fin dalle elezioni del 2000, ancorché in base a una disciplina transitoria, rinviando la riforma definitiva all'autonomia statutaria delle regioni.

Il senatore ROTELLI condivide nel merito le osservazioni del Presidente, ma ritiene che nella Camera dei deputati sia prevalente un indi-

rizzo fondato sul presupposto che alla riforma è coesistente anche un dispositivo diretto a prevenire i cambiamenti di maggioranza.

Il presidente VILLONE ritiene che ciò possa essere considerato essenziale limitatamente al regime transitorio, mentre per la riforma definitiva provvederanno le regioni nella propria autonomia.

Il presidente ELIA richiama l'attenzione sull'articolo 5, che comporta una singolare forma di elezione del presidente della Giunta regionale, realizzabile anche con la maggioranza relativa dei voti.

Il presidente VILLONE conferma la circostanza e giudica inadeguata la soluzione. Osserva, inoltre, che anche la riserva di un seggio consiliare al candidato soccombente comporta numerosi problemi di funzionalità, compreso quello dell'evidente incentivazione alla proliferazione della candidature. Conclude considerando preferibile riformulare la disciplina transitoria, ove si ritenga di modificare il testo della Camera, piuttosto che regolare tale aspetto con una legge parallela, come prospettato dal senatore Andreolli.

Il senatore SPERONI considera non corretta anche la individuazione del candidato non eletto quale consigliere regionale di diritto, poiché al voto degli elettori è sottoposta una lista di candidati e non un singolo candidato.

Replica agli intervenuti il senatore FISICHELLA, il quale ricorda come sin dalla relazione illustrativa avesse segnalato le ambiguità e le contraddizioni del testo in esame, segnatamente con riferimento al regime transitorio: con esso, scegliendo la strada della minore resistenza politica, si è prevista la semplice trasformazione dei capilista in candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Dopo aver rilevato la difficoltà di intervenire con disposizioni costituzionali sul sistema elettorale dei consigli regionali, ricorda nuovamente come sul testo in esame si sia realizzato un ampio consenso nell'altro ramo del Parlamento. Una eventuale ridefinizione del regime transitorio potrebbe avere dunque conseguenze rilevanti sul seguito dell'*iter*, ma il testo in esame, nonostante i difetti emersi nel corso del dibattito, rappresenta, a suo avviso, un passo rilevante nella direzione di una modifica incisiva della forma di governo regionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 5 MAGGIO*

Il presidente VILLONE avverte che, in ragione del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, le due sedute notturne già previste per la settimana odierna sono sconvocate.

*CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE*

Il presidente avverte che la Commissione è invece convocata, alle ore 8,30 di mercoledì 5 maggio e alle ore 8,30 di giovedì 6 maggio. La seduta delle 8,30 di mercoledì sarà dedicata all'esame dei disegni di legge sullo statuto dei partiti politici.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**421<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PINTO

*Intervengono il ministro di grazia e giustizia Diliberto e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R033 004, C02<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il presidente PINTO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del Ministro di grazia e giustizia in ordine all'attuazione della riforma concernente il giudice unico di primo grado**  
(R046 003, C02<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il ministro DILIBERTO, nel ringraziare la Commissione per l'opportunità offertagli di intervenire, assicura che i responsabili delle competenti Direzioni generali del Ministero sono a disposizione per ogni richiesta di informazione e chiarimento che, in una successiva seduta, vorranno eventualmente essere richieste dalla Commissione. Sottolinea, quindi, con estrema chiarezza la sua intenzione di considerare il previo confronto sia con la maggioranza che lo ha espresso ma anche con l'opposizione, come preconditione per qualunque decisione che sarà presa in ordine all'attuazione della riforma del giudice unico di primo grado.

Analogo modo di procedere intende mantenere in merito alla riforma costituzionale relativa al giusto processo.

Dopo aver ricordato che nell'intervallo fra una precedente audizione presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati e l'odierno intervento ha avuto modo di acquisire l'orientamento di larghe fasce dell'avvocatura, nonché di qualificati rappresentanti del settore della giustizia, il ministro Diliberto mette in luce lo stato di avanzamento dei diversi provvedimenti che rientrano nell'ambito dell'intervento per l'entrata a regime complessiva dell'istituzione del giudice monocratico, menzionando il disegno di legge sulla depenalizzazione e quello sulla competenza penale del giudice di pace: tali provvedimenti si trovano in una fase avanzatissima. Per quanto riguarda il disegno di legge sul cosiddetto «rito monocratico», il Ministro esprime soddisfazione per il lavoro svolto dai due rami del Parlamento e si augura che vi possa essere fra le Commissioni competenti un lavoro di approfondimento e messa a punto svolto nell'ambito di una reciproca consultazione. Dopo aver assicurato l'impegno del Ministero a risolvere il problema dei cosiddetti perdenti posto – per non perdere professionalità maturate il cui apporto va valorizzato, nonché ad affrontare il nodo costituito dall'esigenza di aumento dell'organico dei magistrati – sul quale vi è uno stato avanzato di maturazione propositiva – il ministro Diliberto dichiara che la data fissata al 2 giugno per l'operatività della riforma del giudice unico rappresenta un punto di non ritorno e per quella data l'impegno è di fare entrare in funzione tutto quello che consentirà di essere realizzato. Ribadisce che l'attività del Ministero è diretta ad assicurare che la riforma entri in funzione nella sua interezza e, sul piano delle strutture, tale possibilità è assicurata. Resta l'aspetto relativo alla definizione del nuovo rito, oggetto del disegno di legge n. 3807, sul quale gli è ben noto l'impegno profuso, prima dalla Camera dei deputati e ora dalla Commissione giustizia del Senato ma che, a causa degli impegni istituzionali che attendono il Parlamento, potrebbe anche non giungere in tempo per la scadenza del 2 giugno. Pertanto, qualora l'obiettivo non potesse essere raggiunto nella sua interezza, alla data prevista prenderà efficacia la parte ordinamentale della riforma mentre, in assenza del nuovo rito, non sarebbe opportuno avviare la parte della riforma relativa alla competenza penale del giudice unico come ridisegnata dal decreto legislativo n. 51 del 1998. In tal modo il Parlamento avrà anche più tempo a disposizione per sciogliere quei dubbi e perplessità sulla monocraticità nella materia penale espressa da larghe fasce dell'avvocatura e da qualificati settori giuridici, alle cui preoccupazioni, rispetto al tema delle garanzie, egli non può che prestare orecchio sensibile. Dopo aver chiarito che al giudice monocratico saranno portati i reati attualmente di competenza del pretore, mentre il tribunale continuerà ad operare come collegio nelle materie attualmente attribuitegli, il ministro Diliberto assicura che gli aspetti relativi alla edilizia necessaria per l'attuazione delle riforme sono stati già affrontati dal Ministero e che è a disposizione la documentazione relativa a tale aspetto. Conclude sottolineando che il provvedimento che eventualmente interverrà per delimitare l'entrata a regime della riforma del giudice unico non potrà che scaturire dal confronto e

dal dialogo fra i soggetti interessati: il Paese è stanco di risse sulla giustizia e occorre dare certezze e risposte concrete ai cittadini su questi temi di fondamentale importanza.

Sulle comunicazioni del Ministro si apre il dibattito.

Il senatore Antonino CARUSO chiede al Ministro di fornire assicurazioni circa la reale volontà del Governo di dare attuazione all'ordine del giorno (9-3033-B.1) che egli ha presentato in occasione dell'approvazione del disegno di legge sull'istituzione dei tribunali metropolitani (A.S. 3033-B) accolto dal Governo per la parte concernente le particolari esigenze del territorio ricompreso nella corte d'appello di Milano. Chiede l'immediata calendarizzazione del disegno di legge da lui presentato (A.S. 3967) recante delega al Governo per l'istituzione del nuovo tribunale di Legnano e per la revisione dei circondari di Milano, Busto Arsizio e Monza. Per quanto riguarda la scadenza del 2 giugno prossimo dopo aver ricordato tutte le perplessità e le riserve che già aveva espresso in diverse occasioni circa la scelta di tale data, ritiene che l'opzione di un'entrata a regime parziale non possa che essere effettuata in base agli effetti che si vogliono raggiungere. Se un rinvio dovesse servire a varare una riforma non solo ordinamentale, ma portatrice di un salto di qualità nella gestione della giustizia, l'operazione potrebbe presumibilmente essere interpretata in maniera non negativa anche da quanti si sono preparati considerando il 2 giugno come la data da rispettare per l'avvio di una riforma integrale. Sollecita, infine, la risposta del Governo in merito alla richiesta di chiarimenti da lui rivolta nella seduta del 28 aprile scorso, relativamente alla rinuncia all'impugnazione in Cassazione di un provvedimento disciplinare riguardante un magistrato.

Il senatore MILIO, dopo aver sottolineato come gli italiani siano stanchi del clima di continuo scontro che caratterizza la discussione sui problemi della giustizia, rileva che la prossima data del 2 giugno costituirà purtroppo un'occasione per aggravare questo clima con l'entrata in vigore di una riforma che, in realtà, da molti non è condivisa. A questo proposito richiama l'attenzione su un'intervista recentemente rilasciata dall'ex presidente Leone con la quale veniva chiesto uno slittamento della riforma stessa. Si tratta di un avvertimento che sarebbe saggio prendere in considerazione unitamente ai segnali preoccupanti che emergono ormai da più parti.

L'unificazione degli uffici giudiziari sarà in realtà funzionale solo a nuove contestazioni e comporterà difficoltà sul piano organizzativo, mentre passeranno inevitabilmente in secondo piano altri interventi fondamentali di cui ha bisogno la giustizia italiana, quali il rafforzamento delle garanzie per l'indagato, la riforma della legislazione sui pentiti e la modifica della legge elettorale per il Consiglio superiore della magistratura, che dovrebbe accompagnarsi anche ad una generale ridefinizione delle modalità di funzionamento di tale organo in modo da assicurare un più reale controllo sull'operato dei magistrati e sanzioni effettive per quelli fra questi che commettono errori.

Il senatore RUSSO condivide l'esposizione e le proposte formulate dal Ministro e sottolinea come l'unificazione degli uffici giudiziari di pretura e tribunale rappresenti la vera sostanza della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado. Tale unificazione garantirà benefici significativi, a cominciare dalla riduzione del contenzioso relativo alle questioni di competenza. Inoltre, la concentrazione dei magistrati in un solo ufficio nell'ambito di ciascun circondario consentirà una loro più razionale utilizzazione, mentre con la soppressione delle procure circondariali presso le preture si eliminerà una duplicazione di organi requiranti che è oggetto di una diffusa valutazione negativa. Per quanto riguarda il rinvio della parte della riforma relativa all'attribuzione al tribunale in composizione monocratica della competenza a conoscere di un insieme di reati molto più vasto di quelli attualmente di competenza del pretore, non può trascurarsi che su questi profili si sono incentrate le critiche più consistenti e sono state avanzate da più parti forti perplessità. A questo proposito, il gruppo Democratici di sinistra - l'Ulivo è convinto che, in sede di esame del disegno di legge sul cosiddetto «rito monocratico», si potrà pervenire a definire un modello procedimentale che assicuri un adeguato livello di garanzie, fermo restando comunque che la sua parte politica è disposta a prendere in considerazione una modifica delle disposizioni che definiscono la competenza del tribunale in composizione monocratica, modifica con la quale potranno eventualmente essere ridotti i limiti di pena in riferimento ai quali saranno individuati i reati che potranno essere giudicati da tale organo.

Il senatore FASSONE sottolinea l'importanza del segnale rappresentato dall'effettiva entrata in vigore della riforma in questione, seppur con il rinvio della parte relativa alla materia penale, evidenziando il carattere strutturale della riforma stessa, le economie di scala che essa consentirà di realizzare, i vantaggi che deriveranno dal trasferimento all'autorità amministrativa di quelle funzioni amministrative oggi attribuite al pretore, la razionalizzazione che conseguirà all'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale, gli interventi in tema di magistratura onoraria, la distinzione - introdotta sempre dalla riforma - fra magistrato che esercita le funzioni di giudice delle indagini preliminari e magistrato che esercita le funzioni di giudice dell'udienza preliminare nell'ambito del medesimo procedimento, e le misure di razionalizzazione che potranno essere adottate sul fronte dell'impiego del personale di magistratura e amministrativo.

Per quel che concerne la parte della riforma che verrà rinviata, rifacendosi a quanto detto dal senatore Russo, ribadisce la disponibilità del gruppo democratici di sinistra, l'Ulivo a prendere in considerazione un abbassamento dei limiti di pena che individuano la competenza del tribunale in composizione monocratica sostituendo l'attuale limite di venti anni con un limite diverso che potrebbe essere quello di dieci anni.

In una più ampia prospettiva sottolinea che, portata a termine la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado, si dovranno affrontare i temi della riforma della disciplina delle impugnazioni

e quello della rivisitazione della geografia giudiziaria che appaiono nodi ineludibili per dare soluzione ai problemi della giustizia italiana.

Il senatore CALVI richiama l'attenzione sul carattere fortemente politico con cui l'attuale Ministro ha voluto connotare la sua gestione del dicastero di grazia e giustizia, evidenziando i vantaggi che sono derivati da una maggiore solidarietà all'interno della maggioranza e da un dialogo aperto e costruttivo con l'opposizione.

La riforma del giudice unico di primo grado e la riforma costituzionale in tema di giusto processo rappresentano le linee essenziali di intervento sui temi della giustizia in questa legislatura e, per quanto riguarda la problematica del giusto processo, va sottolineato come l'impegno su questo punto non sia prerogativa di una forza politica, ma vada riconosciuta a tutti coloro che hanno operato al fine di un rafforzamento delle garanzie nell'ambito del processo penale. Entrambe le riforme, l'una sul piano ordinamentale l'altra su quello più propriamente processuale, costituiscono iniziative di fondamentale importanza e vere e proprie svolte per la giustizia italiana che è auspicabile vengano quanto prima completate e portate a termine.

Il senatore CENTARO, dopo aver dato atto al Ministro Diliberto che il suo atteggiamento di apertura ha dato inizio ad una nuova stagione nei rapporti fra maggioranza e opposizione, auspica che il Ministro abbia abbandonato l'illusione del suo predecessore di riforme possibili a «costo zero».

Fare entrare in vigore la riforma del giudice unico con l'esclusione della parte relativa alla materia penale, significa realizzare un intervento di portata modesta, poiché proprio l'ampliamento delle competenze penali del tribunale in composizione monocratica costituiva il cuore della riforma medesima. Da questo punto di vista non si può non pensare che sarebbe preferibile rinviare tutta la riforma per un breve periodo, facendola entrare in vigore nel suo insieme a dicembre dell'anno in corso, quando saranno realizzati anche gli interventi sulle aree metropolitane. Richiama da ultimo l'attenzione sulla necessità di interventi che assicurano il potenziamento dell'organico sia del personale amministrativo sia di quello di magistratura.

Il senatore FOLLIERI non riesce a comprendere quali siano ragioni di una possibile opposizione alle proposte del Governo e richiama l'attenzione sull'avanzato stato d'esame dei provvedimenti in materia di depenalizzazione e di attribuzione della competenza penale al giudice di pace, sottolineando gli effetti positivi che l'attuazione degli stessi potrà comportare e auspicando in prospettiva un intervento di revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie.

Condivide da ultimo le considerazioni svolte dal senatore Calvi sull'importanza di portare avanti la riforma costituzionale in tema di giusto processo.

Il senatore PERA prende atto delle dichiarazioni del Ministro – che ha assicurato che la riforma istitutiva del giudice unico di primo grado

sarà accompagnata dalla riforma costituzionale in tema di giusto processo – e ne sottolinea il rilievo politico.

Per quanto riguarda il modo in cui sta procedendo l'attuazione della riforma istitutiva del giudice unico, manifesta perplessità per il fatto che la concertazione portata avanti dal Ministro in sede extraparlamentare rischia, di fatto, di espropriare della propria funzione il dibattito parlamentare dove, tra l'altro, da più parti si era già rilevata l'esigenza di un rinvio della riforma ben prima che istanze analoghe venissero avanzate dagli operatori del settore giustizia.

Conclude rilevando che il rinvio della parte della riforma che concerne la materia penale rappresenta, in realtà, lo slittamento del cuore della riforma stessa, poiché ciò che entrerà in vigore, pur comportando qualche vantaggio in termini di efficienza, costituisce un intervento di portata assai limitata.

Interviene brevemente il presidente PINTO il quale, nel dichiarare chiuso il dibattito sulle comunicazioni del Governo, assicura che il rinvio della parte della riforma concernente la materia penale non comporterà una diminuzione dell'impegno della Commissione giustizia a portare a conclusione quanto prima l'esame del disegno di legge sul cosiddetto «rito monocratico».

Interviene in replica il Ministro di grazia e giustizia Diliberto il quale sottolinea come non si stia discutendo di un'ipotesi di rinvio, ma piuttosto di un'entrata in vigore della riforma nel suo complesso, fatta eccezione per la parte relativa alla materia penale, per la quale chiede che si porti celermente a conclusione l'esame del disegno di legge che dovrà riscrivere il rito davanti al tribunale in composizione monocratica al fine di consentire il completamento della riforma medesima.

Evidenzia quindi come la concertazione con gli operatori del settore giustizia sia da lui considerata non una sede alternativa a quella parlamentare, ma piuttosto uno strumento per arricchire di spunti e proposte il confronto che dovrà naturalmente svolgersi proprio in quest'ultimo ambito.

Dopo aver ricordato la larghissima maggioranza con cui venne approvata la legge n. 254 del 1997, contenente la delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado, ribadisce l'impegno del Governo perché questa riforma vada in porto, così come la disponibilità del Governo a fare pienamente la propria parte perché vengano attuate le riforme in tema di rafforzamento delle garanzie processuali in materia penale.

Per quanto riguarda il tema delle risorse, fa presente di non aver mai creduto alla realizzabilità di riforme a costo zero e di aver inviato recentemente una lettera al Presidente del Consiglio e al Ministro del tesoro in cui ha chiesto particolare attenzione per le esigenze della giustizia. Sul fronte delle assunzioni di nuovo personale sottolinea che nel maggio del 1999, in seguito a concorsi che sono stati ormai espletati, verranno effettuate circa 4 mila nuove assunzioni nell'ambito del Ministero di grazia e giustizia.

Condivide i suggerimenti formulati circa l'importanza di un intervento volto alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e, rifacendosi ai rilievi svolti dal senatore Milio, richiama l'attenzione sul fatto che l'intervista rilasciata dal Presidente Leone, cui ha fatto riferimento lo stesso senatore Milio, manifestava perplessità circa l'immediata entrata in vigore della parte della riforma riguardante la competenza del tribunale in composizione monocratica, parte invece che, come già detto, non entrerà in vigore il 2 giugno 1999.

Conclude confermando la volontà di portare avanti un confronto aperto e costruttivo con le forze di opposizione sulle problematiche riguardanti la giustizia nella convinzione che questo sia lo strumento più idoneo a assicurare la realizzazione di riforme che non sono nell'interesse di una parte politica, ma di tutti i cittadini italiani.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999*

Il presidente PINTO avverte che la Commissione è convocata per domani mercoledì 5 maggio 1999, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno già comunicato per le altre sedute della settimana in corso.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**200<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
MIGONE*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Martelli.**La seduta inizia alle ore 15,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C03<sup>a</sup>, 0036<sup>o</sup>)

Il senatore SERVELLO sollecita la discussione sul documento relativo al nuovo concetto strategico dell'Alleanza atlantica, approvato al vertice di Washington, che a suo avviso modifica il trattato istitutivo della NATO. A tal riguardo, precisa che un argomento di tale rilevanza dovrebbe essere discusso in Assemblea, ma purtroppo i rappresentanti della maggioranza nella Conferenza dei Capi Gruppo sembrano preoccuparsi unicamente del finanziamento pubblico dei partiti.

La senatrice SALVATO fa presente di aver sollevato tale questione nell'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ove si è deciso che la Commissione esteri discuta le conclusioni del vertice di Washington, approfondendone i vari aspetti in vista del dibattito in Assemblea. Esprime qualche perplessità in ordine a tale procedura, soprattutto per i tempi del dibattito in Assemblea, che comunque è indispensabile sia per l'enorme rilevanza di questo problema sia per il drammatico contesto internazionale in cui la nuova strategia della NATO viene concretamente sperimentata.

Il senatore ANDREOTTI concorda con la posizione espressa nel precedente intervento e auspica che si eviti comunque di tenere un dibattito in Assemblea sulla strategia della NATO, durante le votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. Reitera poi la richiesta, già avanzata nella scorsa settimana, di un parere del Servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi sulla natura giuridica del

testo sottoscritto a Washington dai Capi di Stato e di Governo, che modifica nella sostanza il Trattato del Nord Atlantico.

Il senatore CIONI condivide l'opinione generale favorevole a una rapida discussione parlamentare sul nuovo concetto strategico dell'Alleanza, nonché l'indicazione dei Capi Gruppo di far precedere il dibattito in Assemblea da un'istruttoria in Commissione.

Il senatore BASINI stigmatizza la tendenza ormai radicata a considerare il Parlamento italiano alla stregua di un'assemblea regionale, che non si occupa più di questioni fondamentali per la politica estera e la sicurezza, decise in altre sedi. Ritiene invece essenziale sottoporre alla Commissione e all'Assemblea il testo di un accordo che cambia profondamente la natura stessa dell'Alleanza.

Il senatore GAWRONSKI concorda con i colleghi precedentemente intervenuti e invita la Presidenza a raccogliere informazioni sulle iniziative intraprese dai Parlamenti degli altri Stati membri dopo il vertice NATO di Washington.

La senatrice DE ZULUETA informa che il primo ministro Blair ha riferito ai Comuni, il giorno dopo il suo rientro da Washington, e che anche in Francia vi è già stato un dibattito parlamentare sul nuovo concetto strategico.

Sotto il profilo politico, la coincidenza della revisione della strategia con la prima azione militare su vasta scala dell'Alleanza ha creato una situazione senza precedenti, con delicatissimi problemi in ordine alla scelta dei bersagli dell'azione aerea e alla scala di comando dei contingenti inviati in Albania.

Il presidente MIGONE informa di aver reiteratamente sollecitato la discussione in Commissione e in Assemblea, prima e dopo il vertice di Washington del 23 aprile scorso, nonché di aver scritto ieri una lettera al ministro Dini, avendo appreso che era stata convocata una seduta delle Commissioni III e IV della Camera dei deputati, sullo stesso argomento. Successivamente si è appreso che tale seduta era stata rinviata per la concomitanza con un vertice G 8 dedicato alla situazione nel Kosovo.

Non sarebbe accettabile ovviamente l'esclusione del Senato dalla discussione sulle conclusioni del vertice di Washington, poiché sin dal 17 marzo scorso la 3<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> Commissione di questo ramo del Parlamento hanno iniziato la discussione del nuovo concetto strategico, sollecitando un dibattito in Assemblea. Resta ferma peraltro la disponibilità della Commissione a proseguire tale fase istruttoria, eventualmente anche con sedute congiunte con le Commissioni esteri e difesa della Camera.

Il senatore BOCO, considerato che manca poco più di una settimana alla convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione

del Capo dello Stato, ritiene realistico che si proceda alla fase istruttoria in Commissione, per approdare in un secondo momento al dibattito in Assemblea.

La senatrice SALVATO rileva che l'Assemblea dovrà comunque discutere nelle prossime settimane il disegno di legge n. 3978, che riguarda tra l'altro la missione *Allied Harbour*, e preannunzia che in tale sede interverrà sulla guerra in atto nei Balcani, nonché sul nuovo concetto strategico della NATO.

I senatori SERVELLO e BASINI si dichiarano favorevoli a convocare al più presto la Commissione per comunicazioni del Governo sul nuovo concetto strategico, evitando per il momento una seduta congiunta delle quattro Commissioni.

Il senatore ANDREOTTI ritiene indispensabile discutere sia degli sviluppi dell'azione militare sia del nuovo concetto strategico, date le strette connessioni tra i due argomenti. Tra l'altro, non è secondario definire la natura dell'intervento militare nei Balcani, non essendo chiaro forse neanche ai governi se stiano conducendo una guerra o qualcosa di diverso.

Il presidente MIGONE ritiene di centrale importanza la discussione del documento relativo al nuovo concetto strategico, fermo restando che non sarà possibile ignorare la sua connessione con l'intervento nei Balcani. Per quanto riguarda poi il formato della discussione, ritiene che le Commissioni della Camera e del Senato possano anche discutere separatamente di tale argomento, soprattutto se ciò consentirà di procedere con maggiore tempestività.

Preannunzia poi di aver ricevuto assicurazione dal ministro Dini circa la sua disponibilità a riferire in Commissione mercoledì 12 maggio. Saranno ora avviati i contatti con la 4<sup>a</sup> Commissione, per verificare la possibilità di convocare le Commissioni riunite con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della difesa.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CIONI, il quale fa presente che il decreto-legge n. 110 è almeno in parte provocato dall'accelerazione degli eventi nei Balcani, in conseguenza dell'azione militare della NATO. Con l'articolo 1 si autorizza infatti l'invio di 2.500 militari in Albania, nel quadro della missione *Allied Harbour*, nonché di un ulte-

riore contingente di 800 militari in Macedonia, in aggiunta ai 200 militari che già partecipavano all' *extraction force* inviata alcuni mesi fa per la protezione degli osservatori dell'OSCE presenti nel Kosovo.

Si tratta in entrambi i casi di missioni di pace, per le quali non è previsto l'impiego di mezzi cingolati o blindati. Com'è noto, i militari presenti in Albania e in Macedonia hanno il compito di approntare tendopoli e ospedali da campo, nonché di garantirne la sicurezza e di proteggere la missione delle organizzazioni internazionali che prestano assistenza ai profughi.

Strettamente collegati agli ultimi eventi sono anche le disposizioni dell'articolo 6, che prevede la spesa complessiva di 100 miliardi di lire per l'operazione Arcobaleno, nonché per interventi necessari alla riorganizzazione dei servizi sanitari in Albania. Nell'ambito di tale stanziamento è inoltre prevista una integrazione di 25 miliardi dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, al fine di svolgere attività di assistenza diretta ai profughi e di sostenere gli organismi internazionali impegnati nell'assistenza ai profughi kosovari in Albania, Montenegro e Macedonia.

L'articolo 5 prevede invece il rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania iniziato nel 1997, subito dopo l'operazione Alba, e proseguito con la legge 3 agosto 1998, n. 300. Per il 1999 il decreto-legge in esame prevede uno stanziamento aggiuntivo di 70 miliardi di lire, destinato alla prosecuzione e all'ampliamento dei programmi già impostati per sostenere il processo di ricostruzione del paese balcanico.

Il relatore Cioni osserva che la comunità internazionale e l'Europa hanno lasciato sola l'Italia nella difficile opera di supporto – non solo economico – alla fragile Repubblica albanese e che i rapporti bilaterali non sono sempre facili, anche a causa del costume amministrativo imperante a Tirana e nei porti albanesi, che rende problematica la distribuzione degli aiuti. Per quanto riguarda l'emergenza dei profughi, osserva poi che la NATO si è trovata del tutto impreparata a far fronte alle conseguenze del conflitto sul piano umanitario, benché fossero largamente prevedibili. Peraltro ciò non fa che accrescere l'esigenza di convertire in legge il decreto, recante misure non solo opportune ma anche necessarie.

La senatrice SALVATO dichiara di dissociarsi non rispetto al merito del provvedimento, ma per il metodo che ancora una volta riserva al Parlamento un ruolo di mera approvazione di decisioni prese altrove. Il decreto-legge che finanzia l'aiuto italiano all'Albania porta a sottolineare, ancora una volta, il contrasto fra le intenzioni umanitarie con cui la NATO ha iniziato questa guerra e l'assenza totale di un suo impegno nel medesimo settore, critica che è stata espressa anche dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Mary Robinson. Osserva che la velleità di risolvere in *loco* il problema dell'assistenza ai profughi nasconde un calcolo politico volto a tacitare quegli ambienti italiani ed europei da sempre contrari ad accogliere onde di immigrazione. Questo stesso decreto non affronta

per nulla il problema e pertanto si riserverà in Assemblea di intervenire sui contenuti.

Il senatore BOCO concorda con l'amara constatazione per cui il Parlamento è confinato a ratificare in ritardo decisioni già prese e ritiene comunque il decreto-legge inadeguato a breve e a lungo termine, in quanto non serve ad operare le scelte necessarie, limitandosi a rifinanziare programmi di aiuto e di assistenza ai profughi ormai datati rispetto agli avvenimenti che si sono succeduti. Partendo dalla constatazione che un terzo dei kosovari è fuggito dal proprio paese, il cui territorio è semi distrutto, ritiene eccessivo il peso dei rifugiati sulla Macedonia e sull'Albania, paesi sull'orlo del collasso. È inevitabile stilare un piano che preveda l'accoglienza, da parte di ciascun paese occidentale, di una quota di rifugiati, seguendo l'esempio della Germania che ha già annunciato di voler accogliere diecimila persone. Poiché in realtà già esiste oggi una legge dello Stato che prevede come far fronte ad esigenze legate ad eventi straordinari, si farà carico di presentare nella sede appropriata un emendamento volto ad attivare le disponibilità di spesa già esistenti. Per quanto riguarda invece il testo del decreto, così come presentato dal Governo, si dichiara nettamente contrario.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea innanzitutto la preoccupazione per la gestione dei campi profughi, sommersi da una quantità di persone che nessuno poteva immaginare in Albania e in Macedonia, e illustra brevemente la difficoltà che gli aiuti umanitari incontrano sul luogo. È purtroppo noto il comportamento truffaldino della polizia albanese e dei funzionari amministrativi, che richiedono il pagamento di un «pizzo» per sdoganare ed incamminare interi carichi di aiuti e che certamente non si potrà combattere finché il loro salario resterà a livelli di miseria estrema: per risolvere questa situazione occorrerà sicuramente altro personale inviato dall'Italia e dalla comunità internazionale. Esprime preoccupazione inoltre per la creazione in Albania di oltre trecento organizzazioni non governative, in costante aumento, su cui è necessario fare chiarezza, anche mediante l'intervento dell'Italia, che per l'impegno profuso è l'unico stato che possa far sentire il proprio peso presso le autorità albanesi. Ritiene che un concreto aiuto all'economia di quel paese debba far in modo che il denaro investito rimanga in Albania, coinvolgendo i piccoli imprenditori locali. Si dichiara molto incerta sulla proposta di trasportare i profughi kosovari in altri paesi in quanto vede chiaramente il rischio di un allontanamento definitivo per persone troppo allettate dal confronto con migliori condizioni di vita: paradossalmente questo aiuterebbe le operazioni di pulizia etnica.

Il senatore SERVELLO stigmatizza questo modo frammentato di intervenire sui problemi con decreti-legge sempre in ritardo, centellinando a poco a poco gli impegni quasi a non volere allarmare l'opinione pubblica. In effetti, tirando le somme, i costi si rivelano essere enormi, ed essi erano chiari sin dall'inizio ma nessuno ha mai predisposto un piano pluriennale. Anche l'emendamento annunciato dal senatore Boco

ricade nella logica della presa d'atto e dell'immobilismo, mentre occorrerebbe reclamare a gran forza un piano europeo di mutamenti nel lungo periodo: all'interno di esso l'Italia dovrà trovare un giusto riconoscimento per il peso primario che sta sopportando. Essendo comunque consapevole dell'utilità del decreto in esame, esprimerà voto favorevole sulla proposta di parere, pur con molte critiche e perplessità.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**157<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*  
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0117<sup>o</sup>)

Il senatore MANCA ricorda l'essenzialità di un canale informativo privilegiato per la Commissione Difesa in ordine alle vicende militari nei Balcani da parte del Ministro della Difesa. Chiede di sapere le ragioni per cui dal Governo non giungono informazioni in tempo reale. Lamenta una presenza solo intermittente del titolare del dicastero in Parlamento, ed in particolare in Senato.

Il senatore PALOMBO aderisce tendenzialmente a quanto dichiarato dal collega dianzi intervenuto e al contempo lamenta l'assenza di informazioni continue alla Commissione da parte dei responsabili dei vari settori della Difesa.

Il senatore UCCHIELLI sottolinea l'esigenza di tutelare la dignità istituzionale del Parlamento, e del Senato in particolare: reputa quindi importante ricordare l'urgenza di un contatto continuo con il Governo.

Il PRESIDENTE condivide quanto dichiarato e ribadisce il suo intendimento di sollecitare il Ministro a tenere informato al massimo livello la Commissione. Ricorda, comunque, che con cadenza pressoché quotidiana pervengono comunicati scritti dal Ministro degli Esteri e della Difesa in ordine alle vicende nei Balcani.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi**

(Esame e rinvio)

Il senatore NIEDDU ricorda che l'Italia con la legge 29 marzo 1999, n. 77 ha assunto la decisione di partecipare alla missione OSCE in Kosovo ed alle connesse operazioni di appoggio militare in Macedonia. Il successivo evolversi della situazione del Kosovo, a seguito del fallimento della Conferenza di Pace svoltasi a Rambouillet, ha richiesto un progressivo adeguamento di tale impegno.

In particolare la drammatica, enorme ed ininterrotta espulsione della popolazione kosovara di etnia albanese, operata sistematicamente dalle forze serbe, ha posto l'esigenza di assistere i deportati. La singolare situazione del Kosovo, a ridosso del confine e colpito dalla spietata pulizia etnica e nel quadro di una crescente tensione ai confini, è testimoniata da episodi di sconfinamento delle truppe serbe in alcuni villaggi dell'Albania, precedentemente fatti segno dei colpi dell'artiglieria serba, nonché la necessità di regolare l'afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, hanno richiesto, da parte dell'Alleanza Atlantica, l'approntamento di indispensabili ed adeguate condizioni di sicurezza e protezione militare per la missione umanitaria di soccorso ai profughi. In tal senso l'Italia è impegnata nelle attività volte a stabilire la pace nella regione, sostenendo ed incoraggiando le iniziative politico-diplomatiche, particolarmente del Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan e della Russia.

Si sofferma quindi brevemente sul testo articolato auspicandone l'approvazione in tempi rapidi. Il relatore conclude ricordando che sono stati espressi pareri favorevoli dalla Commissione Affari costituzionali, Bilancio e Sanità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SEMENZATO si sofferma sul problema drammatico dei profughi, ed in particolare su quello dell'accoglienza dei medesimi in Italia. Preannuncia a nome del Gruppo Verdi- l'Ulivo la presentazione di due emendamenti volti a favorire un'accoglienza umanitaria che permetta, fra le altre cose, il ricongiungimento dei nuclei familiari.

Il senatore MANCA rileva la necessità di sottolineare la valenza tecnica del provvedimento in esame nei confronti del quale non esprime contrarietà. Opportunamente la comunità nazionale si adopera per lenire la sofferenza di un popolo in grave difficoltà. Condivide il testo articolato e plaude alla professionalità del personale militare italiano che, a costo di gravi sacrifici, tiene alto l'onore dell'Italia a livello internazionale.

Il senatore PALOMBO chiede chiarimenti in ordine alla copertura finanziaria (in particolare sugli 11 miliardi provenienti dalla tabella della Sanità e volti a finanziare gli interventi per la riorganizzazione dei servizi sanitari nei Balcani). Altresì, chiede delucidazioni in ordine all'articolo 2, e specificatamente quale sia il significato più intimo dell'ammisione alla ferma biennale di un ulteriore contingente di 500 carabinieri ausiliari: paventa infatti una scarsità di elementi nei reparti territoriali dell'Arma, fortemente impegnata in azioni all'estero.

Dissentendo da quanto dichiarato dal collega Semenzato e ribadisce la necessità di evitare la dispersione nella penisola italiana di quel popolo sofferente: reputa preferibile migliorare la qualità di vita dei profughi nel loro territorio nativo.

Il senatore GUBERT desidera sapere perché all'articolo 1 si presenti la locuzione «rimborso spese» e non l'espressione, che reputa preferibile, «straordinario». Con riferimento all'articolo 2 manifesta perplessità per una copertura finanziaria riferita al prossimo anno 2000 e non all'attuale anno 1999. In relazione all'articolo 3 contesta, al comma 2, la previsione, poco saggia, di una «deroga ai limiti stabiliti alla normativa vigente». Si dichiara vicino alle tesi dei colleghi Manca e Palombo, specie nella parte in cui si è espressa contrarietà all'accoglienza indiscriminata dei profughi.

Il senatore UCCHIELLI, ringraziato il relatore, ricorda l'inevitabile costo (politico e non solo) che il ripristino della democrazia comporta. Esprime poi compiacimento per l'azione del Governo impegnato in un'azione delicata e difficile. Apprezza il profondo senso di responsabilità della popolazione in Italia, che vive la vicenda con lucidità, senza atteggiamenti preconcepiti ed emotivi. Auspica una rapida approvazione del provvedimento in titolo.

Il senatore PETRUCCI in relazione all'articolo 5 reputa arduo, benché condivisibile, il compito prefissato di ripristinare le condizioni di vita dei profughi kosovari. L'entità numerica del flusso dei profughi però era stata in origine sottovalutata e invita a tener conto di ciò. Chiede di sapere infine per quando è preventivato il passaggio della gestione degli attendamenti dall'organizzazione «Arcobaleno» (quindi dalla Protezione civile) agli organismi internazionali. Da ultimo chiede di sapere se sono inclusi nelle cifre gli aiuti alle organizzazioni non governative che operano *in loco*.

Il PRESIDENTE, accertata l'assenza di altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale. Accertato poi che il relatore e il rappresentante del governo rinunciano a replicare –pur riservandosi di fornire nel corso di altra seduta i chiarimenti richiesti-, propone di fissare come termine per gli emendamenti le ore 12 mercoledì 5 maggio.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3978

al testo del decreto-legge

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

1. Al fine di garantire l'adozione di misure straordinarie di accoglienza e di assistenza, a favore dei profughi e degli sfollati della Repubblica Federale Jugoslava (RFJ) che hanno dovuto abbandonare i luoghi di abituale dimora a causa dell'esposizione a condizioni di grave rischio e pericolo per l'incolumità personale, anche in relazione agli eventi bellici in atto nelle aree di provenienza, è ammesso l'ingresso sul territorio nazionale, in deroga alla normativa vigente in materia, delle seguenti categorie di rifugiati, senza alcuna discriminazione di carattere etnico e religioso:

a) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che hanno familiari in possesso di permesso di soggiorno rilasciato a qualsiasi titolo dalle autorità italiane o che hanno titolo alla regolarizzazione del soggiorno, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che versano in condizioni di particolare vulnerabilità, ovvero fanno parte di nuclei familiari composti prioritariamente da donne e minori, minori non accompagnati, anziani in condizioni precarie di salute, persone che necessitano di assistenza e cure mediche non disponibili in loco, allo scopo di garantire loro la protezione o le cure necessarie;

c) cittadini della RFJ di cui al comma 1, che sono in età di leva o richiamati alle armi, che risultano disertori obiettori di coscienza.

2. Ai fini dell'ammissione sul territorio nazionale, ai sensi del presente articolo, le rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi interessati, le strutture ministeriali dislocate in Albania e gli uffici della Polizia di frontiera, rilasciano un nulla osta all'ingresso, finalizzato all'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari, rinnovabile, valido per ricongiungimento familiare, lavoro subordinato, lavoro autonomo e studio.

3. Per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 2, qualora i richiedenti siano sprovvisti di passaporto valido o documento equipollente, le autorità competenti dispongono adeguate modalità per la loro

identificazione, compresa l'autocertificazione di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali finalità, le autorità competenti si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni non governative (ONG), degli organismi umanitari e delle associazioni di volontariato operanti all'estero e sul territorio nazionale.

4. Le autorità di Pubblica Sicurezza adibite agli uffici di polizia di frontiera, nell'attuazione delle norme di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6 e all'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottano disposizioni specifiche per i cittadini della RFJ di cui al comma I, al fine di garantire il loro non respingimento e la loro tutela.

5. Ai fini dell'ammissione in Italia dei cittadini di cui al comma 1, lettera a), per familiari si intendono tutti i parenti entro il terzo grado nonché, in casi eccezionali e per giustificati motivi, anche i parenti entro il quarto grado. Data l'eccezionalità della situazione regolamentata dal presente articolo, il familiare titolare di permesso di soggiorno o avente diritto alla regolarizzazione del soggiorno ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1998, e successive modifiche ed integrazioni, è esentato dagli obblighi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Al fine di consentire la riunificazione familiare dei cittadini RFJ di cui al comma 1, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto-legge, dispone modalità semplificate utili alla definizione e alla documentazione dei nuclei familiari.

6. Gli interventi straordinari di cui al presente articolo, sono diretti a contribuire a fronteggiare la necessità di accoglienza ed assistenza e di soccorso dei profughi e degli sfollati di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali. A tal fine, gli interventi di cui al presente articolo sono diretti a fronteggiare le esigenze dei soggetti di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto e al trasferimento in province diverse da quelle di arrivo, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria ivi comprese attività proprie connesse con l'inserimento, l'integrazione sociale e culturale e la formazione professionale e l'istruzione.

7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, il Ministro dell'interno promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie e definisce le modalità di collaborazione delle regioni, degli enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle organizzazioni e associazioni di volontariato in merito al coordinamento degli interventi per il primo soccorso e per l'accoglienza dei profughi e dei rifugiati.

8. Gli interventi di assistenza e di accoglienza di cui al comma 6 sono promossi di intesa con le amministrazioni competenti. A tal fine sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

9. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui al comma 10, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dal comma 7. I funzionari di cui al presente comma, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 7 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 60 miliardi di lire per il 1999, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

*conseguentemente, nel titolo, dopo la parola:*

«nonché» aggiungere le seguenti: «interventi straordinari di carattere umanitario a favore dei profughi e degli sfollati della Repubblica Federale Jugoslava (RFJ) e».

**6.0.1** SEMENZATO, MANCONI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Per consentire la conclusione degli interventi straordinari di carattere umanitario finalizzati all'assistenza degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della *ex* Jugoslavia di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di lire per l'anno 1999 e di 12.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.000 milioni per il 1999 e a lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

**6.0.2** SEMENZATO, MANCONI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**189<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda.*

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale collegato alla finanziaria per il 1999, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. In relazione alla riformulazione dell'articolo 1, comma 2, il rinvio alle somme autoliquidate quale limite per l'utilizzazione del fondo presuppone che si intenda fare riferimento a tali somme al netto degli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi secondo la procedura prevista alla lettera *a*), in modo tale da garantire che l'utilizzazione del fondo avvenga nel limite delle somme aggiuntive effettivamente derivanti dalla lotta all'evasione. Dalla riformulazione del secondo periodo, inoltre, sembra che, in caso di maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel DPEF, sia necessario procedere all'integrazione del fondo nell'esercizio ancora successivo.

In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), rileva che la soppressione della parola «tendenzialmente», rende più rigidi i criteri per l'attuazione della delega, che, in base a quanto previsto al comma 2, deve avvenire nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1; si segnala, inoltre, la riformulazione del comma 13 di copertu-

ra, che, oltre al rinvio alle risorse derivanti dalla lotta all'evasione, prevede – per la copertura di oneri certi – l'applicazione di una procedura prevista in caso di scostamenti non attesi; tenuto conto della introduzione di ulteriori fonti di copertura, esprime, peraltro, alcune perplessità in ordine alla mancata modifica della previsione di riportare l'aliquota al 28 per cento in caso di non reperimento delle necessarie risorse. Occorre, inoltre, valutare se la riformulazione dell'articolo 2, comma 7, consente di superare i rilievi già formulati in prima lettura e confermati dalla Commissione bilancio della Camera.

Per ciò che concerne l'articolo 6, l'introduzione al comma 3 della lettera *c*) sembra ampliare le fattispecie relative all'esenzione dall'IVA; in relazione al comma 5 del medesimo articolo, su cui la Commissione bilancio del Senato aveva espresso parere contrario, occorrerebbe avere conferma che si tratta di tipologie contrattuali attualmente non esistenti (come precisato nel corso del dibattito presso la Camera).

Tra le modifiche relative all'articolo 10, rileva che la lettera *o*), di soppressione delle partecipazioni IRAP di comuni e province e conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali, dovrebbe prevedere criteri di neutralità finanziaria riferiti anche al bilancio dello Stato. Segnala, inoltre, le modifiche relative al finanziamento dell'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura (comma 1, lettera *a*)), la revisione del sistema di trasferimenti erariali agli enti locali (lettera *f*)), e la delega relativa al trattamento fiscale dei contributi volontari di assistenza sanitaria, versati a enti o casse (lettera *l*)). In relazione all'articolo 11, i criteri di neutralità sul bilancio dello Stato previsti dal comma 2 risultano soddisfatti nel presupposto che nell'attuazione della delega possano essere individuate misure disincentivanti, compensative degli interventi agevolativi.

Occorrerebbe acquisire, inoltre, indicazioni in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 15, commi 4 e 5, che prevedono rispettivamente l'estensione di agevolazioni vigenti e la riapertura dei termini per l'esclusione dei beni dal patrimonio di impresa; dell'articolo 18, comma 8, relativo alla misura della detrazione ICI, in relazione al quale è stata prevista una copertura pari a 3 miliardi; dell'articolo 19, commi 2 e 3. Segnala, infine, che l'articolo 33 prevede la redazione di relazioni tecniche sugli schemi di decreti legislativi, in linea con quanto previsto nel disegno di legge di riforma delle norme di contabilità, recentemente approvato dal Senato.

Per quanto concerne gli emendamenti trasmessi rileva che gli emendamenti 6.2, 10.10, 10.12, 11.9, 15.2, 15.3 e 15.4 appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver precisato che la modifica del comma 2 dell'articolo 1 risulta più precisa da un punto di vista normativo, fa presente che la riformulazione della clausola di copertura dell'articolo 2 consente di utilizzare le eventuali eccedenze di risorse derivanti dalla lotta all'evasione per il finanziamento delle agevolazioni in caso di utili reinvestiti. Nel precisare che il comma 7 dell'articolo 2 rappresenta un miglioramento rispetto al testo approvato dal Senato, evidenzia che

l'inserimento della lettera *c*) al comma 3 dell'articolo 6 trova comunque copertura nell'ambito del provvedimento approvato dalla Camera dei deputati e che il comma 5 del medesimo articolo riguarda fattispecie non esistenti. Rileva che l'equilibrio per il bilancio dello Stato in relazione alla lettera *o*) risulta dal complesso delle disposizioni dell'articolo 10 e che i criteri di delega per la definizione del trattamento fiscale dei contributi volontari di assistenza sanitaria versati a enti confermano che può emergere, con l'attuazione della delega, una penalizzazione per le prestazioni rese all'esterno del Servizio sanitario nazionale. Dopo aver confermato le quantificazioni degli effetti finanziari dell'articolo 18, comma 8, precisando che la riapertura dei termini per l'esclusione dei beni dal patrimonio d'impresa comporta un maggior gettito per il bilancio dello Stato, concorda con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti segnalati.

Il senatore VEGAS, nel rilevare che le dichiarazioni del rappresentante del Governo non risultano sufficientemente esplicative, ribadisce che il disegno di legge in esame prospetta riduzioni della pressione tributaria, senza che vi siano i presupposti e le risorse affinché essa sia effettivamente realizzata; sottolinea, peraltro, che incertezza e indicazioni contraddittorie sulla effettiva riduzione delle aliquote non risultano auspicabili per l'intero sistema, creando una carenza di fiducia sulle prospettive economiche. Esprime la propria perplessità sulla possibilità di non prevedere la necessaria copertura nel caso di non sussistenza di tipologie contrattuali; per ciò che concerne l'articolo 10, lettera *l*), dopo aver evidenziato che è necessario un coordinamento tra la presente disposizione e lo schema di decreto legislativo per la riforma del sistema sanitario, si dichiara contrario ad una attuazione della delega che comporti un aumento della pressione fiscale sulle polizze vigenti.

Fa presente che i criteri direttivi della delega in materia di incentivi con finalità ecologiche risultano estremamente ampi, contengono una clausola di salvaguardia finanziaria per il bilancio dello Stato che risulta difficilmente applicabile a causa della assenza di previsioni compensative per gli interventi agevolativi. Esprime infine perplessità sulla previsione dell'articolo 35, comma 2, lettera *c*), di indicare, nell'ambito della semplificazione, la aliquota massima di ciascun tributo, riservando agli atti normativi secondari la definizione di eventuali misure inferiori in relazione alle specificità delle singole fattispecie.

Il sottosegretario GIARDA, nel replicare all'osservazione del senatore Vegas relativa all'articolo 35, sottolinea che la possibilità di prevedere aliquote inferiori è finalizzata a realizzare la riduzione della pressione tributaria in base a quanto previsto all'articolo 1.

Il relatore MORANDO, dopo aver ribadito che la delega prevista all'articolo 11 risulta estremamente ampia e richiederebbe una migliore puntualizzazione dei criteri direttivi e sottolineato che il parere contrario sull'emendamento 10.10 rende esplicito che si avrà una penalizzazione dei fondi esistenti, propone di esprimere parere di nulla osta sul testo

del disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 6.2, 10.10, 10.12 (limitatamente alle parole da «prevedendo» fino alla fine del comma), 11.9, 15.2, 15.3 e 15.4, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione, previa verifica da parte del Presidente accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO  
DI CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, alle ore 13, non avrà più luogo e che l'orario di inizio della seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per domani alle ore 13.15, è anticipato alle ore 13.

*La seduta termina alle ore 21,15.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**260<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Interviene il Ministro per le finanze Visco e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C06<sup>a</sup>, 0117<sup>o</sup>)

Il senatore D'ALÌ chiede alla Presidenza di chiarire i tempi dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 3599-B, tenuto conto che la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari ha già previsto a maggioranza che l'Assemblea inizi l'esame di tale provvedimento nella giornata di domani, stabilendo altresì il termine per la presentazione degli emendamenti. Stando così le cose, egli ritiene poco dignitoso delle prerogative della Commissione, peraltro sempre egregiamente tutelate dalla Presidenza, avviare l'esame del disegno di legge con la consapevolezza che si tratti di un lavoro sostanzialmente inutile. Egli chiede dunque al presidente Angius, anche per tener conto del parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, di non iniziare ad esaminare il disegno di legge in Commissione, poiché non esistono minimamente le possibilità di un'analisi approfondita di tutte le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente ANGIUS, pur convenendo sulla ristrettezza dei tempi assegnati alla Commissione, ritiene di non poter accogliere la richiesta del senatore D'Alì, proprio in omaggio alla salvaguardia delle prerogative dei singoli commissari che intendessero valutare in Commissione le modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Egli peraltro accoglie la sollecitazione del senatore D'Alì ad elaborare un calendario dei lavori finalizzato ad un effettivo esame. Propone pertanto di avviare l'esame del disegno di legge n. 3599-B rinviando al pomeriggio la decisione sul prosieguo dei lavori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e sospensione)

Riferisce alla Commissione il senatore BONAVITA il quale ricorda, in premessa, che alcune disposizioni del disegno di legge sono contenute nel decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, la cui emanazione ha dato un concreto segnale di attuazione del Governo alle esigenze di certezza nella programmazione degli investimenti da parte delle imprese.

Per quanto riguarda l'articolo 1, la Camera, con l'introduzione della lettera b) al comma 1, ha indicato specifici interventi di contrasto dell'elusione fiscale, stabilendo che tra gli strumenti di lotta a tali fenomeni venga inserita la previsione di controlli di merito periodici su contribuenti con fatturato superiore ai 10 miliardi. La Camera ha inoltre specificato, come criterio di preferenza, che l'utilizzo del maggior gettito riveniente dalla lotta all'evasione fiscale sia indirizzato a ridurre il prelievo sulla pluralità dei contribuenti e sulle famiglie rispetto al prelievo sul reddito di impresa. La Camera ha inoltre previsto che il parere sugli schemi di decreti legislativi, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, sia espresso dalle Commissioni parlamentari competenti.

L'articolo 2 ha confermato l'impianto delle disposizioni agevolative a favore delle imprese che effettuano investimenti, riscrivendo la norma relativa all'esclusione dalla formazione del reddito di impresa degli utili distribuiti da società fruente delle agevolazioni previste per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno.

Un'ulteriore modifica all'articolo 2 riguarda, infine, la norma di copertura. Relativamente alla disciplina dei fondi pensione, l'unica modifica riguarda l'entrata in vigore dei decreti legislativi che viene spostata dal 1° gennaio 2000 al 1° giugno 2000. Per quanto riguarda invece le disposizioni in materia di «IVA infragruppo», la modifica della Camera consente una più agevole applicazione della norma agevolativa. Un'ulteriore modifica all'articolo 6 riguarda l'equiparazione alla distruzione a fini IVA della cessione gratuita dei prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quando tale cessione gratuita venga effettuata nei confronti di enti pubblici, associazioni o fondazioni con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica o Onlus. Per quanto riguarda invece l'articolo relativo al federalismo fiscale la Camera ha stabilito che i criteri per il raccordo delle attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con la programmazione regionale, nonché le modalità per il finanziamento delle attività assistenziali, vengano determinati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Un'ulteriore specificazione riguarda, invece, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, che viene stabilita in una percentuale non inferiore all'1,5 per cento.

Per quanto riguarda, invece, la compartecipazione all'IVA, la Camera ha stabilito che le assegnazioni alle regioni del gettito delle partecipazioni avvengano con riferimento a dati indicativi delle rispettive basi imponibili regionali. Un ulteriore criterio consente di calibrare il meccanismo di perequazione anche in riferimento alla capacità di recupero dell'evasione fiscale da parte della singola regione. La Camera ha inoltre precisato che la perequazione deve comunque consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni e erogare servizi uniformi su tutto il territorio nazionale.

Il relatore si sofferma, poi, sui contenuti degli articoli 11 e 35, recanti, rispettivamente, delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologiche per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione, e delega alla redazione di testi unici. Si tratta di due deleghe di iniziativa parlamentare, non sollecitate dal Governo, che, se appaiono condivisibili nello spirito e negli obiettivi, risultano meritevoli di ulteriori approfondimenti. Tale analisi non può certo mettere in forse l'obiettivo di approvare definitivamente il disegno di legge nei tempi assegnati ma, tenendo anche conto delle valutazioni espresse dai Gruppi di opposizione, appare fin da adesso opportuno ripensare e modificare tali norme. Mentre la delega per gli incentivi ecologici sembra ricalcare in parte le disposizioni sulla *carbon tax*, la delega sui testi unici sembra proporre disposizioni già contenute nello statuto dei diritti del contribuente. È opportuno coinvolgere anche le opposizioni in questo impegno a migliorare le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati, tenuto conto del rilievo delle materie interessate dalle modifiche.

Da ultimo, egli rileva che gli stralci delle disposizioni recate dagli articoli 28 e 30 non tengono in adeguata considerazione l'approfondimento svolto su tale materia dal Senato.

Il ministro VISCO illustra le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, originate da emendamenti del Governo, e in particolare la norma sulla definizione della misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi dei tributi: si tratta di un intervento di semplificazione radicale che ha l'obiettivo di determinare con una sola percentuale il tasso di interesse che matura sui ritardi o la sospensione del pagamento di imposte erariali o locali.

Per quanto riguarda invece la redazione dei testi unici, il Governo interpreta l'articolo 35 come volontà del Parlamento di avviare una radicale semplificazione della legislazione tributaria, al fine di redigere veri e propri codici tributari, intendendo con questa espressione la definizione di norme generali riferite ai principi applicativi delle imposte (soggetti passivi, imponibile, aliquote), lasciando alla normativa secondaria la disciplina dei restanti aspetti. Si tratta di una disciplina di particolare complessità che, però, non sembra avere al momento alternative, se non quello di consentire un'ulteriore proliferazione della legislazione, con tutti i guasti che da ciò deriverebbero.

*La seduta, sospesa alle ore 13,30 è ripresa alle ore 15,30.*

Il senatore D'ALÌ chiede al Presidente di chiarire i tempi di esame del disegno di legge in titolo, nonché di informare la Commissione sul parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, tenuto anche conto che il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede ulteriori deleghe al Governo.

Il Presidente ANGIUS fa presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha previsto, per le ore 21 di oggi, una seduta notturna dell'Assemblea ed ha anticipato alle ore 9 la seduta antimeridiana di domani, ragion per cui si riducono ulteriormente i tempi di esame effettivo del disegno di legge. Tuttavia, in assenza di una diversa decisione della Commissione, potrebbe pressoché essere obbligato fissare per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti. Fa presente, inoltre, che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente ha rinviato a domani l'espressione del parere sul testo del disegno di legge.

Per consentire ai rappresentanti dei Gruppi di valutare tale proposta, il Presidente propone di sospendere l'esame del 3599-B per passare all'esame dello schema di decreto legislativo n. 438, in materia di Euro.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

(R139 b 00, C06<sup>a</sup>, 0028<sup>o</sup>)

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale», predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 438)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale fa presente che lo schema di decreto in titolo trae origine dalla facoltà concessa al Governo, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 433 del 17 dicembre 1997, di integrare e correggere il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, con il quale sono state emanate disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale. In particolare con il comma 1 dell'articolo 1 si prevede l'estensione a tutte le norme vigenti di una disposizione – in precedenza riferita alle sole norme che stabiliscono tariffe, prezzi amministrati o comunque imposti – relativa alle modalità di conversione dell'Euro.

Sempre l'articolo 1 prevede una modifica – mediante la novella del decreto legislativo n. 213 –, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante «Nuove norme in materia di società cooperative»: si modificano i limiti massimi delle quote e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, chiarendo anche l'esatta portata delle modifiche introdotte all'articolo 2521 del Codice Civile dal citato decreto legislativo n. 213.

L'articolo 2, invece, modifica ed integra l'articolo 17 di tale provvedimento, rendendo, prima di tutto, inequivoco il fatto che, ai fini della conversione in Euro del capitale sociale, le società con azioni il cui valore nominale è superiore a lire 200 possono, in alternativa, seguire sia la procedura semplificata, ricorrendone i presupposti, della delibera degli amministratori, sia quella della delibera dell'assemblea. Ulteriori modifiche riguardano norme di semplificazione dell'*iter* procedurale conseguente alle conversioni del capitale sociale in Euro deliberate dagli amministratori. Alle imprese che lo ritengano preferibile viene consentito di far constare la delibera da verbale ricevuta da un notaio, nel qual caso non occorre l'omologazione del Tribunale per l'iscrizione nel registro delle imprese. La deroga alla procedura ordinaria riguarda, inoltre, una fattispecie «obbligata», conseguente all'introduzione dell'Euro, in ordine alla quale gli amministratori sono tenuti a seguire una strada automatica e vincolata anche per quanto riguarda l'arrotondamento.

L'articolo 3 dello schema di decreto aggiunge poi due articoli al decreto legislativo n. 213 (articoli 52-bis e 52-ter), il primo volto ad impedire la riproduzione privata di medaglie, gettoni o di altri oggetti metallici che riportino la scritta Euro, il secondo relativo alla prescrizione delle monete metalliche, in lire ed in Euro, che scatta dopo dieci anni dalla data di cessazione del loro corso legale.

In relazione ai contenuti squisitamente tecnici del provvedimento illustrato, il relatore ritiene che la Commissione possa esprimere un parere favorevole senza osservazioni.

Il senatore DEBENEDETTI ricorda che in questi giorni cade l'anniversario dell'ammissione dell'Italia al primo gruppo dei Paesi aderenti all'Euro.

Il senatore VENTUCCI chiede di rinviare l'inizio della discussione generale del provvedimento ad una prossima seduta.

Accogliendo la richiesta del senatore Ventucci, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Ripresa dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il Presidente ANGIUS, preso atto dell'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi in seno alla Commissione, ma tenuto conto della esigenza di consentire comunque una prima valutazione del disegno di legge in esame, ritiene opportuno avviare la discussione generale.

Ha la parola il senatore PEDRIZZI, il quale prende atto della sensibilità della Presidenza nel difendere il ruolo e le prerogative della Com-

missione, ma lamenta la sostanziale inutilità dell'esame in Commissione, data la esiguità dei tempi a disposizione. Esiguità che contrasta con le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, che richiederebbero, invece, un notevole approfondimento visto che si tratta di ulteriori e nuove deleghe conferite al Governo. Su tale tema egli ricorda che anche i commentatori più cauti parlano ormai di stravolgimento completo dei rapporti tra Parlamento e Governo e di grave *vulnus* costituzionale. A nome dei senatori di Alleanza Nazionale, esprime quindi, la protesta per le condizioni in cui la Commissione è costretta a lavorare.

Il senatore D'ALÌ commenta criticamente le modifiche apportate alla Camera dei deputati ed in particolare esprime forte perplessità sulla modifica dell'articolo 1 (comma 1, lettera b), laddove si specifica che tra gli strumenti di lotta all'evasione ed alla elusione fiscale debba essere prevista la previsione di controlli di merito periodici su contribuenti con fatturato superiore a 10 miliardi: si tratta di una previsione onerosa per l'Amministrazione finanziaria e senza alcuna ricaduta rilevante sul gettito. La lettera c) dello stesso comma 1 peggiora il testo approvato dal Senato, rendendo ancora più generica ed impreciso il principio di delega: sarebbe stato molto meglio fissare delle soglie entro le quali definire l'utilizzazione del maggior gettito da restituire alternativamente alla generalità dei contribuenti, ovvero alle imprese.

Per quanto riguarda la drastica riduzione delle competenze della cosiddetta «Commissione dei Trenta», egli si esprime in senso favorevole. Sugli incentivi alle imprese e sulle modifiche alla disciplina della *dual incom tax*, egli rileva che la Camera ha ulteriormente modificato la norma di copertura, già originariamente vaga ed incerta. L'oratore sottolinea, inoltre, la contrarietà della propria parte politica allo slittamento dell'entrata in vigore dei decreti legislativi in materia pensionistica (articolo 3). Circa la disciplina dell'IVA «infragruppo», egli fa presente che l'estensione della fattispecie agevolativa, pur in certa misura condivisibile, appare eccessiva.

Ulteriori e forti perplessità sollevano le modifiche in tema di federalismo fiscale, che andrebbero esaminate con ben altro approfondimento. Anche la delega al Governo per l'introduzione di incentivi con finalità ecologica per uno sviluppo economico sostenibile e per l'occupazione risulta generica e vaga, al limite della costituzionalità.

La norma contenuta nell'articolo 13, poi, che consente al Ministro delle finanze di definire la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi di qualsivoglia tributo, appare incomprensibile, visto che interviene in una materia oggetto della recente riforma della riscossione. Da ultimo, egli si sofferma analiticamente sui contenuti dell'articolo 35, in materia di delega al Governo per la redazione dei Testi unici, evidenziandone la contraddittorietà delle disposizioni: la portata della delega appare talmente innovativa e radicale da sollevare enormi dubbi sulla sua correttezza costituzionale. Conclude, preannunciando la presentazione di emendamenti su tutte le modifiche della Camera dei deputati oggetto di critica.

Il Presidente ANGIUS propone di fissare quindi per le ore 18 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il Presidente ANGIUS avverte che la Commissione tornerà a riunirsi questa sera, alle ore 20,30, anche per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3599-B.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### 261<sup>a</sup> Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente*  
ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.*

*La seduta inizia alle ore 20,55.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente ANGIUS, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e tenuto conto della richiesta da più parti avanzata di poter partecipare alla discussione generale sul disegno di legge relativo al finanziamento dei partiti politici, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo; egli fa inoltre presente che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ha ancora espresso il parere sia sul testo del provvedimento che sugli emendamenti. L'esame proseguirà quindi nella seduta già convocata per domani mattina, alle ore 8,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 21.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**303<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3974) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali**

(Esame e rinvio)

Il relatore MONTICONE illustra il disegno di legge in titolo osservando anzitutto che il Ministero per i beni e le attività culturali non è in grado di far fronte a tutte le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio storico-artistico, a causa della inadeguatezza dei fondi a disposizione. È pertanto pienamente condivisibile il disegno di legge n. 3974, che pone a disposizione del Ministero un finanziamento straordinario – sia pure di non rilevante entità – allo scopo di individuare quegli interventi di maggior rilievo che non sono potuti rientrare nella programmazione ordinaria. Vi sono infatti molteplici situazioni, ricorda, che per la loro specificità e complessità rischiano di non ricevere in tempo l'aiuto finanziario che può salvarle dal degrado o addirittura dalla distruzione. Cita, a titolo di esempio, l'Abbazia di S. Salvatore e San Lorenzo a Settimo, nella diocesi di Firenze.

Egli rileva altresì che il provvedimento in titolo – oltre a finanziare interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali statali e non statali e a destinare contributi per la realizzazione di musei – si propone il potenziamento delle biblioteche, nonché l'acquisizione e il restauro del patrimonio librario e il sostegno alla promozione del libro: finalità che, anche in coerenza con il disegno sotteso al testo unico delle disposizioni sui beni culturali attualmente all'esame della Commissione, appaiono senz'altro condivisibili.

Infine, sottolinea la destinazione di un congruo finanziamento per il potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, manifestando apprezzamento per gli interventi svolti da quest'ultimo e per i risultati conseguiti.

Si apre il dibattito, nel quale interviene anzitutto il senatore RE-SCAGLIO. Egli riconosce che il provvedimento riveste una particolare urgenza, in quanto risponde a necessità reali: si tratta infatti di finanziare situazioni particolari, distribuite in tutto il Paese, ricorrendo fra l'altro a progetti socialmente utili con l'impiego di lavoratori beneficiari di trattamento di integrazione salariale. Fra le situazioni degne di attenzione, egli richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla torre campanaria di Cremona, la cui precarietà rischia di precludere a breve l'accesso dei turisti ad una delle opere monumentali di maggiore interesse in quell'area geografica.

Il senatore RONCONI invita la Commissione a riflettere sulla molteplicità dei canali di finanziamento degli interventi sui beni culturali. Nell'auspicare che il provvedimento in titolo sia inquadrato in un disegno più organico, chiede poi che la discussione generale non si esaurisca nella seduta odierna, al fine di consentire gli indispensabili approfondimenti sull'articolato.

Sull'ordine dei lavori intervengono i senatori BEVILACQUA, BISCARDI e PAGANO, indi il presidente ASCIUTTI, il quale avverte che il dibattito potrà proseguire nella seduta pomeridiana di domani.

Ha quindi la parola il senatore BRIGNONE, a giudizio del quale gli interventi straordinari rifuggono di per sé da qualsivoglia piano organico. D'altra parte, rappresenta senz'altro un fattore positivo la effettiva destinazione di risorse finanziarie in favore di interventi nel campo dei beni culturali. Resta tuttavia la necessità di individuare, nell'ambito delle molteplici finalità cui possono indirizzarsi i fondi a disposizione, quelle cui realmente saranno diretti gli stanziamenti *de quo*.

Quanto poi all'articolato in questione, egli rileva con soddisfazione che il comma 1 dell'articolo 2 recepisce i contenuti di una interrogazione da lui presentata al Ministro per i beni e le attività culturali, con la quale si segnalava l'impraticabilità della restituzione in tre anni degli interessi anticipati dallo Stato per gli interventi di ristrutturazione dei teatri di proprietà dei comuni. Suscita invece perplessità la finalità stessa del provvedimento, che appare corrispondere assai più alla esigenza di un incremento dell'occupazione che a quella di intervenire su concrete situazioni di degrado dei beni culturali.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI saluta con soddisfazione la presentazione di un disegno di legge volto a canalizzare interventi finanziari straordinari nel settore dei beni culturali. Non può tuttavia esimersi dal rilevare criticamente che esso non individua, con una sola eccezione, alcun intervento specifico, ma si riferisce solo a situazioni generalissi-

me; quanto poi all'eccezione, rappresentata dalla destinazione di tre miliardi all'Istituto nazionale per il dramma antico, egli si interroga sulle ragioni che l'hanno motivata, atteso che l'Istituto è senz'altro assai prestigioso ma non esaurisce di certo il ventaglio di possibilità a disposizione del legislatore. Dal momento che istituzioni altrettanto significative restano infatti costantemente escluse da qualsiasi riparto di fondi di pertinenza del Ministero, egli auspica conclusivamente che il provvedimento in esame non finisca per finanziare soggetti già destinatari di copiosi contributi, ma possa indirizzarsi verso istituzioni (soprattutto meridionali) meritevoli di particolare attenzione, finora trascurate. Preannuncia la presentazione di emendamenti in tal senso.

Il senatore NAVA osserva che la struttura normativa assai semplice del provvedimento e l'illustrazione esaustiva del relatore inducono ad esprimere una valutazione complessivamente positiva del disegno di legge. Ritiene tuttavia assai pericoloso innescare il meccanismo delle finalizzazioni, stante l'ampiezza dei percorsi culturali degni di attenzione in tutto il Paese. Auspica pertanto che sia il Governo ad indicare le destinazioni che intende privilegiare rispetto alla domanda crescente proveniente dall'orizzonte planetario. Nell'associarsi peraltro alle considerazioni del senatore Lombardi Satriani in ordine all'opportunità di assicurare la dovuta tutela ai beni ed ai soggetti situati nel Mezzogiorno, conclude confermando la valutazione favorevole e riservandosi di presentare emendamenti specifici.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere senz'altro lo spirito del provvedimento, volto ad utilizzare fondi nel settore dei beni culturali. Lamenta tuttavia l'assenza di indicazioni specifiche, con la sola eccezione del contributo in favore dell'Istituto nazionale del dramma antico, che forse era preferibile evitare attesa l'assoluta genericità dell'impianto complessivo. Si dissocia poi dalla scelta di finalizzare parte dei contributi a progetti socialmente utili, dal momento che i risultati finora conseguiti attraverso i lavori socialmente utili non sono stati certamente esaltanti.

La senatrice MANIERI osserva che il senatore Bevilacqua è tra i firmatari del disegno di legge in questione.

Il senatore BEVILACQUA conferma di aver sottoscritto il provvedimento, condividendone la finalità generale di tutela del patrimonio artistico. Richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sui due aspetti che suscitano a suo giudizio maggiori perplessità: da un lato l'individuazione di un solo contributo specifico (all'Istituto per il dramma antico) e, d'altro, il rifinanziamento dei lavori socialmente utili.

Il senatore BISCARDI ricorda che l'urgenza del disegno di legge in esame consiste nell'assicurare ai beni culturali fondi che altrimenti sarebbero utilizzabili da altre amministrazioni dello Stato. Da tale finalità, assai generale, deriva pertanto l'indiscutibile genericità del provve-

dimento. Esso è d'altronde volto a finanziare interventi di rilievo, in favore tra l'altro di beni statali e non statali, nonché di restauro di immobili destinati ad attività teatrali: i fondi della legge n. 444 dello scorso anno si sono infatti rivelati insufficienti rispetto alle domande pervenute, dal momento che il provvedimento ha opportunamente risvegliato l'interesse anche delle province più remote. Quanto poi ai progetti socialmente utili, egli ricorda che un cospicuo numero di lavoratori impegnati in queste attività presta servizio proprio nel settore dei beni culturali, che ha tratto indiscusso giovamento da tale contributo. Si tratta d'altronde di una finalità di ordine sociale, che appare opportuno assecondare, tanto più che in altri comparti si è ritenuto di venire incontro alle esigenze dei lavoratori precari.

Né va d'altra parte dimenticato che in numerosi altri provvedimenti sui beni culturali si è dato luogo a ripetuti interventi specifici: per ragioni di coerenza, non vi è pertanto a suo giudizio motivo di manifestare stupori estemporanei rispetto al contributo in favore dell'Istituto per il dramma antico che – nell'ambito del disegno di legge in titolo – rappresenta invece l'unica indicazione specifica.

La senatrice MANIERI si associa alle generali manifestazioni di apprezzamento per l'intento del disegno di legge. Ne giudica tuttavia incoerente l'articolazione rispetto all'obiettivo prefissato. A suo avviso, sarebbe stato infatti assai preferibile individuare gli stanziamenti da destinare e dettare i criteri per accedere agli stessi, di modo che gli interventi urgenti esclusi dalla programmazione ordinaria potessero trovare adeguato finanziamento. Il disegno di legge in esame prevede invece una molteplicità di finalità, fra loro assai diverse (immobili destinati a teatro, musei, biblioteche, Istituto nazionale per il dramma antico, lavori socialmente utili), senza neanche porsi l'obiettivo di un riequilibrio territoriale. L'articolato appare pertanto del tutto pretestuoso, finalizzato solo a nascondere gli interventi specifici già precostituiti, secondo una logica che ella non può che deprecare.

Interviene infine il presidente ASCIUTTI, sottolineando l'importanza di destinare risorse aggiuntive ai beni culturali. Nulla vieta peraltro, ricorda, che si preveda un piano articolato degli interventi straordinari, su cui – eventualmente – chiamare le Commissioni parlamentari ad esprimersi. Si dichiara invece contrario all'articolo 3, laddove prevede il ricorso ai progetti socialmente utili (che, osserva, si distinguono peraltro dai lavori socialmente utili): a suo avviso, occorre infatti porre particolare attenzione alla qualificazione del personale impegnato nel settore dei beni culturali, pena un potenziale scadimento del patrimonio artistico nazionale.

Si sofferma infine sullo stanziamento in favore del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, giudicandolo senz'altro opportuno ed auspicandone anzi un incremento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1997, n. 352: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il relatore MONTICONE, ad integrazione della relazione svolta nella seduta predetta, riferisce alla Commissione sulla audizione informale effettuata stamani, avanti l'Ufficio di Presidenza, della commissione ministeriale che ha materialmente redatto lo schema di testo unico. A tale audizione sono stati invitati anche i componenti degli Uffici di Presidenza delle Commissioni giustizia e ambiente. Nel corso dell'incontro i redattori dello schema hanno puntualmente illustrato i criteri della loro opera e le difficoltà in essa incontrate, replicando altresì alle osservazioni da lui svolte nella relazione, con considerazioni di carattere giuridico e forte attenzione ai limiti posti dalla legge di delega. In definitiva, è emerso come la commissione non abbia inteso, nella compilazione dello schema di testo unico, spingersi ai limiti delle possibilità consentite dalla delega stessa, attendendo piuttosto un parere delle competenti Commissioni parlamentari che la incoraggi e indirizzi per un'attuazione della delega incisiva e moderna, anche là ove sorgano problemi interpretativi non immediatamente risolvibili alla stregua di concezioni solo tradizionali. Su alcuni temi specifici, inoltre, quali le biblioteche e gli archivi, si sono evidenziate difficoltà non lievi anche nella semplice ricognizione dell'ordinamento vigente, posti alcuni vuoti normativi che in esso paiono profilarsi. Anche su tale materia, sarebbe forse possibile individuare soluzioni e spunti più opportuni e moderni, che possano ispirare l'elaborazione della prossima stesura dello schema di testo unico, su cui nuovamente la Commissione sarà chiamata a formulare parere. Ulteriore profilo infine richiamato è stato l'assetto dell'apparato sanzionatorio, assai sbilanciato sul versante della sanzione penale e certo non in linea con taluni orientamenti relativi alla depenalizzazione, che oggi possono dirsi correnti. Anche per questo riguardo, rimane da verificare se vi siano margini per interventi riequilibratori e di razionalizzazione, rimanendo così ferma l'esigenza di una marcata attenzione da parte della Commissione in sede di formulazione del parere, che non potrà non essere assai articolato.

Rimarca inoltre come l'intervento del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione, senatore Giovanelli, sia stato di considerevole rilievo, avendo richiamato l'attenzione sulla tutela e promozione dei beni culturali ed ambientali e sulla sua distinzione dalla tutela dell'ambiente, la quale è prospettiva diversa dal punto di vista così giuridico come politico e civile.

Conclusivamente, rileva l'esigenza che la Commissione emani il parere con tempestività, per stimolare ed indirizzare la commissione redattrice dello schema, fuggendo taluni elementi di perplessità, secondo

interpretazioni che pur nel pieno rispetto dei limiti giuridici posti dalla delega si pongano come evolutive e al passo con le esigenze della cultura.

Il presidente ASCIUTTI propone, al fine di un andamento più spedito ed incisivo dei lavori, che il relatore sottoponga in tempi rapidi una proposta di parere, sulla base della quale la Commissione possa condurre l'analitico prosieguo della discussione.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 430)**

(Parere al Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: esame e rinvio)

(R139 b 00, C07<sup>a</sup>, 0046<sup>o</sup>)

Il relatore LOMBARDI SATRIANI illustra la proposta in titolo, ribadendo perplessità – da altri inopinatamente qualificate come estemporanee – da lui già espresse nel precedente intervento, in ordine alla sperequazione nella distribuzione dei finanziamenti per le attività culturali, ancora una volta a tutto sfavore del Mezzogiorno.

Dopo aver ricordato che le risorse, di cui è all'esame la ripartizione, ammontano a complessivi 35 miliardi, si sofferma su taluni profili suscettibili di approfondimento perché sostanzialmente contraddittori. I contributi per congressi scientifici e culturali, ad esempio, sono rammentati nella relazione presentata dal Ministero, non già ribaditi nell'intestazione della voce di spesa recata dal testo della proposta, cui sono imputati 2,5 miliardi, nell'ambito degli interventi per i comitati nazionali celebrativi. Ancora, i contributi ad enti culturali, previsti per un ammontare pari a circa 7 miliardi, ricevono un incremento destinato – si legge nella relazione – a sostenere istituti che svolgano un'importante attività culturale, ancorchè non inseriti nella tabella per il triennio 1997-1999 ai sensi della legge n. 534 del 1996. Per questo riguardo, non è chiaro se l'elenco di istituti culturali recato da quella tabella debba intendersi come tassativo (in tal caso, non potrebbe dirsi consentita la previsione testè illustrata della proposta in esame) oppure se lasci margini di discrezionalità.

Pur valutando con favore l'incremento delle risorse, insiste su un'esigenza di equità, che dovrebbe spingere il Ministero a ricomprendere tra i destinatari dei contributi le istituzioni culturali presenti nel Mezzogiorno, a titolo di risarcimento storico per il persistente squilibrio sin qui registratosi. Se istituzioni come la fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, l'Opera del Duomo di Orvieto, il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali, la società di cultura la Biennale di Venezia (la quale peraltro fruisce di altre

fonti di finanziamento), la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma, sono certamente degne di attenzione, spetta tuttavia alla sensibilità politica e istituzionale del Ministero una ripartizione che sappia tener conto delle condizioni di disegualianza, a fini di perequazione.

Esprime conclusivamente parere favorevole sulla proposta in esame, pur con le ribadite esigenze e cautele sopra esposte.

La senatrice MANIERI dichiara che ella intenderebbe ribadire le osservazioni del relatore, ma ciò si risolverebbe in una vana ripetizione, posta l'evidente sordità del Governo rispetto alle esigenze del Mezzogiorno. Rifiuta pertanto di svolgere il suo intervento, posto che voterà comunque contro il provvedimento in esame.

Dopo che il relatore LOMBARDI SATRIANI ha fornito taluni chiarimenti circa la sua esposizione al presidente ASCIUTTI, interviene il senatore RONCONI, il quale esprime perplessità per la proposta di riparto presentata dal Ministero, ricordando che in più occasioni la Commissione ha invitato il Governo ad accompagnare le proprie proposte di erogazioni di fondi con una documentazione sia pure sommaria delle richieste di finanziamento pervenute e dei criteri di selezione e riparto seguiti. La loro mancanza priva la Commissione degli elementi essenziali per esprimere un giudizio.

Il senatore MARRI accoglie con favore, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, l'incremento a 35 miliardi per il 1999 della somma da ripartire. Giudica invece negativamente sia il fatto che i beneficiari siano sostanzialmente i medesimi degli anni precedenti, sia il notevole aumento del contributo previsto per la Biennale di Venezia, alla quale oltre tutto affluiscono altri fondi pubblici grazie a diverse fonti legislative. Più in generale critica poi la logica dei contributi pubblici, che dovrebbe essere abbandonata a favore di una decisa politica di incentivazione fiscale dei contributi privati, tale da consentire un aumento delle risorse per la cultura e un minore onere per lo Stato. Conclude associandosi alle critiche sulla sperequazione territoriale della distribuzione di fondi – che ancora una volta penalizza il Mezzogiorno – e giudicando impossibile, per le ragioni suddette, esprimere una valutazione favorevole.

Il senatore BRIGNONE, rilevando come l'approssimarsi di scadenze elettorali porti con sé elargizioni di contributi e donativi, ricorda che – almeno per quanto riguarda l'impiego dell'otto per mille IRPEF – il Parlamento si era posto l'obiettivo di assicurare una maggiore oggettività e trasparenza nella distribuzione di tali fondi e che tale obiettivo è stato in buona parte conseguito. Sarebbe ora necessario estendere tale impegno a tutto il settore dei beni culturali, ove l'erogazione di contributi è ancora troppo spesso caratterizzata da oscurità, sovrapposizioni di norme, logiche episodiche se non clientelari. In verità le proposte all'esame riguardano interventi tutti condivisibili e di ammontare certo non elevato; ma non vi è dubbio sul fatto che i potenziali interessati ai contributi in questione, parimenti meritevoli, siano un numero elevatissi-

mo. L'unica via per uscire correttamente dal problema posto dalla ristrettezza delle risorse rispetto ai potenziali beneficiari risiede – in analogia a quanto è avvenuto nel campo dell'edilizia scolastica – nel passaggio ad un principio di programmazione, fondato su un attento monitoraggio dell'esistente e sulla predeterminazione di criteri oggettivi. Solo in questo modo si potrà superare l'attuale approccio episodico e frammentario, che porta inevitabilmente con sé l'invocazione di compensazioni perequative e stimola una non commendevole competizione localistica fra i parlamentari.

Il senatore MONTICONE rileva come la proposta di ripartizione concerna contributi stabiliti sovente da leggi risalenti ad anni remoti, di cui è tutta da verificare la permanenza di un significato culturale a distanza del molto tempo trascorso. Un esame in tale direzione potrebbe evidenziare esigenze di revisione, cui potrebbe darsi svolgimento, ove necessario, in sede di definitiva elaborazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia culturale. Anche in relazione agli aspetti evidenziati dal relatore come contraddittori, relativi ai comitati nazionali celebrativi, che dovevano ricomprendere anche attività di scuole, convegni, congressi (secondo un'impostazione che nel 1997 è stata sospesa in via amministrativa) si conferma l'esigenza di un raccordo tra finanziamento specifico e un indirizzo generale. Concorda pertanto con l'illustrazione svolta dal relatore, con riguardo ad esempio all'impianto complessivo della proposta di ripartizione e alla erogazione di risorse per il Mezzogiorno, auspicando peraltro che si renda possibile una valutazione sul modo in cui sono stati gestiti dai destinatari i fondi sin qui erogati.

Il senatore RESCAGLIO rileva come alcune osservazioni di fondo – ad esempio quella circa l'assenza di un monitoraggio – siano ricorrenti allorquando si esamina e commenta una ripartizione di risorse. Desidera per questo richiamare l'attenzione su altri aspetti della proposta in esame, che paiono maggiormente significativi ed innovativi, come la previsione di contributi per il funzionamento di biblioteche non statali. Questa considerazione porta peraltro con sé la constatazione dell'assenza di un adeguato accordo tra regioni e Stato in ordine agli interventi di tutela e promozione, che sarebbe di contro importante anche al fine di realizzare iniziative nuove, privilegiando in ipotesi, di volta in volta, anche specifiche realtà regionali. Rammentato infine la rilevanza culturale della Biennale di Venezia, sottolinea l'esigenza di definire priorità, al fine di evitare sovrapposizioni tra interventi diversi.

La senatrice PAGANO richiama l'attenzione sull'impianto dispositivo della legge n. 549 del 1995, che sta alla base della proposta di ripartizione in esame e che pone un elenco tassativo di destinatari delle risorse. Il richiamo svolto in altri interventi, in particolare quello del senatore Ronconi, a una discrezionalità di intervento dell'Amministrazione involge altro ordine di riflessioni e altro dettato normativo, recato dalla legge n. 534 del 1996 (di riforma della cosiddetta «tabella Amalfitano»),

i quali non sono ora in discussione. La più complessiva valutazione circa l'attualità e persistenza del valore culturale di iniziative a favore degli enti interessati, così come il loro monitoraggio e riequilibrio territoriale, si svolgono pertanto su un piano diverso, che esula dal parere che la Commissione è chiamata a formulare ai sensi della citata legge n. 549, e che è opportuno si esamini ma in altra sede, ad esempio in occasione dell'approvazione definitiva dello schema di testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**285ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Intervengono il ministro dei trasporti e della navigazione Treu e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3188) NAVA ed altri.** – *Interventi a favore del comune di Pietrelcina*  
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 aprile scorso.

Il relatore BALDINI illustra l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) riformulandolo ulteriormente al comma 3 nel senso di sostituire le parole «a decorrere dall'esercizio 2000» con le seguenti: «per gli anni 2000, 2001 e 2002».

Sull'emendamento in questione, così riformulato, il sottosegretario BARGONE esprime parere favorevole.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori LO CURZIO, LAURO e RAGNO, il presidente PETRUCCIOLI, constatata la presenza del numero legale, pone ai voti l'emendamento 1.1. riformulato (interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge), che risulta approvato all'unanimità.

**IN SEDE REFERENTE**

**(3409) Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 29 aprile scorso.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti da 0.1 a 0.8.

Dopo che il senatore LAURO ha illustrato gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti a questo articolo.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.9, 1.22, 1.32, 1.33, 1.37 e 1.42, il relatore LO CURZIO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.34, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.44; si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 1.8, 1.12-*bis*, 1.14, 1.17, 1.23 e 1.35. Invita poi i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.19, 1.20, 1.27, 1.31, 1.36 e 1.43.

Il ministro TREU esprime parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.21, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30, 1.34, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.44. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.23 ed invita infine i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 1.3, 1.19, 1.20, 1.27, 1.31, 1.36 e 1.43.

Vengono quindi ritirati dal senatore CARPINELLI gli emendamenti 1.3, 1.19, 1.27, 1.31 e 1.43.

Si passa alle votazioni.

Dopo aver constatato la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone congiuntamente ai voti perché di identico contenuto gli emendamenti 1.4 e 1.5, che risultano respinti.

Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 1.6 e 1.7, mentre l'1.8 risulta approvato. Posti congiuntamente ai voti perché di identico contenuto sono respinti gli emendamenti 1.10 e 1.11. Successivamente, viene respinto anche l'emendamento 1.12, mentre l'1.12-*bis* risulta approvato.

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.13, risulta approvato l'1.14. Sono poi respinti gli emendamenti 1.15 e 1.16 mentre l'1.17 è approvato.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.18, viene considerato assorbito dalle precedenti votazioni l'emendamento 1.20, mentre l'1.21 viene respinto. Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 1.23, mentre sono respinti gli emendamenti, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.34. L'emendamento 1.35 risulta invece accolto e si considera conseguentemente assorbito l'1.36. Posti congiuntamente ai voti perché di identico contenuto sono poi respinti gli emendamenti 1.38 e 1.39 e, successivamente, posti separatamente ai voti, vengono respinti anche gli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.44.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 1 come risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore LAURO illustra gli emendamenti 2.1, 2.4, 2.6, 2.13, 2.23, 2.32, 2.36 e 2.45. Il senatore CARPINELLI ritira gli emendamenti 2.2, 2.12 e 2.27, ed illustra l'emendamento 2.21. Il senatore BORNACIN illustra gli emendamenti 2.3, 2.7, 2.22, 2.30 e 2.43, mentre il senatore ERROI dà conto degli emendamenti 2.5 e 2.18 e considera illustrati gli altri emendamenti a sua firma. Dopo che il senatore BESSO CORDERO ha illustrato l'emendamento 2.40, il ministro TREU dà conto degli emendamenti presentati dal Governo.

Vengono dichiarati decaduti per assenza dei presentatori gli emendamenti 2.9, 2.10, 2.11, 2.15, 2.16, 2.19, 2.20, 2.24, 2.29, 2.31, 2.33, 2.34, 2.38, 2.41, 2.44 e 2.46.

Il relatore LO CURZIO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.13, 2.14, 2.22, 2.30, 2.32, 2.35, 2.36, 2.40, 2.43 e 2.45, mentre è favorevole agli emendamenti 2.8, 2.17, 2.23-*bis*, 2.25, 2.26, 2.28 e 2.37; si rimette al Governo sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.42. Invita infine i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.18 e 2.23.

Il ministro TREU esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18, 2.22, 2.30, 2.32, 2.35, 2.36, 2.39, 2.40, 2.42, 2.43 e 2.45. Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.21 ed invita il senatore TERRACINI a ritirare l'emendamento 2.23.

Si passa alle votazioni.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4. Posti congiuntamente ai voti perché di identico contenuto sono respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6, nonché, successivamente, il 2.7. Dopo che è stato approvato l'emendamento 2.8, sono posti congiuntamente ai voti perché di identico contenuto e respinti gli emendamenti 2.13 e 2.14, mentre il 2.17 risulta accolto.

Il senatore ERROI riformula l'emendamento 2.18 nel senso di sopprimere, dopo le parole: «né deve detenere» le seguenti: «direttamente o indirettamente». Sull'emendamento così riformulato si pronunciano favorevolmente tanto il RELATORE quanto il ministro TREU e l'emendamento, così modificato, viene approvato. Viene poi approvato anche l'emendamento 2.21, mentre sono respinti il 2.22 e il 2.23. Posti separatamente ai voti sono poi approvati gli emendamenti 2.23-*bis*, 2.25, 2.26 e 2.28. Sono invece respinti gli emendamenti 2.30, 2.32 e, posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 2.35 e 2.36. Viene invece approvato l'emendamento 2.37. Posti separatamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 2.39, 2.40, 2.42, 2.43 e 2.45.

Viene infine approvato l'articolo 2 come risultante dalle modifiche accolte.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3188****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

**«Art. 1.**

1. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso dei visitatori, è autorizzato per il comune di Pietrelcina un contributo di lire 1 miliardo per il 1999.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. In sede di ripartizione dei contributi erariali agli enti locali, sulla eventuale quota di incremento annuale dei contributi stessi è riservato, a decorrere dall'esercizio 2000, al comune di Pietrelcina un contributo integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi».

**1.1** (Nuovo testo-*bis*)

BALDINI, FIRRARELLO, LO CURZIO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3409**

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 la lettera L) è modificato dalla seguente:

“L) da 6 rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;”

b) al comma 2 è soppresso l'ultimo periodo».

**0.1**

IL RELATORE

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“01-bis. I servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali.”

b) Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

“1-quater. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto, disciplina le modalità organizzative e di erogazione dei servizi nei porti, anche nel rispetto dei principi di diritto comunitario applicabili alla materia.”

2. Il decreto di cui all'articolo 14, comma 1-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

**0.2**

CARPINELLI

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi:

“I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio ed ormeggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal codice della navigazione e dal suo regolamento di attuazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta l'opportunità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione”».

**0.3**

IL RELATORE

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi:

“I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal regolamento di attuazione al codice della navigazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta la necessità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione”».

**0.4**

CARPINELLI

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono premessi i seguenti periodi:

“I servizi tecnico-nautici, di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale finalizzati a garantire nei porti e nei luoghi di approdo la sicurezza della navigazione e dell'approdo stesso. Essi sono istituiti nei porti e nei luoghi ove se ne ravvisi l'opportunità con le modalità indicate dal codice della navigazione e/o dal suo regolamento di attuazione e resi obbligatori ove ne sia riconosciuta l'opportunità, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione”».

**0.5**

SARTO

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

1. All'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è premesso il seguente periodo:

“I servizi tecnico-nautici quali il pilotaggio, il rimorchio, l'ormeggio e i battellaggio, previsti rispettivamente dagli articoli 86, 111 e 116 del codice della navigazione e dagli articoli 208 e 215 del relativo regolamento di esecuzione, sono servizi di interesse generale finalizzati alla sicurezza della navigazione e del traffico marittimo, la cui obbligatorietà può essere imposta dal Capo del circondario marittimo con ordinanza da emanarsi ai sensi dell'articolo 59 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione”».

**0.6**

MANIS

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

Al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, premettere il seguente periodo: “I servizi tecnico-nautici sono servizi di interesse generale e di sicurezza pubblica la cui erogazione è necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e degli approdi portuali”».

**0.7**

SARTO

*Prima dell'articolo 1, premettere il seguente:*

**«Art. 01.**

*(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)*

Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 aggiungere il seguente:

“1-*quater*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto disciplina le modalità organizzative e di erogazione dei servizi nei porti, anche nel rispetto dei principi di diritto comunitario applicabili alla materia”».

**0.8**

SARTO

**Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.1**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, abrogare il comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) limitatamente al punto 7-ter.*

**1.2**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle Autorità portuali o, laddove non istituite, dalle Autorità marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanarsi in conformità dei criteri fissati con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione”».

**1.3**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, secondo un ciclo unitario ed integrato, possono appaltare, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità marittima, servizi portuali comprendenti una o più operazioni portuali rientranti nel loro ciclo operativo nonché attività connesse alle operazioni portuali stesse”».

**1.4**

ERROI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali, secondo un ciclo unitario ed integrato, possono appaltare, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita dall'Autorità marittima, servizi portuali intendendo per tali una o più operazioni portuali rientranti nel ciclo operativo nonché attività connesse o complementari alle operazioni portuali stesse”».

**1.5**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), sostituire dalle parole: «Sono servizi portuali» fino alle parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» con le seguenti parole: «Le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali secondo un ciclo unitario ed integrato possono appaltare, ai sensi della legge 23 ottobre 1960 ,n. 1369, ad imprese portuali autorizzate dall'Autorità portuale o, laddove non istituita, dall'Autorità marittima, servizi portuali comprendenti una o più operazioni portuali rientranti nel loro ciclo operativo ovvero attività connesse alle operazioni portuali stesse».*

**1.6**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) sostituire le parole: «servizi portuali» con le altre: «servizi relativi alle operazioni portuali».*

**1.7**

LAURO, D'ALÌ

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), sostituire le parole: «connessi allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti o meno il ciclo delle operazioni portuali stesse» con le altre: «riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali».*

**1.8**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), sostituire le parole: « connessi allo svolgimento delle operazioni portuali inerenti o meno il» con le parole: «riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al» e aggiungere in fine le parole: «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».*

**1.9**

MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) sopprimere le parole: «o meno».*

**1.10**

TERRACINI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), dopo le parole: «operazioni portuali inerenti» sopprimere le parole: «o meno».*

**1.11**

BOSI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a) sopprimere il secondo periodo.*

**1.12**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera a), dopo le parole: «in conformità dei criteri» aggiungere la seguente: «vincolanti».*

**1.12-bis**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera b) sostituire le parole: «servizi portuali» con le altre: «servizi relativi alle operazioni portuali».*

**1.13**

LAURO, D'ALÌ

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dopo le parole “ai sensi del comma 5” sono inserite le seguenti: “riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione”».*

**1.14**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*«b-bis) dopo le parole “ai sensi del comma 5” sono inserite le seguenti: “Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo i servizi di cui al comma 1-bis dell'articolo 14 e quelli prestati a favore delle navi”».*

**1.15**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c), dopo le parole: «operazioni portuali di cui al comma 1» sopprimere le parole da: «secondo un ciclo unitario» fino alle parole: «autorizzazione stessa».*

**1.16**

BOSI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c), le parole: «delle operazioni portuali di cui al comma 1 secondo un ciclo unitario ed integrato» sono sostituite dalle seguenti: «di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al successivo comma 4».*

**1.17**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c) sopprimere dalle parole: «secondo un ciclo unitario» fino alle parole: «nell'autorizzazione stessa».*

**1.18**

TERRACINI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c) sopprimere le parole: «secondo un ciclo unitario ed integrato».*

**1.19**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c), sostituire la parola: «ovvero» con le altre: «ovvero di uno o più servizi, di cui al comma 1-bis, da individuarsi nell'autorizzazione stessa. Dette imprese non potranno essere autorizzate a svolgere contemporaneamente le operazioni di cui ai commi 1 e 1-bis».*

**1.20**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera c) sostituire le parole: «servizi portuali» con le altre: «servizi relativi alle operazioni portuali».*

**1.21**

LAURO, D'ALÌ

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera d), dopo le parole: «al comma 3» aggiungere le altre: «dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “detta autorizzazione riguarda lo svolgimento delle operazioni portuali di cui al primo comma secondo un ciclo unitario e integrato ovvero di uno o più servizi portuali, di cui al comma 1, da individuarsi nell'autorizzazione stessa. Dette imprese non potranno essere autorizzate a svolgere contemporaneamente le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 1”»; e dopo le parole: “in appositi registri” aggiungere la seguente: “distinti”».*

**1.22**

MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera d) dopo la parola: «registri» aggiungere la seguente: «distinti».*

**1.23**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sopprimere la lettera e).*

**1.24**

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, sopprimere la lettera e).*

**1.25**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), sostituire il comma 3-bis) con il seguente:*

«3-bis. Le operazioni portuali ed i servizi anche ad altro contenuto di manodopera di cui al comma 1 sono svolti in appalto in deroga alle legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

**1.26**

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), al comma 3-bis) sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «e ai commi 1 e 1-bis».*

**1.27**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera e), al comma 3-bis, dopo le parole: «ed i servizi di cui al comma 1» sopprimere la parola: «non».*

**1.28**

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) al comma 4, lettera d), dopo le parole “di operazioni portuali” sono inserite le seguenti: “e di attività connesse alle stesse”».

**1.29**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) al comma 4, lettera d), dopo le parole “di operazioni portuali” sono inserite le seguenti: “e dei servizi portuali connessi”».

**1.30**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), inserire il seguente:*

«e-bis) al comma 5, il primo periodo è sostituito con il seguente: “Le tariffe delle operazioni portuali e dei servizi di cui ai commi 1 e 1-bis sono rese pubbliche”».

**1.31**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis. al comma 5 dopo le parole “Le tariffe delle operazioni” aggiungere le seguenti: “e dei servizi”».

**1.32**

MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), al comma 7-ter, prima delle parole: «al fine di verificarne la conformità» sopprimere le parole: «e delle concessioni di cui all'articolo 18».*

**1.33**

BOSI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), comma 7-ter richiamato, sopprimere le parole: «e delle concessioni di cui all'articolo 18».*

**1.34**

TERRACINI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), comma 7-ter, dopo le parole: «di revoca o di modifica» aggiungere il seguente periodo: «Le imprese indicate all'articolo 21, comma 1, lettera a) devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione allo svolgimento di operazioni o servizi portuali prevista al presente articolo ovvero la concessione di cui all'articolo 18».*

**1.35**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), al comma 7-ter aggiungere il seguente periodo: «Le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, nel caso in cui esercitano le attività di cui all'articolo 16, comma 1, devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa ai sensi dell'articolo 16».*

**1.36**

ERROI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), punto 7-quater sopprimere le parole: «di cui al presente articolo».*

**1.37**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), al comma 7-quater richiamato, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «trenta».*

**1.38**

TERRACINI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), comma 7-quater, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le altre: «entro trenta giorni».*

**1.39**

BOSI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), al comma 7-quater sopprimere la parola: «motivato».*

**1.40**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 16 richiamato, alla lettera f), in fine, inserire il seguente comma:*

*«7-quinquies. Le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, devono richiedere, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ad esercitare l'attività di impresa ai sensi dell'articolo 16».*

**1.41**

LAURO

*Sopprimere il comma 2.*

**1.42**

CASTELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le altre: «comma 1-bis».*

**1.43**

CARPINELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. All'articolo 16, comma 4, lettera d), dopo le parole: "... di operazioni portuali" aggiungere: "e dei servizi portuali connessi"».

**1.44**

ERROI

## **Art. 2.**

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

### **«Art. 2.**

1. L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso».

**2.1**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le disposizioni che seguono disciplinano la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16, comma 1, e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

**2.2**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369».

**2.3**

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3,».*

**2.4**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.».*

**2.5**

ERROI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, comma 1, sopprimere, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.».*

**2.6**

LAURO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di un'impresa da individuarsi secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali, né deve essere partecipata direttamente o indirettamente da uno o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a) e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), né deve avere collegamenti anche di fatto con alcuna di tali imprese, impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attività e partecipazioni e a rimuovere i suddetti collegamenti anche di fatto prima del rilascio dell'autorizzazione».

**2.7**

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, comma 2, dopo le parole: «autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa» aggiungere le seguenti: «, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali».*

**2.8**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «di cui al comma 1».*

**2.9**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «di una impresa», con le seguenti: «di una o più imprese».*

**2.10**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 2, dopo le parole: «comunitarie» aggiungere le seguenti: «Non possono rilasciarsi più autorizzazioni per lo stesso settore merceologico».*

**2.11**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 2, sostituire le parole da: «Detta impresa» fino alla fine del punto con le altre: «Detta impresa deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle operazioni portuali. Non deve esercitare le attività di cui agli articoli 16, commi 1 e 1-bis e 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a); detta impresa non deve svolgere operazioni di cui agli articoli 16, commi 1 e 1-bis, 18 e 21, comma 1, lettera a), né deve essere compartecipata da altre imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16, commi 1 e 1-bis, 18 e 21, comma 1 lettera a). In caso contrario dovrà dismettere dette attività e compartecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione».*

**2.12**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e risorse proprie».*

**2.13**

TERRACINI, LAURO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 2, dopo le parole: «adeguato personale» sopprimere le parole: «e risorse proprie».*

**2.14**

BOSI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «operazioni portuali» aggiungere le seguenti: «oltre a non aver stipulato al proprio interno, se trattasi di società cooperativa, rapporti di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o di formazione lavoro.».*

**2.15**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 2 sostituire dalle parole: «, non deve esercitare direttamente» fino alle parole: «prima del rilascio dell'autorizzazione» con le altre: «non deve esercitare le attività di cui agli articoli 16, comma 1, 18 e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 16, comma 1, e 18 e 21 comma 1 lettera a) né deve essere compartecipata da altre imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, 18 e 31 comma 1, lettera a). In caso contrario dovrà dismettere dette attività e compartecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione».*

**2.16**

MARINO, MARCHETTI, MANZI, CAPONI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, comma 2, dopo le parole: «e le attività svolte dalle società di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), né deve» aggiungere le seguenti: «essere detenuta direttamente o indirettamente da una o più imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a) e neppure deve».*

**2.17**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 2, dopo le parole: «né deve detenere direttamente» sopprimere la parola: « indirettamente».*

**2.18**

ERROI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 3, dopo le parole: «medesimo comma.», aggiungere le seguenti: «Decorso detto termine, in assenza di diniego motivato, l'autorizzazione si intende concessa.».*

**2.19**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 4, dopo le parole: «rapporto di lavoro» aggiungere le seguenti: «e del trattamento retributivo».*

**2.20**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «e i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge siano eventualmente in esubero strutturale» aggiungere le parole: «dalle Autorità portuali e».*

**2.21**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il penultimo periodo del comma 5 con il seguente: «Dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale situazione di crisi o ristrutturazione aziendale delle imprese di cui agli articoli 16, 17, comma 2 e 5, e 18, sono disciplinate secondo le norme e le procedure di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.».*

**2.22**

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista dal comma 1, potranno rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Nell'ambito delle trattative per la stipula dei CCNL le parti sociali procedono ad individuare anche per le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), legge n. 196/1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della legge 196/1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dal comma 8, articolo 1 della legge 196/1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della legge 196/1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti al comma 2 dell'articolo 4 della legge 196/1997.

Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge 196/1997».

**2.23**

TERRACINI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. L'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5 qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di

lavoro temporaneo prevista al comma 1, potranno rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Nell'ambito delle trattative per la stipula del CCNL dei lavoratori portuali previste al comma 10 le parti sociali procedono ad individuare:

a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge n. 196 del 1997;

b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;

c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;

d) i casi per i quali può essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;

e) le modalità di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997».

#### **2.23-bis**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, potranno rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di lavoro temporaneo previsti dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. In questi casi, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 1 a 11 della legge n. 196 del 1997.».

#### **2.24**

FIRRARELLO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 6, sostituire le parole: «Le imprese di cui ai commi 2 e 5» con le seguenti: «L'impresa di cui al comma 2 e l'Agenzia di cui al comma 5».*

#### **2.25**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) norme per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'Agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;».

**2.26**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 7, sostituire la lettera b) come segue:*

«b) criteri per la determinazione degli organici in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte».

**2.27**

CARPINELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«d) procedure di verifica e di controllo da parte delle Autorità portuali o, laddove non istituite, delle autorità marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate.».

**2.28**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «d) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro».*

**2.29**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sostituire il comma 10, con il seguente:*

«10. Le autorità portuali o, laddove non istituite le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile».

**2.30**

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 10, nel primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente articolo» sopprimere le parole: «nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli aiuti di concessione di cui all'articolo 18.».*

**2.31**

FIRRARELLO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 10, primo periodo, sopprimere dalle parole: «nonché in quelli» fino alle parole: «articolo 18».*

**2.32**

TERRACINI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 10, sopprimere le parole: «e ai soci lavoratori di cooperative».*

**2.33**

CASTELLI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 10, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**2.34**

FIRRARELLO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 10, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

**2.35**

ERROI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, al comma 10, sopprimere il secondo e l'ultimo periodo.*

**2.36**

TERRACINI, LAURO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le autorità portuali esercitano le competenze contenute nel presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la Commissione consultiva. Le autorità marittime esercitano le competenze contenute nel presente articolo sentita la Commissione consultiva».

*Conseguentemente al capoverso 11 le parole da: «Alla scadenza» fino alle parole: «legge 27 febbraio 1998, n. 30» sono soppresse.*

**2.37**

IL GOVERNO

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, sopprimere il comma 11.*

**2.38**

CASTELLI

*Al comma 1, nell'articolo 17 richiamato, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Nei porti dove l'attività della nautica da diporto ha sostituito in tutto o in parte l'attività commerciale, l'Autorità portuale o, laddove non istituita l'Autorità marittima, al fine di soddisfare prioritari principi sociali, dovrà agevolare l'assegnazione di aree in concessione alle predette Compagnie portuali su cui esercitare i servizi connessi alla nautica da diporto».

**2.39**

IL RELATORE

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire condizioni di pari opportunità per l'accesso ad una procedura di gara aperta alle imprese comunitarie, come previsto dal comma 2 del presente articolo, ed in relazione alla piena attuazione della legge n. 84 del 28 gennaio 1994, si concedono, a titolo di sanatoria, i benefici previsti dalla legge n. 58 del 24 marzo 1990, ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 21 lettera b) della citata legge n. 84 del 28 gennaio 1994, che ne abbiano maturato i requisiti al 31 dicembre 1995».

**2.40**

BESSO CORDERO, ERROI, MAZZUCA POGGIOLINI, ROGNONI

*Al comma 1, all'articolo 17 richiamato, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. La presente disciplina, che regola la fornitura del lavoro portuale temporaneo, opera in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 18 giugno 1997, n. 196, che pertanto non trovano applicazioni. Le parti sociali individueranno nella contrattazione collettiva le figure professionali, non operanti direttamente nell'ambito delle operazioni portuali, cui sono applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 196 del 1997».

**2.41**

SARTO

*Al comma 1, dopo il comma 11, dell'articolo 17 sostituito, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra le imprese italiane e quelle comunitarie che concorrono all'erogazione delle prestazioni previste dal comma 1 si concede alle imprese di cui all'articolo 21 comma b) il beneficio del prepensionamento a sanatoria sulla base della legge n. 58 del 1990 a quei soci lavoratori che hanno maturato il diritto al 31 dicembre 1995 in ottemperanza all'articolo 27/c. 7 della presente legge».

**2.42**

ERROI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il decreto previsto dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I regolamenti di cui al comma 7 del medesimo articolo sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.43**

BORNACIN, RAGNO, MEDURI, DE CORATO

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**2.44**

FIRRARELLO

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**2.45**

LAURO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppressa la parola: "direttamente"»

**2.46**

FIRRARELLO

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**256ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO*La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C09ª, 0113ª)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che il ministro Jervolino Russo gli ha testè comunicato che – a causa di imprevisti, improrogabili impegni di governo connessi alla crisi in atto nei Balcani– non potrà intervenire all'odierna seduta, convocata per il programmato seguito dell'audizione sulla recrudescenza di fenomeni di criminalità nelle campagne. Desidera altresì ricordare che il Ministro dell'interno (che ha espresso il suo rammarico per l'imprevisto determinatosi) aveva comunque assicurato più volte disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione, per la conclusione della predetta audizione, ma che non era stato possibile concordare una data, essendo la Commissione impegnata nell'esame del decreto-legge n. 43, in materia di settore lattiero-caseario.

La Commissione prende atto.

Il senatore FIGURELLI segnala che dovrebbe comunque essersi verificato un fatto nuovo di ordine positivo, di interesse rispetto ai temi oggetto dell'audizione: precisa in particolare che dovrebbe essere stata diramata alle forze dell'ordine un'apposita circolare sulla materia, che ritiene possa essere opportunamente acquisita ai lavori della Commissione.

Dopo che il PRESIDENTE ha chiesto se si tratti di circolare amministrativa o di direttiva (che potrebbe essere problematico acquisire, come già verificatosi in passato), il senatore FIGURELLI ribadisce trattarsi di una circolare, che in parte, a suo avviso, già recepirebbe alcune delle istanze emerse nell'audizione.

Il senatore RECCIA, nell'auspicare che il Ministro dell'interno possa quanto prima partecipare ai lavori della Commissione, ribadisce che la programmata audizione sarà utile anche al fine di dissipare dubbi che possano sorgere, a suo avviso in relazione ad alcune iniziative assunte dal Ministero dell'interno.

Il Presidente SCIVOLETTO alla luce del dibattito testè svoltosi, assicura che richiederà tempestivamente al Ministro dell'interno la trasmissione della circolare dianzi indicata, al fine di consentire ai senatori di prenderne visione in vista del programmato seguito dell'audizione (da concordare quanto prima).

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**234ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione DANESE.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3903) Disposizioni in materia di navigazione satellitare**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il senatore WILDE concorda sul rilievo che il sistema di navigazione satellitare assume nel contesto europeo, anche per le implicazioni di carattere strategico relative alla possibilità di sviluppare una autonoma capacità europea di controllo dei sistemi di posizionamento e navigazione. Tuttavia, considera frammentario e lacunoso il testo del disegno di legge in esame, che appare limitato ai soli aspetti finanziari. Occorrerebbe compiere invece una attenta valutazione della reale situazione di mercato che viene a presentarsi per il sistema di navigazione satellitare ed in particolare per i rapporti con il sistema degli USA. Non vi è chiarezza, inoltre, sul dimensionamento finanziario e organizzativo a livello europeo: sono percepibili, infatti, le resistenze di alcuni paesi, anche in relazione alle prospettive di redditività del sistema.

È dell'avviso, inoltre, che sia cruciale tener conto del ruolo dell'industria soprattutto in riferimento alle possibilità di intervento dell'industria nazionale; ciò allo scopo di evitare che i finanziamenti previsti siano interamente gestiti da Finmeccanica, mentre sarebbe opportuno creare spazi per le piccole e medie imprese del settore. Infine, ritiene che il livello istituzionale di riferimento per i progetti di navigazione satellitare debba essere quello della Presidenza del Consiglio, al fine di determina-

re le condizioni di un coordinamento degli interventi, anche finanziari, attraverso un apposito fondo, in linea con quanto già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del novembre dello scorso anno.

Il senatore MUNGARI chiede che la seduta sia sospesa per consentire ad alcuni senatori del suo Gruppo di poter intervenire nella discussione generale.

Non essendovi obiezioni, la seduta viene sospesa.

*La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 15,30.*

Il senatore TRAVAGLIA concorda sulla importanza, anche di carattere strategico e industriale, delle norme contenute nel disegno di legge in titolo. Proprio per tale ragione ritiene, però, che sarebbe opportuno approfondire in modo adeguato la materia trattata, anche attraverso lo svolgimento di audizioni dei responsabili degli enti interessati. Ricorda, in particolare, che già in passato si aprì in Commissione una discussione sulla gestione dell'Agenzia spaziale italiana, che potrebbe essere ripresa nel momento in cui si esaminano norme di finanziamento a favore di tale organismo.

A suo avviso, inoltre, dovrebbe essere chiarito il ruolo che l'Italia assumerà nei progetti europei, anche in considerazione della rilevanza dei finanziamenti e attraverso quali regole si definiscono le competenze rispettive dell'ASI e dell'ENAV, allo scopo di evitare possibili conflitti. Il disegno di legge in esame, infatti, ha un contenuto eccessivamente limitato, che rischia di alimentare talune ambiguità e comunque di non risolvere il problema, già sollevato in sede di esame del provvedimento sulle attività produttive, del rapporto dei finanziamenti previsti con quanto stabilito dal piano spaziale nazionale.

Il relatore LARIZZA precisa che l'esigenza di uno specifico approfondimento sugli impegni italiani nei progetti europei in campo spaziale era stata sollevata già al momento dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri istitutivo del Comitato di coordinamento. Appare legittima, pertanto, la richiesta di acquisire ulteriori elementi di valutazione in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo. D'altra parte, bisogna considerare che il provvedimento si limita a prevedere una prima parte di finanziamenti per progetti che avranno sicuramente necessità di ulteriori interventi nel futuro e che anche le questioni concernenti le competenze dei diversi organismi ed il ruolo dell'Italia potranno essere approfondite successivamente.

Occorre tener conto, infatti, della opportunità di giungere all'approvazione del disegno di legge, almeno in un ramo del Parlamento, prima della riunione del Consiglio europeo dei ministri dei trasporti prevista per la metà di giugno, al fine di rafforzare la posizione del Governo in quella sede. Propone, pertanto, di concludere tempestivamente l'esame in Commissione, proseguendo, contestualmente, nelle forme idonee,

l'approfondimento dell'intera materia anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni. In particolare, dovrebbero essere ascoltati i rappresentanti dell'ASI, dell'ENAV, nonché il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato a coordinare il Comitato di ministri.

Ribadisce, infine, la necessità di precisare il rapporto tra i finanziamenti previsti dal provvedimento ed il piano spaziale nazionale, nonché la finalizzazione delle risorse da attribuire all'ENAV, anche attraverso l'approvazione di uno specifico emendamento.

Il sottosegretario DANESE, pur comprendendo l'esigenza sollevata di approfondire in modo adeguato le diverse implicazioni del disegno di legge, conferma che l'approvazione del provvedimento prima della prossima riunione del Consiglio europeo dei ministri dei trasporti, consentirebbe al Governo di presentarsi a quell'appuntamento con maggiore credibilità, anche con riferimento alla richiesta di stabilire a Roma la sede dell'agenzia spaziale europea. Occorre tener conto, peraltro, delle posizioni di altri paesi europei al fine di operare per valorizzare pienamente il ruolo che può assumere in prospettiva l'industria italiana del settore.

Quanto alle esigenze di coordinamento, ricorda che proprio allo scopo di superare le possibili difficoltà derivanti dalla esistenza di una molteplicità di soggetti privati e di amministrazioni pubbliche interessate a vario titolo alla materia, è stato istituito un comitato di ministri ed un gruppo di lavoro di carattere tecnico con il compito di seguire le diverse fasi di definizione e di attuazione di progetti europei.

Precisa, infine, che è interesse del Governo ottenere il più ampio consenso possibile sul testo in esame, anche in considerazione del fatto che non sono emerse da alcuna forza politica obiezioni di fondo rispetto alla opportunità che l'Italia partecipi in modo rilevante ai progetti europei in campo spaziale.

Il senatore TRAVAGLIA conferma la propria richiesta di prevedere ulteriori momenti di approfondimento da svolgersi prima della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti. Non crede, infatti, che le esigenze richiamate dal relatore e dal rappresentante del Governo debbano impedire al Parlamento di esaminare le norme proposte con il dovuto grado di consapevolezza.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di martedì 11 maggio e di procedere nel frattempo ad acquisire ulteriori elementi di informazione sul contenuto del disegno di legge attraverso l'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato a coordinare il Comitato di ministri nonché attraverso lo svolgimento di incontri con i rappresentanti dell'ASI, dell'ENAV e dell'Agenzia spaziale europea.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI, MERCOLEDÌ  
5 MAGGIO*

Il presidente CAPONI comunica che la seduta di domani, mercoledì 5 maggio, già prevista alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO*

Il presidente CAPONI avverte, altresì, che la seduta convocata per giovedì 6 maggio alle ore 15 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**339<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Viviani.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3103) SMURAGLIA ed altri. – Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile 1999.

Il PRESIDENTE avverte che sostituirà il relatore Michele DE LUCA, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VIVIANI osserva che il Governo riconosce la fondatezza del problema oggetto del provvedimento in titolo e richiama l'attenzione sull'opportunità di un intervento di coordinamento del testo, volto ad accorpate in un unico articolo i due articoli dei quali si compone il disegno di legge n. 3103.

Il PRESIDENTE, preso atto della proposta di coordinamento avanzata dal Sottosegretario, propone di concludere entro domani la discussione generale e di procedere alle repliche entro lo stesso termine.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2761) COSTA. – Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 aprile 1999.

La relatrice PILONI annuncia la presentazione di un suo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1, che si propone di accogliere alcuni dei rilievi espressi nel corso del dibattito svoltosi la scorsa settimana presso la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, conclusosi con la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge in titolo. L'emendamento è inteso a riformulare il testo del comma 1, prevedendo che alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti venga conferita la facoltà di procedere alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici liquidati ai propri iscritti precedentemente al 1° gennaio 1996, nel limite del 15 per cento, e di elevare fino al 6 per cento il coefficiente di moltiplicazione di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 21 del 1986.

Il sottosegretario VIVIANI fa presente che la rivalutazione dei trattamenti pensionistici prevista dal disegno di legge in titolo, ancorché priva di effetti immediati a carico del bilancio dello Stato, va nel senso opposto agli indirizzi generali del Governo in materia previdenziale e, soprattutto, può determinare effetti emulativi nei confronti di altre casse di previdenza privatizzate, con conseguenze negative sugli equilibri economico-finanziari di medio e lungo periodo delle stesse.

Il senatore TAPPARO osserva, con riferimento ai rilievi del rappresentante del Governo, che la categoria dei dottori commercialisti rientra nel novero di quelle professionalità che, rispondendo alla crescente domanda di servizi amministrativi e tecnici da parte delle imprese, sono suscettibili in futuro di un incremento quantitativo, tale da assicurare presumibilmente un flusso contributivo idoneo a mantenere l'equilibrio economico-finanziario della cassa previdenziale di appartenenza, anche nel lungo periodo. Per questo profilo, dunque, le preoccupazioni espresse dal sottosegretario Viviani potrebbero essere ridimensionate. Analogamente, non si dovrebbe sopravvalutare il rischio di effetti imitativi da parte di altre categorie, mentre occorre considerare con attenzione la necessità di assicurare aspettative di pensione tali da creare un contesto di serenità allo svolgimento dell'attività professionale, indispensabile affinché essa venga esercitata con correttezza e in modo vantaggioso per gli utenti, e in particolare per le piccole imprese, i cui costi di esercizio devono essere proporzionati alla dimensione aziendale.

Il senatore DUVA concorda con le osservazioni del senatore Tapparo, che ha richiamato con equilibrio l'esigenza di non spingere una categoria di professionisti a compensare una posizione previdenziale

meno favorevole con ritocchi verso l'alto delle tariffe professionali, pregiudizievoli soprattutto per le imprese, o, peggio ancora, con comportamenti volti a sottrarsi agli obblighi fiscali. Richiama quindi l'attenzione del rappresentante del Governo sul contenuto del disegno di legge, finalizzato a rideterminare la misura minima dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti con il fine di prevenire l'estensione di un contenzioso che vedrebbe presumibilmente soccombente, nella maggior parte dei casi, la Cassa: l'impatto economico del provvedimento va valutato anche sotto questo profilo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(3230) MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense*

*(3231) MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense*

*(3483) CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense*

*(400) PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

**- e petizione n. 509 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 27 aprile 1999.

Il PRESIDENTE, constatato che non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, propone di conferire al relatore Roberto Napoli l'incarico di redigere uno schema di testo unificato, con il concorso del relatore Gruosso per la parte relativa alla materia disciplinata dal disegno di legge n. 400.

Il relatore Roberto NAPOLI concorda con la proposta del Presidente, che integra nel senso di prevedere, dopo la presentazione dello schema di testo unificato, lo svolgimento su di esso di un breve ciclo di audizioni. Si riserva, a tale proposito, di formulare una specifica proposta sui soggetti da ascoltare.

Dopo che il PRESIDENTE e il relatore GRUOSSO hanno dichiarato di concordare con la proposta di procedere ad alcune audizioni, viene conferito ai relatori Roberto Napoli e Gruosso l'incarico di predisporre uno schema di testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**241<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(1397-B) MEDURI ed altri.** – *Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTELEONE, il quale osserva come il testo approvato in prima lettura dalla Commissione in sede deliberante – mirante ad introdurre una norma derogatoria per l'assegnazione della titolarità della farmacia a vantaggio di un numero assai limitato di gestori ultrasessantenni ingiustamente penalizzati dai ritardi e dalle inadempienze delle regioni nell'espletamento dei concorsi – abbia subito un sostanziale stravolgimento in sede di esame presso la Camera dei deputati, la quale ha approvato una normativa che prevede una procedura concorsuale straordinaria per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti. Ancorché la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento riservi una particolare salvaguardia alle posizioni dei gestori provvisori, tra i quali quelli interessati dal testo approvato dal Senato, essa solleva fondate perplessità, tali da suggerire l'opportunità di fare ritorno alla formulazione originaria, ampliandola al fine di tener conto di poche altre situazioni meritevoli di urgente tutela. Al riguardo occorre riconoscere ai gestori provvisori il merito di avere per anni assicurato l'espletamento del servizio farmaceutico, spesso in zone disagiate, nelle more delle difficoltà amministrative collegate all'indizione e all'espletamento delle nuove procedure concorsuali introdotte dalla legge n. 362 del 1991. Sulla base di tale considerazione appare opportuno reintrodurre una formulazione dell'articolo 1 che attribuisca ai farmacisti che ge-

stiscono da almeno tre anni una farmacia urbana e rurale in via provvisoria il diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia purché non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede; riprendendo il testo approvato dal Senato, dal beneficio dovrebbe essere escluso il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni; inoltre le domande debitamente documentate dovranno pervenire alle regioni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e l'accertamento dei requisiti e delle condizioni richiesti dovrà essere effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande, volendosi con tali disposizioni impedire che situazioni di precariato possano protrarsi per inerzia dei potenziali interessati o delle amministrazioni competenti.

Il relatore Monteleone precisa che il termine triennale di gestione provvisoria idoneo al riconoscimento del beneficio riproduce quello previsto dall'articolo 14 della citata legge n. 362; diversamente da tale legge, in questo caso verrebbe esclusa la possibilità che il termine di gestione possa essere computato anche sommando servizi prestati in qualità di direttore o collaboratore di farmacie, e ciò al fine di attribuire esclusiva rilevanza all'effettivo periodo di gestione provvisoria. Peraltro, il termine triennale potrebbe eventualmente essere elevato a cinque anni, tenuto conto che la quasi totalità dei gestori hanno un'anzianità superiore a tre anni.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BERNASCONI condivide l'opportunità, testé richiamata dal relatore, di tornare sostanzialmente al testo approvato dal Senato in prima lettura, volto a attribuire un giusto beneficio a quei gestori provvisori di farmacie che si vedrebbero esclusi dalla partecipazione ai concorsi per superamento del limite di età a causa di inerzie e inadempienze di carattere amministrativo. Occorre peraltro aver presente che il regime di provvisorietà trova applicazione soltanto in alcune regioni e che in taluni casi appaiono piuttosto discutibili, sotto il profilo della garanzia della necessaria professionalità, i criteri con cui si procede alla assegnazione in gestione provvisoria: risulta pertanto evidente l'esigenza di evitare una sanatoria di carattere troppo esteso, che si porrebbe oltretutto in aperto contrasto con la legge n. 362 del 1991 che ha stabilito nuove procedure concorsuali per l'assegnazione delle farmacie. Il provvedimento in esame deve pertanto avere ad oggetto una fascia limitata di soggetti, procedendo, secondo le indicazioni fornite dal relatore, ad un moderato ampliamento dei casi contemplati dal testo originariamente approvato dal Senato, anche tenendo conto del fatto che ormai quasi tutte le regioni hanno avviato le procedure concorsuali.

La senatrice Bernasconi coglie infine l'occasione per auspicare che la Commissione proceda nell'esame del disegno di legge in titolo in un clima di serenità e di attenzione agli interessi collettivi, clima che è stato in qualche misura offuscato dall'episodio verificatosi nella scorsa settimana, quando, in sede di esame dei disegni di legge nn. 256 e connessi, sui quali ella è relatrice, l'esito della votazione relativa alla proposta

di disgiungere alcuni disegni di legge in materia di esercizio farmaceutico è stato pesantemente influenzato da alcune sostituzioni di senatori assenti da parte di senatori calabresi presumibilmente dettate da interessi di carattere localistico.

Il senatore MEDURI, con riferimento all'episodio da ultimo richiamato dalla senatrice Bernasconi, rileva che in Calabria vi è una sola farmacia gestita in regime di provvisorietà e assicura che quanto avvenuto non deve essere inteso come una mancanza di riguardo alla Commissione o alla stessa senatrice Bernasconi, della quale egli apprezza la competenza e la sensibilità politica, quanto piuttosto come esclusivamente determinato dalla preoccupazione di evitare un'insostenibile dilatazione dei tempi di esame che il disegno di legge n. 1397-B avrebbe subito nell'ipotesi di una sua congiunzione con provvedimenti recanti una riforma di ordine generale dell'esercizio farmaceutico. In effetti, il provvedimento in esame costituisce non una sanatoria ma una mera derogatoria alla normativa vigente necessitata da ragioni di equità nei confronti di soggetti che sarebbero altrimenti ingiustamente penalizzati dall'inerzia delle regioni nell'espletamento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi vacanti. Nel merito, peraltro, appare del tutto condivisibile la posizione espressa dalla senatrice Bernasconi circa l'opportunità di riprendere il testo originario del disegno di legge ampliandone limitatamente il contenuto: dalle otto situazioni inizialmente prese in considerazione si passerebbe a circa venticinque, delle quali soltanto una riguarderebbe una gestione provvisoria di durata inferiore a cinque anni.

Il senatore Meduri concorda infine sull'esigenza di esaminare il testo in un clima di serena collaborazione, e a tal proposito propone di chiedere che il disegno di legge venga assegnato in sede deliberante, al fine di assicurarne un più tempestivo *iter*.

Il senatore TOMASSINI, premesso che in ordine all'impostazione del disegno di legge in esame la Commissione si era ovviamente espressa in sede di prima lettura e che peraltro le radicali modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non possono essere del tutto trascurate, dichiara che il Gruppo Forza Italia giudica il provvedimento doveroso e necessario, nonché sostanzialmente in linea con il principio di assegnare la titolarità delle farmacie ai soggetti che abbiano determinati requisiti ritenuti sufficienti. In questa prospettiva appare condivisibile la riformulazione proposta dal relatore, che rappresenta una equilibrata via intermedia tra il testo originariamente licenziato dalla Commissione e le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CAMPUS, nel condividere la proposta formulata dal relatore, che torna a limitare ad un numero assai ristretto la platea dei soggetti interessati dal provvedimento in esame, sottolinea per altro verso l'esigenza di ribadire il principio della assegnazione per concorso delle farmacie scoperte, il cui numero è attualmente pari a 1.064. In tale ottica risulta in particolare inaccettabile la disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 1 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che

prevede la possibilità di prescindere dal limite di età, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 362 del 1991, per la partecipazione al concorso per la copertura delle sedi vacanti. Piuttosto, potrebbe essere opportuno integrare la formulazione proposta dal relatore con un richiamo all'esigenza che le sedi al momento scoperte siano al più presto messe a concorso, eventualmente utilizzando i poteri sostitutivi del Governo in caso di inadempienze da parte delle regioni nell'espletamento delle relative procedure.

Il senatore Baldassare LAURIA concorda con l'opportunità dell'emendamento preannunciato dal relatore e ritiene non condivisibili le preoccupazioni circa gli insormontabili ostacoli che incontrerebbe alla Camera una riformulazione complessiva del testo da parte del Senato; sono infatti a suo parere evidenti le motivazioni di razionalità e di interesse pubblico che consigliano una riformulazione più snella dell'articolo 1.

Concorda altresì il senatore MANARA il quale si associa alle valutazioni da più parti formulate circa la necessità di prevedere strumenti realmente cogenti per lo svolgimento dei concorsi.

Dopo un intervento del senatore BRUNI, il quale auspica una serena riconsiderazione dell'attuale normativa sui concorsi, il senatore DE ANNA si associa alle considerazioni circa la necessità, da un lato, di salvaguardare, con gli opportuni ampliamenti, l'impianto originario del disegno di legge che era diretto a salvaguardare le aspettative di una categoria meritoria e, dall'altro, di evitare che una modifica troppo radicale del testo trasmesso dalla Camera dei deputati determini una improduttiva *navette* tra i due rami del Parlamento.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore MONTELEONE osserva come dal dibattito sia emersa la consapevolezza tanto della opportunità di un allargamento dell'originario impianto del disegno di legge, tale da tutelare categorie che hanno sicuramente maturato aspettative giustificate, quanto della necessità di assicurare finalmente l'avvio in tutte le regioni delle procedure di concorso per l'attribuzione delle sedi vacanti, procedure il cui ritardo, ora che finalmente esistono tutti i parametri per svolgere le prove concorsuali, non appare più giustificabile.

A questo proposito egli preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO esprime in primo luogo vivo apprezzamento per la serietà del dibattito che dimostra come l'ampia partecipazione al voto della scorsa seduta sia stata determinata non dalla difesa di interessi corporativi, ma dalla consapevolezza della delicatezza del problema in oggetto e della necessità di tutelare tanto le legittime aspettative dei farmacisti quanto gli interessi dei cittadini. Egli ricorda

che il disegno di legge originariamente presentato dal senatore Meduri, di contenuto del resto analogo ad un testo da lui presentato alla Camera dei deputati, aveva lo scopo di evitare che professionisti di valore, i quali per lungo tempo avevano retto sedi farmaceutiche anche disagiate, fossero esclusi per limiti di età dalla partecipazione ai concorsi a causa dell'antica inadempienza delle regioni che avevano ritardato a bandirli. Del resto, a suo parere, la partecipazione degli ultrasessantenni ai concorsi poteva essere considerata ammissibile anche a legislazione vigente, anche se le contrarie pronunce di alcuni tribunali amministrativi regionali rendevano opportuno risolvere il problema in via legislativa.

Nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati del testo approvato dal Senato, però, è apparso evidente che, per motivi di equità, non si poteva non tenere conto delle aspettative di tutta una serie di operatori che erano stati danneggiati dal grave ritardo nell'indizione dei concorsi.

Il Governo, nel farsi carico di questa esigenza, ha però inteso non derogare al principio del concorso ed è per questo che, fermo restando lo svolgimento dei concorsi ordinari, per le sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione è stato previsto uno speciale concorso per soli titoli.

Il Governo è comunque disponibile a fornire la sua piena collaborazione alla Commissione per una definizione del testo che salvaguardi i principi di giustizia e gli interessi in gioco, ribadendo peraltro la necessità che l'esame si svolga in tempi per quanto possibile contenuti.

Nel ricordare poi – con riferimento alle osservazioni da più parti svolte circa la necessità di individuare strumenti per imporre alle regioni un rapido svolgimento dei concorsi – che già la legge n. 362 del 1991 prevede un potere sostitutivo del Governo, potere che egli si impegna se necessario ad attivare, esprime parere favorevole sulla proposta di trasferimento alla sede deliberante.

Concordando la Commissione sulla proposta di trasferimento di sede, il presidente CARELLA si riserva di acquisire il parere dei Gruppi non presenti in Aula.

Il Presidente fissa altresì il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13,00 di martedì 11 maggio 1999.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(3914) Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo**

(Rimessione all'Assemblea)

Il presidente CARELLA comunica che i senatori Tomassini, De Anna, Camber, Bruni e Baldassare Lauria hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, che il disegno di legge in titolo sia discusso e votato dall'Assemblea.

L'esame del provvedimento proseguirà pertanto in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3914) Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo**

(Esame e rinvio)

Data per acquisita la relazione introduttiva già svolta dal senatore Mignone, il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPUS rileva come desti stupore e si presti ad una facile ironia la decisione del Governo di presentare un disegno di legge che ha come contenuto l'obbligo che le etichette delle bevande confezionate in lattine aventi dispositivi di apertura a strappo riportino, a carattere indelebili, chiaramente leggibili e facilmente visibili, l'indicazione: «Pulire la superficie del coperchio prima di aprire ed evitare di bere direttamente dalla lattina». Sin troppo evidente risulta l'opportunità di utilizzare in questo caso lo strumento regolamentare, tanto da far sorgere il sospetto che la vera intenzione del Governo sia quella di affossare un provvedimento normativo che, ove si facesse effettivamente carico delle esigenze di igiene a tutela della salute pubblica, potrebbe risultare in contrasto con gli interessi della grande industria. Al riguardo il senatore Campus preannuncia, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, la presentazione di emendamenti volti a farsi carico delle richiamate esigenze, in particolare prevedendo l'utilizzazione obbligatoria di un apposito coperchio per le bevande confezionate in lattina con apertura a strappo.

Il senatore DE ANNA sottolinea che l'esame di un disegno di legge come quello in titolo non può non sminuire il ruolo dell'istituzione parlamentare e dei singoli senatori, oltre a porsi in paradossale contrasto con una prassi in cui invece interventi normativi di grande momento – basti pensare alla riforma del Sistema sanitario nazionale in corso d'opera – vengono realizzati a colpi di decretazione delegata. Considerazioni siffatte sono state alla base della richiesta, da lui sottoscritta, di trasferimento dell'esame del disegno di legge in titolo alla sede referente.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13,05 alle 13,10 sulla programmazione dei lavori della Commissione.

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0054<sup>o</sup>) (R048 000, B40<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver ricordato che una delegazione della Commissione incontrerà a Bari il prossimo 10 maggio le istituzioni di quella regione, comunica che, a seguito della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi testé tenutasi, il programma dei lavori della Commissione è stato integrato inserendo l'esame dei seguenti disegni di legge:

ddl S. 3599-B – federalismo fiscale (parere alla 6<sup>a</sup> commissione del Senato);

ddl S. 3593-B – incentivi occupazione (pareri alle commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> del Senato) (*subordinatamente all'effettiva assegnazione*);

ddl C. 5955 – potenziamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco (parere alla I commissione della Camera).

Prende atto la Commissione.

Il Presidente Mario PEPE comunica inoltre che è stata positivamente valutata l'ipotesi di un'indagine conoscitiva, da svolgere in tempi

assai brevi, che affronti il tema della transizione dal federalismo amministrativo allo Stato federale.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) esprime apprezzamento per tale iniziativa, sottolineando l'esigenza che l'indagine si svolga con un taglio rigorosamente mirato al concreto obiettivo di esprimere un approfondito parere sulle proposte di legge di revisione costituzionale e, in particolare, sul disegno di legge d'iniziativa del Governo.

La Commissione quindi dà mandato al Presidente di richiedere alle Presidenze delle due Camere le necessarie autorizzazioni, predisponendo anche il programma dell'indagine.

*La seduta termina alle ore 13,20.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,20.*

#### AUDIZIONI

**Audizione del Presidente della Regione Lazio, Pietro Badaloni, sul tema: «Livelli di governo delle aree metropolitane e prospettive di uno specifico assetto istituzionale della città di Roma»**

*(Ai sensi dell'articolo 143, 2° comma, del regolamento della Camera dei deputati - Svolgimento e conclusione)*

(R033 004, B40°, 0023°) (R047 000, B40°, 0007°)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Così rimane stabilito. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Pietro BADALONI, *Presidente della Regione Lazio*, svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Prendono quindi la parola, per svolgere ulteriori considerazioni e porre domande, il Presidente Mario PEPE, i senatori Vittorio PAROLA (DS), Renzo GUBERT (Misto-UPD), Tarcisio ANDREOLLI (PPI), Giorgio BORNACIN (AN), e il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U).

Risponde ai quesiti posti Pietro BADALONI.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia l'intervenuto e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del Presidente della Provincia di Roma, Silvano Moffa, sul tema: «Livelli di governo delle aree metropolitane e prospettive di uno specifico assetto istituzionale della città di Roma»**

*(Ai sensi dell'articolo 143, 2° comma, del regolamento della Camera dei deputati - Svolgimento e conclusione).*  
(R047 000, B40<sup>a</sup>, 0007°)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito. Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Silvano MOFFA, *Presidente della Provincia di Roma*, svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Prendono quindi la parola, per svolgere ulteriori considerazioni e porre domande, il Presidente Mario PEPE, il senatore Vittorio PAROLA (DS), il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), e il senatore Giorgio BORNACIN (AN).

Risponde ai quesiti posti Silvano MOFFA.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia l'intervenuto e dichiara conclusa l'audizione

*La seduta termina alle ore 14,45.*

*Presidenza del Presidente*

Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (S. 3599-B)** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica)  
(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il deputato Gabriele FRIGATO (PD-U), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, per la terza volta, il parere sul

cosiddetto collegato fiscale fuori sessione, modificato dalla Camera lo scorso 29 aprile dopo l'approvazione – in prima lettura – da parte del Senato, a cui il provvedimento ritorna ora per l'approvazione definitiva.

Dopo essersi richiamato al parere recentemente espresso alla Commissione finanze della Camera, il relatore si sofferma brevemente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati; in particolare le più rilevanti novità concernono, per quanto attiene alle competenze della Commissione, le disposizioni in materia di federalismo fiscale (articolo 10). Si prevede, infatti, che la compartecipazione regionale all'IRPEF sia non inferiore all'1,5 per cento (mentre precedentemente si stabiliva un'aliquota massima del 2 per cento e nessuna aliquota minima); inoltre, si precisa che le diverse compartecipazioni saranno riferite alle rispettive basi imponibili regionali (comma 1, lettera b). Con riferimento ai meccanismi perequativi (comma 1, lettera d) si prevede che essi siano in funzione anche «della capacità di recupero dell'evasione fiscale» e si esplicita la finalità di consentire a tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie funzioni, garantendo livelli minimi essenziali uniformi in tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle capacità fiscali insufficienti e dell'esigenza di superare gli squilibri socio-economici territoriali. Si contempla, inoltre, una revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali (comma 1, lettera f). Nella lettera l) del citato comma si prevede una revisione del trattamento fiscale dei contributi sanitari volontari e contrattuali. Le regioni potranno inoltre partecipare all'attività di accertamento, come già avviene per i comuni (comma 1, lettera n), e, nel caso di regioni di confine, avranno facoltà, nel rispetto della normativa comunitaria, di ridurre l'accisa sulle benzine, anche in modo differenziato nei vari comuni del proprio territorio.

In conclusione, alla luce dell'indubbio, ulteriore miglioramento del testo, sostanzialmente in linea con le indicazioni date dalla Commissione, il relatore formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*Intervengono il Presidente dell'INPGI, dottor Gabriele CESCUTTI, il direttore generale, dottor Arsenio TORTORA, ed il consigliere dottoressa Rossana Pace; i rappresentanti del Coordinamento giornalisti precari della RAI, dottori Laura TROVELLESI, Amedeo RICUCCI e Paola NAPPI.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0098<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0052<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dà conto alla Commissione di una lettera pervenutagli oggi dal Presidente della Camera, relativa ad altra lettera inviata dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, al Presidente della RAI. Esse si riferiscono ad una nota diramata dalla RAI dopo la seduta della Commissione di giovedì 29 aprile scorso, riferita alla relazione svolta dal senatore Semenza-

to in quella sede, della quale gli aveva dato notizia ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Manifesta la propria soddisfazione per l'iniziativa dei Presidenti delle Camere, che riporta alle sedi istituzionali i rapporti tra la Commissione e la RAI.

Il senatore Massimo BALDINI (FI) si associa alle considerazioni del Presidente.

**Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e la Rai** (rel. Semenzato);

**Audizione di rappresentanti dell'INPGI,**

**Audizione di rappresentanti del Coordinamento dei giornalisti precari delle reti RAI.**

La Commissione procede alle audizioni in titolo.  
(R050 001, B60<sup>a</sup>, 0031<sup>a</sup>)

*(Sono introdotti i rappresentanti dell'INPGI).*

Dopo che il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), *relatore*, ha formulato alcuni quesiti, il Presidente dell'INPGI, Gabriele CESCUTTI, dà risposta, quesiti e svolge alcune considerazioni, integrate da dati.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, i senatori Antonio FALOMI (DS), Stefano SEMENZATO (Verdi), Massimo BALDINI (FI). Ad essi replicano, con ripetuti interventi, il Presidente dell'INPGI, Gabriele CESCUTTI, ed il direttore generale, Arsenio TORTORA. Interviene altresì la dottoressa Rossana PACE.

*(I rappresentanti dell'INPGI si allontanano. Sono introdotti i rappresentanti del coordinamento dei giornalisti precari delle reti RAI).*

La dottoressa Laua TROVELLESI svolge una relazione introduttiva. Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, i senatori Stefano SEMENZATO (Verdi), Massimo BALDINI (FI), Antonio FALOMI (DS), ed il deputato Maria Chiara ACCIARINI (DS-U).

Ad essi replicano, con ripetuti interventi, i dottori Amedeo RICUCI, Paola NAPPI e Laura TROVELLESI.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi concluse le audizioni in titolo, e ricorda che la Commissione è convocata per domani, mercoledì 5 maggio, alle 14.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**47<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

**Comunicazioni del Presidente e discussione sulle linee programmatiche della  
Commissione**

(A008 000, B53<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

Il presidente DEL TURCO svolge un intervento sulle linee programmatiche e metodologiche da adottare nel prosieguo dell'attività della Commissione.

Si apre quindi un dibattito cui prendono parte il deputato GAMBALLE, il senatore PERUZZOTTI, il deputato NERI, il senatore CENTARO, nonché i deputati LUMIA, VENDOLA e MANCUSO.

Su proposta del PRESIDENTE, il seguito della discussione viene quindi rinviato alla prossima seduta che verrà convocata per martedì 11 maggio 1999 alle ore 10,30.

**Convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei  
Gruppi parlamentari**

(R029 000, B53<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Il presidente DEL TURCO avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato alle ore 14 di giovedì 6 maggio 1999.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

52ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*Interviene il sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, dottore Claudio Caron.*

*La seduta ha inizio alle ore 20,15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B68ª, 0030ª)

Il presidente Michele DE LUCA propone il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda ed il collegamento viene attivato.

**PROCEDURA INFORMATIVA**

**Sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: audizione del sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale, dottor Claudio Caron.**  
(R046 001, B68ª, 0002ª)

Il presidente Michele DE LUCA, dopo avere rivolto un cordiale saluto al sottosegretario Caron intervenuto in rappresentanza del Ministro Bassolino, si sofferma ad illustrare le ragioni della procedura informativa, che si riallaccia alle relazioni all'Assemblea, precedentemente approvate dalla Commissione, sul sistema pensionistico e sul riordino degli enti previdenziali. Le conclusioni di quest'ultime relazioni discusse dall'Assemblea senatoriale, sono state recepite con l'approvazione

dell'articolo sul riordino degli enti pubblici previdenziali nel disegno di legge collegato ordinamentale alla legge finanziaria.

Il provvedimento passato all'esame della Camera, comprende criteri specifici nella delega al Governo per il riordino di alcuni aspetti funzionali ed organizzativi dell'Inail.

Occorre, inoltre, - egli aggiunge - affrontare le questioni sollevate sul monopolio dell'Inail, chiarendo se si debba considerare l'attività dell'istituto nel suo complesso o scorporarne una parte; se e come considerare, insieme con l'attività assicurativa anche l'attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

Sottolineato, quindi, che la Costituzione garantisce ai lavoratori, in caso di infortunio, mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, e distingue fra previdenza pubblica e privata, garantendo a quest'ultima libertà d'esercizio, il Presidente pone l'esigenza di considerare l'equilibrio dell'assetto previdenziale in riferimento ai criteri di economicità (ricorda che la gestione del settore industria è stata «in rosso» in alcuni anni).

Conclude sottolineando che il sistema finanziario dell'Inail è, per il 70%, a ripartizione, e prospettando l'opportunità di considerare il quadro comparatistico europeo.

Prende quindi la parola il sottosegretario CARON.

Dichiarato di condividere le riflessioni esposte dal presidente Michele De Luca, il rappresentante del Governo, fa anzitutto presente che la necessità di riformare la normativa infortunistica ha trovato accoglimento nel predetto collegato alla finanziaria, comprendente una delega al Governo per il riordino di alcuni aspetti funzionali ed organizzativi dell'Inail.

Sottolineati i punti sui quali è incentrata la delega: rivisitazione delle tariffe dei premi per i lavoratori dipendenti, nuovi criteri di inquadramento dei datori di lavoro in quattro settori produttivi, aggiornamento delle voci di tariffa, riallineamento dei tassi di premio in relazione al rapporto oneri - retribuzioni (modifiche finalizzate a ridurre l'incidenza dei premi sul costo del lavoro), il sottosegretario Caron pone l'accento sull'impossibilità di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; sull'estensione delle nuove norme ad altri destinatari (dirigenti, sportivi professionisti e parasubordinati); sugli incentivi alle piccole e medie imprese, artigiane ed agricole; su progetti di riqualificazione degli invalidi del lavoro e sulla copertura assicurativa per il danno biologico.

Riferendosi poi alla segnalazione dell'Autorità garante, osserva che la tutela previdenziale gestita dall'Inail assolve ad un funzione completamente diversa da quella del risarcimento del danno, tipica delle assicurazioni. La tutela garantita dall'Inail - egli precisa - è espressione del principio di solidarietà sancito dal secondo comma degli articoli 3 e 38 della Costituzione, ribadito con la sentenza n. 173 del 1986 della Corte costituzionale.

Sottolineato poi che le prestazioni dell'Inail mirano a garantire all'assicurato mezzi adeguati alle esigenze di vita, anche a prescindere dalla responsabilità del datore di lavoro, l'oratore si sofferma su alcune specifiche norme dell'ordinamento vigente, che tutelano i lavoratori

esposti a rischio di infortunio professionale (ricorda, fra l'altro: l'indeducibilità dalle prestazioni previdenziali dell'*aliunde perceptum* in qualsiasi altra attività lavorativa; le prestazioni in caso di infortunio per forza maggiore o caso fortuito; la tutela dei superstiti).

Rileva infine che l'infortunio *in itinere*, verificatosi in occasione di lavoro, è indennizzabile per costante giurisprudenza e conclude sottolineando come il principio di solidarietà abbia portato a destinare gli atti dell'industria al finanziamento dell'agricoltura.

Il presidente Michele DE LUCA, premesso che occorre puntare all'adeguamento delle strutture organizzative, alle nuove tecnologie esistenti sul mercato del lavoro, osserva che c'è ancora molto da fare, anche se vanno riconosciuti i passi compiuti formalizzando situazioni già riconosciute nell'ordinamento vigente.

Ricorda quindi i contributi all'aggiornamento del testo unico sull'infortunistica e sulle malattie professionali dati dallo stesso Inail, le cui indicazioni sono state accolte. L'istituto – contrariamente a quanto si faceva in passato con l'incarico di studio a commissioni composte da accademici e tecnici – pur non avendo potere di iniziativa legislativa, ha avviato una sorta di concertazione delle parti sociali.

Conclude chiedendo se quanto si sta facendo costituisce una fase dell'approccio al problema ovvero una iniziativa a carattere definitivo.

Il sottosegretario CARON dichiara di considerare il passaggio attuale come non definitivo, data l'importanza degli elementi di innovazione da introdurre nella «macchina Inail», in una moderna ottica di più stretto collegamento con la prevenzione.

Per quanto riguarda la concertazione in corso, il Ministero del lavoro sta assicurando la propria partecipazione al lavoro di approfondimento compiuto con l'Inail su tematiche fondamentali quali la revisione dei premi, l'ammodernamento delle strutture, lo sportello unico per le imprese, la tecnologia e la sicurezza.

Il presidente Michele DE LUCA osserva che quanto riferito dal sottosegretario Caron circa la realizzazione della riforma dell'Inail senza oneri per la finanza pubblica si può spiegare con oneri a carico dei datori di lavoro e con l'individuazione di precise altre fonti di finanziamento per l'attività di prevenzione. Chiede quindi come conciliare la previsione di mancanza di oneri a carico dello Stato e la previsione di copertura dello squilibrio del settore agricolo con la fiscalità generale.

Il deputato DUILIO – premesso che alla fiscalità generale si prevede di ricorrere, nel collegato alla finanziaria, non solo per l'agricoltura ma anche per altri problemi – ritiene poco realistico pensare che non vi saranno oneri aggiuntivi, per i quali si potrà, come estrema *ratio*, ricorrere a strumenti di copertura ed a compensazioni.

Chiede quindi di conoscere l'opinione del Governo sulla peculiarità, per le malattie professionali, del settore artigianale dove datore di lavoro e infortunato coincidono.

Ricordato poi che, secondo la normativa comunitaria, il settore degli infortuni sul lavoro è fra quelli esclusi dalla liberalizzazione, l'oratore richiama l'attenzione sulla possibilità in futuro, entrato a pieno regime il sistema contributivo, che si presenti per l'Inps lo stesso problema dell'Inail.

Conclude auspicando che nella revisione tariffaria si mantenga quel minimo di solidarietà necessaria al sistema.

Il presidente Michele DE LUCA, fa presente – in riferimento al caso opportunamente sollevato dal deputato Duilio – che nel sistema europeo si riscontrano più differenze di regime fra artigiani che non hanno dipendenti e quelli con dipendenti.

Il sottosegretario CARON replica che il punto di riferimento fondamentale resta quello della scelta dei servizi sociali dell'Inail, secondo il criterio di solidarietà sancito dalla Costituzione, dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee: in tale grado di solidarietà e di meccanismi di intervento la coincidenza sottolineata dal deputato Duilio non trova un punto di snodo diverso, che metta in discussione l'impianto vigente. Aggiunge che la segmentazione dell'industria non è stata ancora definita; si pensa a quattro settori per i quali agiranno elementi di solidarietà.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia il sottosegretario Caron e dichiara conclusa, con l'audizione odierna, la procedura informativa.

Avverte quindi che è stata inviata ai commissari copia della nota trasmessa sulla materia in esame dai rappresentanti sindacali della CGIL, CISL e UIL.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, B68<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Il presidente comunica che il deputato Michielon gli ha inviato una lettera di richiesta di convocazione della Commissione per un'audizione del Comitato speciale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione di tributi. Tale richiesta sarà sottoposta all'Ufficio di presidenza.

Fa quindi presente che è prevista la prosecuzione di una procedura informativa già avviata sul problema della ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive.

*La seduta termina alle ore 20,55.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della convenzione di applicazione  
dell'accordo di Schengen**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore  
14,05.*

(R029 000, B26<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**SEDE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, senatore Roberto Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 13,40.*

**Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b 00, B31<sup>a</sup>, 0027<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 28 aprile 1999.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprimendo il parere sugli emendamenti (vedi allegato 2) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 1) propone una riformulazione dell'emendamento Frattini 1 secondo la quale al punto c) della premessa della proposta di parere si aggiunge dopo le parole «la trasformazione della struttura amministrativa» le seguenti «e la valorizzazione delle risorse professionali».

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pur approvando la proposta di riformulazione presentata dal relatore, fa presente l'opportunità di un riferimento anche agli organismi pagatori regionali.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), fatto proprio l'emendamento Frattini 1 dichiara di condividere le osservazioni del Presidente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore, propone di accantonare l'emendamento Frattini 1 al fine di

individuare una formulazione che tenga conto delle considerazioni emerse.

La Commissione consente.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 2.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II Centro UPD) relativamente al suo emendamento 2 fa presente l'opportunità di un rinvio alla norma statutaria per la scelta della sede dell'Agenzia.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) reputa necessario garantire il principio per cui la sede legale degli enti deve essere determinata dallo statuto degli stessi. A tal proposito ricorda che il precedente Governo in sede di dichiarazioni programmatiche aveva dichiarato la opportunità di individuare le sedi degli enti anche in comuni diversi da Roma.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) osserva che nei precedenti decreti legislativi emanati dal Governo in attuazione della legge n. 59 ed esaminati dalla Commissione è stata indicata espressamente la sede legale degli enti e degli organismi che si costituivano o trasformavano. Reputa pertanto inopportuno prevedere nel caso di specie una distinta previsione che rinvii alla norma statutaria.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), concorda con le osservazioni del senatore Bonatesta.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che per la prima volta la Commissione reputa opportuno rinviare allo statuto la determinazione circa la sede legale dell'ente oggetto di riordino.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), pur rilevando i vantaggi che deriverebbero da una dislocazione delle sedi legali dei diversi enti fuori dal comune di Roma, fa notare che l'approvazione dell'emendamento Gubert 2 costituirebbe un precedente poco credibile visto che nei precedenti provvedimenti di riordino degli enti pubblici è stata mantenuta la previsione della sede legale degli stessi a Roma. Si dichiara pertanto contraria all'emendamento Gubert 2.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a valutare l'ipotesi secondo cui nel parere la Commissione potrebbe suggerire al Governo di considerare l'opportunità di un rinvio alle norme statutarie per la scelta della sede legale dell'Agenzia. Propone pertanto, su richiesta del relatore, di accantonare l'emendamento al fine di valutare attentamente la questione sollevata.

La Commissione consente.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) propone di riformulare l'emendamento Frattini 3 inserendo nel parere la seguente osservazione: «Gli organismi di cui al comma 4 dell'articolo 3 possono essere istituiti anche con la forma giuridica del consorzio o della società a capitale misto.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 3 nel testo riformulato dal relatore ed accolto dal senatore Maggiore che fa proprio l'emendamento medesimo.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 4.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II Centro UPD) illustrando il suo emendamento 4 fa notare che nel caso di una politica di sviluppo occorre considerare anche il contesto all'interno del quale operano i vari interventi.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) ribadisce il parere contrario sull'emendamento Gubert 4 chiarendo che l'Agenzia non persegue fini di lucro.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 4.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) propone di riformulare l'emendamento Gubert 5 prevedendo nel parere un'osservazione del seguente tenore: «Si chiarisca che gli interventi previsti all'articolo 4, comma 2, lettera a), devono riferirsi a situazioni di difficoltà non strutturali in quanto relativi a periodi temporalmente circoscritti».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), su invito del relatore ritira gli emendamenti Frattini 6, Frattini 7 e Frattini 8 che dichiara di fare propri.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parer contrario sull'emendamento Magnalbò 9 ritenendo inopportuno l'aumento dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) che dichiara di apporre la sua firma all'emendamento Magnalbò 9 fa presente che l'aumento dei membri del consiglio di amministrazione nasce dall'esigenza di creare una proporzione tra la composizione dello stesso e le funzioni riconosciute dal decreto al consiglio medesimo. Insiste pertanto per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 9.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 10 ricordando che i criteri da seguire in sede di trasferimento del personale dovranno essere indicati con decreto del ministro per le politiche agricole e – secondo quanto indicato dalla Commissione nel parere – sentite le organizzazioni sindacali.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) dichiarando di apporre la sua firma all'emendamento Magnalbò 10 fa presente che esso nasce dall'esigenza di garantire al personale non destinato alla nuova Agenzia il diritto di scegliere la sede più vicina a quella attuale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, considerando che quanto previsto nell'emendamento è da ritenersi già garantito, propone di inserire la previsione come raccomandazione al Governo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) fa notare che una previsione di tal genere dovrebbe estendersi a tutti i casi di riordino e trasformazione degli enti pubblici. Aggiunge l'inopportunità di simili previsioni viste le disposizioni di carattere generale in materia di pubblico impiego contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II Centro UPD) invita a considerare l'ipotesi di una formulazione del parere secondo cui il Governo è chiamato a valutare l'opportunità di lasciare al personale da trasferire il diritto di scelta della sede più vicina a quella attuale.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) esprime perplessità sulla opportunità di indicare in ciascun decreto legislativo che trasforma o riordina enti, criteri anche condivisibili da seguire in sede di trasferimento del personale. Aggiunge che tale profilo risulta regolamentato dalle disposizioni di carattere generale già richiamate.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 10.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Frattini 11 facendo notare che il consiglio di amministrazione non può insediarsi dopo l'approvazione dello statuto e del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, visto che lo stesso consiglio formula la proposta di statuto e delibera il regolamento di amministrazione dell'Agenzia. Non comprende come un consiglio di amministrazione non insediato possa svolgere le funzioni richiamate.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore propone di accantonare l'emendamento Frattini 11.

La Commissione consente.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) pronunciandosi sugli emendamenti Magnalbò 12, Gubert 13, Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17, relativi al riconoscimento alle singole regioni dell'attività di certificazione, fa presente che su tale aspetto si è determinata una divergenza di opinioni in sede di Conferenza Stato-regioni tra le regioni ed il Governo. Si è ritenuto di non poter accogliere la richiesta delle regioni di attribuire loro l'attività di certificazione a livello regionale visto che l'Unione europea riconosce nell'AGEA l'unico ente certificatore. Propone di riformulare gli emendamenti richiamati inserendo nel parere un'osservazione secondo la quale occorre prevedere all'interno del comitato costituito presso il ministero del tesoro e previsto all'articolo 13 del provvedimento in esame anche i funzionari regionali che abbiano idonea qualificazione professionale per i compiti di certificazione.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) dichiarando di apporre la sua firma all'emendamento Magnalbò 12 fa presente che la riformulazione proposta del relatore non recepisce lo spirito dell'emendamento. Occorre infatti distinguere la questione del personale regionale da inserire all'interno del comitato di cui all'articolo 13 dalla richiesta delle regioni di riconoscere loro funzioni di certificazione.

Il senatore Armin PINGGERA (misto-SVP) fa presente che gli emendamenti Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16 e Pinggera 17 fanno riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano cui sono già riconosciute funzioni di certificazione. Diversa appare la posizione delle regioni a statuto ordinario alle quali non sono attribuite funzioni di certificazione.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) fa presente che a tutt'oggi solo le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenze in materia di certificazione. L'entrata in vigore del provvedimento in esame comporta la necessità di distinguere le regioni a statuto ordinario per le quali è immediata l'applicazione del decreto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome nelle quali l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo avviene nei limiti e nel rispetto delle norme di attuazione. A tale proposito fa presente che nell'emendamento Caveri 18 è previsto che le regioni e le province che già esercitano funzioni di certificazione devono, in virtù dell'entrata in vigore del decreto, aggiornare le competenze in materia. Il termine di due mesi dall'entrata in vigore del decreto per provvedere con norme di attuazione al trasferimento di nuove competenze è pertanto da ritenersi termine garantistico.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) condivide le osservazioni dell'onorevole Caveri secondo cui occorre distinguere le funzioni di certificazioni delle regioni a statuto speciale dalla funzione di certificazione delle regioni a statuto ordinario. Per queste

ultime ribadisce la proposta di riformulazione degli emendamenti in precedenza illustrata.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II Centro UPD) illustrando il suo emendamento 13 fa presente che il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni in merito al riconoscimento di funzioni di certificazione a livello regionale è da considerarsi lesivo del principio di sussidiarietà che figura tra i principi ed i criteri direttivi della legge delega n. 59 del 1997.

Il senatore Armin PINGGERA (misto-SVP) invita a considerare l'opportunità di trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni di certificazione nel caso in cui queste ultime già le esercitano. In caso contrario si dovrebbe prevedere l'intervento in via sostitutiva dello Stato.

Il sottosegretario Roberto BORRONI ribadisce che il Governo in sede di Conferenza Stato-regioni ha ritenuto opportuno non accogliere la richiesta delle regioni in virtù del fatto che l'Unione europea riconosce un solo ente certificatore.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) chiarisce che, in relazione alle regioni a statuto ordinario non sono in discussione i criteri di certificazione che sono determinati a livello europeo e non possono essere pertanto fissati dalle regioni. Quanto al riconoscimento alle regioni delle funzioni di certificazione, dichiara di condividerlo, ritenendo al contempo opportuno riconoscere all'Agenzia un potere di indirizzo e controllo che dovrebbe tradursi non solo nella fissazione dei criteri da seguire in sede di certificazione ma anche nella possibilità di intervento in via sostitutiva in caso di mancato esercizio delle stesse funzioni di certificazione da parte delle regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di riformulare gli emendamenti Magnalbò 12 e Gubert 13 demandando al Governo la verifica della compatibilità a livello europeo.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) reputa opportuno trovare una soluzione al contrasto determinatosi tra Governo e regioni. Dichiarandosi favorevole agli emendamenti relativi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fa presente che il mancato accoglimento della richiesta delle regioni a statuto ordinario di riconoscere loro le funzioni di certificazione non può ritenersi lesiva del principio di sussidiarietà, intendendosi solo evitare una duplicazione delle funzioni. Occorre quindi decidere se trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni di certificazione in una logica di assetto federale, oppure sostenere la tesi del Governo che nasce dall'esigenza di rispetto della normativa comunitaria.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) dichiarando di condividere quanto sostenuto dal relatore, esprime perplessità

sull'ipotesi di introdurre relativamente alla certificazione scansioni temporali che potrebbero generare problemi a livello di rapporti con l'Unione europea.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore propone di accantonare gli emendamenti Magnalbò 12, Guibert 13, Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone inoltre di sospendere l'esame del provvedimento per procedere alle audizioni informali in merito allo schema di riforma del CONI previste nel corso dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta. Invita comunque il relatore ad esprimere il parere sui restanti emendamenti rinviando ad altra seduta le deliberazioni della Commissione sugli stessi emendamenti.

La Commissione consente.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Caveri 18. Si dichiara pertanto contrario alla proposta Distinti saluti parere alternativo del senatore Wilde (vedi allegato 3) rilevando che è stata trasmessa al Senato la proposta, già approvata dalla Camera, di istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'AIMA. Propone infine di integrare la proposta di parere depositata nel seguente modo: a) al punto 1 del parere sostituire l'espressione «all'articolo 2, comma 4» con l'espressione «all'articolo 4, comma 2»; b) all'articolo 5, comma 4 del decreto sostituire l'espressione «basati sull'impiego del telerilevamento» con l'espressione «effettuati mediante telerilevamento»; c) aggiungere alla fine del punto 8 della proposta di parere la seguente espressione «di cui al comma 1 dell'articolo 6»; d) sostituire al punto 10 della proposta di parere l'espressione «termine temporale» con l'espressione «termine limitato».

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente l'opportunità di inserire nella proposta di parere il riferimento all'ente Risi come suggerito dalla Commissione agricoltura della Camera.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) concorda con la proposta del Presidente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Presidenza del Presidente*

Vincenzo CERULLI IRELLI

**Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei seguenti soggetti: rappresentanti della CGIL-FP, rappresentanti della CISL-FPI, rappresentanti della UI-PA, rappresentanti dell'ANCI, rappresentanti della CISAL-FIALP CONI (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Coni), rappresentanti dell'ASDICO (Associazione sindacale dirigenti Coni aderente alla federdirigenti funzione pubblica), rappresentanti della CSI-USACLI-UISP, rappresentanti del Coordinamento discipline sportive associate, e il Presidente della Commissione Nazionale Atleti, Emanuela Di Centa**

Le audizioni informali si sono svolte dalle ore 14,40 alle ore 15,50.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL DEPUTATO  
ALDO CENNAMO, RELATORE**

La Commissione,

*a)* esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

*b)* rilevato che l'esigenza di una riforma dell'AIMA appare indifferibile per dare certezza ed efficienza al sistema che regola gli interventi sui mercati comunitario e nazionale e in base al quale è articolato l'impianto della politica agricola comune;

*c)* considerato che appare indispensabile provvedere ad un recupero di efficienza da perseguire mediante la trasformazione della struttura amministrativa e che la costituzione dell'AGEA realizza il cosiddetto decentramento funzionale che consiste nell'attribuzione ad aziende ed agenzie dei compiti di esercizio di pubblici servizi affidando al nuovo ente pubblico lo svolgimento di funzioni relevantissime non solo per la mole ingente di mezzi finanziari che l'Agenzia è chiamata a gestire, ma anche perchè tali funzioni vengono chiaramente e formalmente definite, consentendo di superare dubbi ed incertezze che così pesantemente hanno condizionato l'esistenza dell'AIMA;

*d)* tenuto conto dell'improcrastinabilità di una revisione dei meccanismi di erogazione degli aiuti comunitari esistenti all'interno del Paese al fine di evitare ostacoli che hanno originato ritardi e rilievi da parte dell'Unione europea;

*e)* rilevato che le disfunzioni, gli errori, le vertenze giudiziarie ed il vasto contenzioso amministrativo che hanno pesantemente segnato la gestione dell'AIMA sono dovute non solo all'inadeguata struttura interna di tale azienda, ma anche a procedure poco trasparenti e lunghe, alla carenza di strumenti conoscitivi e di controlli adeguati all'intempestività ed inaffidabilità delle informazioni di base raccolte e sulle quali deve essere formata la corretta gestione nei settori di intervento;

*f)* considerato che col decreto legislativo si superano i limiti e le disfunzioni, anche normative, registrate prevedendo in modo puntuale e completo le funzioni ed i campi di intervento affidati all'AGEA, fornendo a ciascuno degli organismi gestionali previsti gli strumenti ed il potere di intervento, consentendo agli stessi soggetti il diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia e delle regioni, diffondendo fra tutti i soggetti interessati i risultati delle attività svolte, prevedendo procedure snelle e rigorose tali da non consentire dubbi in ordine

all'attribuzione delle responsabilità gestionali, nè sovrapposizione di compiti tra enti, strutture, uffici, attuando – infine – in modo compiuto quei principi di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, di responsabilità, di autonomia organizzativa e regolamentare che costituiscono non solo i vincoli normativi previsti dall'articolo 4 della citata legge 59, ma le basi stesse cui deve ispirarsi la difficile azione di riforma delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese;

*g)* valutato positivamente il processo di decentramento regionale degli organismi pagatori da realizzarsi con la corrispondente assunzione da parte dell'AGEA delle funzioni di coordinamento e di responsabile nei confronti dell'Unione europea;

*h)* valutato positivamente il ruolo di coordinamento riservato all'Agenzia che consente di promuovere la prevista applicazione armonizzata della normativa comunitaria mediante l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle procedure istruttorie e di controllo effettuate dagli organismi pagatori, con la possibilità di dare corso a poteri sostitutivi in caso di inerzia di questi ultimi;

*i)* tenuto conto che la riforma deve avvenire in modo da evitare che vi sia dispersione di risorse ed esperienze e che favorisca forme di mobilità;

*l)* considerato altresì che la trasformazione dell'AIMA deve avvenire mediante razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza del Ministero per le politiche agricole, escludendo rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e, comunque, limitando il numero dei relativi componenti;

*m)* considerato che l'istituzione dell'AGEA nei termini prospettati dallo schema di decreto legislativo corrisponde alle predette finalità e condizioni;

*n)* rilevato che lo schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA e di istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura è elaborato sulla base del combinato disposto della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 143 del 1997 ed, in particolare, è adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 59 del 1997, che consente al Governo di emanare decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza;

*o)* considerato che il ricorso allo strumento del decreto delegato appare giustificato da effettive esigenze ed è conforme al dettato della legge di delega per quanto concerne il rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

*p)* rilevato che il testo del decreto legislativo prospetta una riforma organica che è volta alla realizzazione di un processo di ristrutturazione basato su soluzioni di decentramento regionale e di coordinamento centrale che si conciliano con l'attuazione<sup>4</sup> di un processo di trasferimento del personale atto ad evitare penalizzazioni;

*q)* preso atto che nel corso dell'esame del provvedimento è stata progettata l'ipotesi di strutturare la nuova agenzia come un

ente pubblico economico in luogo dell'ente di diritto pubblico, che si rimette all'attenzione del Governo;

r) preso atto che la Commissione ha evidenziato, e come ha più puntualmente sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota del 19 aprile 1999, profili problematici in merito alla previsione della proroga dell'affidamento al SIAN di servizi di rilevamento dati senza un preciso termine per lo svolgimento di procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei relativi appalti;

s) rilevato che l'attuazione della riforma complessiva comporta lo svolgimento di procedure che richiedono l'adozione di numerosi adempimenti normativi, sui quali potrebbe essere opportuna una riflessione ulteriore;

t) preso atto delle osservazioni espresse dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 4, aggiungere dopo la parola «italiano» la parola «anche»;

2. sia indicato con più precisione il contenuto del decreto del Ministero per le politiche agricole di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da raccordare le disposizioni dello stesso comma 2 con quelle del comma 3 ai fini della definizione delle modalità e procedure per il riconoscimento degli enti pagatori;

3. sia esplicitato meglio l'esercizio transitorio da parte dell'AGEA delle funzioni di organismo pagatore, a tale fine coordinando il testo dell'articolo 3, comma 4, con gli articoli 5, comma 5, 10 comma 4, 12, comma 5;

4. sia riformulato l'articolo 4, comma 4, in modo da chiarire i termini dell'informativa che il ministro deve dare al Parlamento sulla relazione dell'Agenzia;

5. sia adeguato il riferimento temporale di cui all'articolo 6, comma 7, relativo al trasferimento del regime pensionistico e all'avvio del pagamento delle pensioni da parte dell'INPDAP;

6. siano coordinati i tempi di approvazione del bilancio preventivo dell'AGEA con quelli di approvazione della manovra di finanza pubblica, atteso che il bilancio dell'Agenzia dipende in buona parte dai finanziamenti statali, a tal fine modificando le disposizioni dell'articolo 8, comma 1;

7. siano aggiornati i riferimenti normativi indicati all'articolo 8, comma 4, tenendo conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 59 del 1998, ad eccezione dell'articolo;

8. sia previsto un termine per l'approvazione del regolamento del personale dell'AGEA di cui all'articolo 10, comma 3, che sia raccordato con i tempi previsti all'articolo 6, comma 1 e 4, per il trasferimento del personale dell'AIMA all'AGEA ovvero alle regioni e sia previsto di

sentire le organizzazioni sindacali nella predisposizione dei criteri e delle procedure da parte del ministro per le politiche agricole;

9. siano sostituite, all'articolo 11, comma 2, le parole: «controlli sulle erogazioni» con le seguenti «controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni»;

10. sia introdotto all'articolo 12, comma 3, un termine temporale entro il quale avviare le procedure di gara per i contratti relativi allo sviluppo, al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**EMENDAMENTI**

*Aggiungere, nella premessa, i seguenti periodi:*

considerata la necessità che indipendentemente dalla decisione finale sulla personalità giuridica dell'AGEA, il Governo si impegni a:

predisporre un DPCM che contenga i meccanismi per il progressivo trasferimento di risorse professionali verso gli organismi pagatori regionali, garantendo contemporaneamente la snellezza della nuova Agenzia;

reperire – nel disciplinare ex novo il rapporto di lavoro dei dipendenti che dalla soppressa AIMA (Azienda di Stato) vengono trasferiti all'AGEA – strumenti adeguati per la valorizzazione professionale ed economica del personale direttivo destinato a costituire il «nucleo portante» dell'Agenzia ed a garantire l'efficienza.

1.

FRATTINI

*Aggiungere alle osservazioni, prima dell'osservazione 1) la seguente:*

0) all'articolo 2, comma 3, si sopprima l'obbligo per legge per l'Agenzia di aver sede legale in Roma. È sufficiente dire «in un comune italiano». Sarà poi lo Statuto a determinare la sede.

2.

GUBERT

*Dopo il punto 3) aggiungere il seguente comma 5-bis:*

«5-bis. Nel rispetto della propria autonomia di deliberazione, ciascuna regione e provincia autonoma può istituire gli organismi di cui al comma 4 anche ricorrendo a consorzi o società a capitale misto pubblico/privato, promuovendone anche la costituzione con procedura di evidenza pubblica da esperirsi, con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533».

3.

FRATTINI

*Dopo l'osservazione 3) aggiungere la seguente:*

«4-bis) si specifichi al comma 1 dell'articolo 4 che la «convenienza» per gli acquisti in loco in paesi in via di sviluppo sia tale non solo per l'Agenzia, bensì anche per la popolazione dei paesi medesimi, risultando derivante talora da tali acquisti, se rilevanti, un peggioramento delle condizioni di approvvigionamento sul mercato degli stessi beni da parte della popolazione locale».

4.

GUBERT

*Aggiungere dopo il punto 3) la seguente osservazione:*

«4-bis) All'articolo 4, comma 2, lettera a) si corregga il riferimento a «situazioni contingenti» del mercato, dato che il mercato è sempre in una situazione contingente e quindi non vi sarebbero limiti all'intervento dell'Agenzia; probabilmente sarebbe più opportuno scrivere «situazioni contingentemente difficili».

5.

GUBERT

*Aggiungere dopo il punto 3):*

#### **Art. 4.**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono trasferite all'agenzia le funzioni relative ai controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 25 marzo 1997, n. 68».

6.

FRATTINI

*Aggiungere dopo il punto 4):*

#### **Art. 5.**

Al comma 5 sostituire le parole dopo «mediante assegnazione» e fino a «conto corrente» con le seguenti: «all'AGEA, sull'apposito conto corrente».

7.

FRATTINI

*Aggiungere dopo il punto 4):*

**Art. 5.**

Al comma 6, dopo le parole «a favore» e fino «anticipazioni di cassa» con le seguenti «dell'AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta; l'Agenzia provvede alla ripartizione delle predette anticipazioni sulla base delle richieste degli organismi pagatori».

8. FRATTINI

*Inserire fra il punto 7 e 8 del Parere un punto 7-bis:*

«7-bis. Sia prevista la sostituzione, all'articolo 9 relativo agli organi, comma 3, dello schema di decreto legislativo di riordino dell'AIMA, delle parole: «e da quattro membri» con le parole “e da sei membri”.

9. MAGNALBÒ, BONATESTA

8. In fondo al punto 8 del Parere, dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente periodo: «e sia riformulato, in materia di trasferimento del personale, il comma 4, dell'articolo 6, dello schema di decreto in titolo, in modo da garantire al personale non destinato alla nuova Agenzia il diritto di scelta preferenziale della sede più vicina a quella attuale, secondo procedure che garantiscano criteri di trasparenza ed equità.

10. MAGNALBÒ, BONATESTA

*Dopo il punto 10), aggiungere il seguente comma 7-bis:*

«7 bis. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9 si insedia alla prima riunione utile dopo l'approvazione dello Statuto e del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

11. FRATTINI

*Dopo il punto 10 del Parere, aggiungere un nuovo punto 11:*

11. Sia prevista la riformulazione dell'articolo 13, dello schema di decreto di riordino dell'AIMA, in modo che le attività di certificazione di cui al comma 1, siano attribuite alle singole Regioni.

12. MAGNALBÒ, BONATESTA

*Aggiungere dopo l'osservazione 10) la seguente:*

«10-bis) Sia rivisto l'articolo 13, riconoscendo alle Regioni e Province Autonome le funzioni di certificazione, riservando all'Agenzia statale quelle di indirizzo e di controllo».

13.

GUBERT

*Dopo il punto 10, aggiungere il seguente:*

«11. Sia aggiunto all'articolo 13, dopo il comma 3, il seguente:

“4. L'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento CE 1663/95 è esercitata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche”».

14.

CAVERI

*Aggiungere infine al parere la seguente ulteriore osservazione:*

«11. Sia aggiunto all'articolo 13 il seguente comma 4:

“4. L'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento CE 1663/95 è esercitata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dell'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche”».

15.

PINGGERA

*Dopo il punto 10, aggiungere il seguente:*

«11. Sia aggiunto all'articolo 14, il seguente comma:

“2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, le funzioni di verifica, di controllo e di ispezione previste dal presente decreto con i propri servizi”».

16.

CAVERI

*Aggiungere infine al parere la seguente ulteriore osservazione:*

«11. Sia aggiunto all'articolo 14 il seguente comma 2:

“2. Le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, le funzioni di verifica, di controllo e di ispezione previste dal presente decreto con i propri servizi”».

17.

PINGGERA

*Dopo il punto 10, aggiungere il seguente:*

«11. Sia aggiunto all'articolo 14, il seguente comma:

“2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede al trasferimento delle nuove competenze di cui al presente decreto con norme di attuazione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”».

18.

CAVERI

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA**

La Commissione,

*a)* esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

*b)* rilevato che sull'andamento della disciolta AIMA sono state identificate gravissime carenze, pericolose disfunzioni e numerosissimi episodi di azioni fraudolente, sfociate anche in indagini condotte dalla magistratura ed oggetto di iniziative parlamentari per l'istituzione di una commissione di inchiesta per identificarne le responsabilità;

*c)* tenuto conto che all'AGEA sono attribuite funzioni di gestione di mezzi finanziari molto ingenti;

*d)* evidenziato che nella relazione tecnica fra gli elementi di criticità nei confronti dell'AIMA viene stabilito che la struttura interna dell'Azienda risultava inadeguata al coordinamento ed al controllo degli adempimenti dovuti e che la gestione degli aiuti comunitari è un compito ad altissima specializzazione professionale e che il personale dell'AIMA transita nell'AGEA mantenendo l'anzianità maturata;

*e)* considerato che con il passaggio del personale dell'AIMA all'AGEA possono ricrearsi le condizioni di manifesta incapacità ad evidenziare, controllare e reprimere le colossali truffe avvenute nel passato a scapito degli agricoltori onesti;

*f)* accertato che l'attività di controllo in materia, assume una fondamentale importanza, sia per i notevoli squilibri cagionati dalle truffe al corretto andamento delle attività economiche, sia in relazione a specifici obblighi di vigilanza che impegnano il nostro paese nei confronti delle autorità comunitarie;

*g)* che con l'istituzione dell'AGEA, di fatto non si vuole fare luce e ricercare le pesanti responsabilità e corruzioni che nel passato, anche recentissimo, hanno interessato il mondo dell'agricoltura italiana.

Esprime parere negativo sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

WILDE

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

*Presidenza del Vice Presidente*  
Antonio MONTAGNINO

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

**Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, e del Commissario dell'Autorità, dottor Alfredo Meocci, sul rapporto tra televisione e minori**  
(R047 000, B27<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, professor Enzo Cheli, svolge un'ampia relazione, dando conto delle competenze e delle prospettive di attività dell'Autorità medesima.

Intervengono i deputati BUONTEMPO, Giovanni CARUANO, Luigi GIACCO, Elisa POZZA TASCA e Tiziana VALPIANA, nonché i senatori Athos DE LUCA e Giuseppe MAGGIORE.

Replica quindi il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, professor Enzo Cheli, ed interviene il Commissario dell'Autorità stessa, dottor Alfredo Meocci. Il Presidente, Antonio MONTAGNINO, conclude la seduta.

*La seduta termina alle ore 21,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

7<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CIRAMI

*La seduta inizia alle ore 19,35.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A008 000, B33<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il Presidente CIRAMI dà lettura della lettera del 3 maggio 1999 con la quale il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, dottor Giovanni Verde, comunica che il Consiglio, nella seduta del 21 aprile 1999, ha autorizzato il dottor Domenico Parisi a prestare la sua collaborazione a tempo parziale ai lavori della Commissione. Non facendosi osservazioni, dispone pertanto, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Regolamento interno, che il dottor Parisi possa assistere alle sedute della Commissione.

Il Presidente informa quindi che è stato assegnato alla Commissione un sottufficiale della Guardia di finanza, il brigadiere Marcello Caprini – già distaccato presso il Nucleo della Guardia di finanza di stanza presso le Commissioni bicamerali – al quale sarà affidato, in particolare, il compito di curare l'archivio della Commissione.

In relazione alla composizione dei gruppi di lavoro, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi e dai coordinatori, ha disposto che il deputato Fortunato Aloi, chiamato a far parte della Commissione in sostituzione del deputato Adriana Poli Bortone, decaduto dal mandato parlamentare, entri a far parte del primo gruppo di lavoro.

Informa, infine, che è stato attivato su *Internet* un sito della Commissione, al quale si accede attraverso il sito del Parlamento Organismi bicamerali ([www.Parlamento.it/parlam/bicam/fconsor/home.htm](http://www.Parlamento.it/parlam/bicam/fconsor/home.htm)), dove sono consultabili la legge istitutiva e il regolamento interno, nonché i resoconti sommari delle sedute, mentre per quanto riguarda i resoconti stenografici si prevede di renderli disponibili in tempi brevi. La Segrete-

ria della Commissione ha altresì predisposto una nota introduttiva che contiene informazioni sui poteri, la durata e l'attività della Commissione. La divulgazione dell'attività della Commissione anche su *Internet* è volta ad offrire un ulteriore strumento di pubblicità, anche se informale, per tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all'inchiesta parlamentare.

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PROFESSOR PELLEGRINO CAPALDO*

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione prosegue oggi l'audizione del professor Pellegrino Capaldo, che era stata sospesa al termine della seduta del 20 aprile 1999.

Avverte che l'audizione si svolge in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora da parte del professor Capaldo o dei commissari lo si ritenga opportuno in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Prendono quindi la parola per porre domande al professor Capaldo i deputati ABBATE, ALOI, MANCUSO, LOSURDO, CHIUSOLI, RUBINO e Gaetano VENETO, i senatori MAGNALBÒ e PREDA e il Presidente CIRAMI.

Il professor CAPALDO replica ai quesiti formulati.

In particolare, precisa di essere stato contattato nel 1988 dall'onorevole Lobianco, che era interessato ad avere un parere sull'andamento della Federazione italiana dei consorzi agrari, in quanto Presidente della Coldiretti, e di avere in seguito suggerito alcune linee di intervento volte al recupero della economicità di tale struttura, attraverso un ridimensionamento della rete consortile – che avrebbe dovuto articolarsi non più su base provinciale, ma a livello regionale – e attraverso dismissioni di beni ed investimenti non strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

Ricorda, quindi, di aver incontrato nell'aprile 1991 il ministro dell'agricoltura Goria – che conosceva, sia pure superficialmente, dall'epoca in cui questi era a capo del Dicastero del tesoro – e di avere in quella occasione espresso forti perplessità in ordine all'intenzione del Ministro di procedere al commissariamento, come del resto si evince chiaramente dal verbale di interrogatorio del direttore generale della Fedit, dottor Pellizzoni.

Dichiara, inoltre, di non aver alcun elemento per ritenere che qualcuno avesse consigliato al Ministro Goria di procedere al commissariamento e reputa che si trattasse piuttosto di una scelta maturata in modo del tutto autonomo ed indipendente.

Fa presente che, prima del commissariamento, era convincimento generale che la Federconsorzi fosse un organismo pubblico e pertanto

potesse essere «affidata» dal sistema bancario senza richiedere particolari garanzie, il che è confermato dalla circostanza che, ancora il giorno precedente il commissariamento, il Credito italiano aveva concesso un credito per 240 miliardi alla Fedit.

Conferma di aver fornito all'onorevole Lobianco, a quindici giorni di distanza dal colloquio prima citato, un parere esclusivamente verbale che non si è mai concretizzato in un vero e proprio piano di ristrutturazione, piano che è stato invece successivamente predisposto dal dottor Pellizzoni, con l'ausilio di consulenti e seguendo le linee di intervento da lui indicate in quel parere.

Fa presente di aver incontrato, in una o due occasioni, il dottor Roveraro e precisa che il piano Fiordaliso, da questi predisposto, si differenziava dalla successiva proposta Casella perché presupponeva la ricostituzione su nuove basi della rete consortile.

Si dichiara stupito della dichiarazione del Presidente del tribunale fallimentare di Roma, dottor Greco, riportata nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Perugia, secondo la quale era evidente che l'offerta Casella era incongrua, ma che vi erano motivi di opportunità per accettarla, e si riserva di verificare nel verbale d'interrogatorio se tale frase sia stata effettivamente pronunciata in questi termini.

Precisa che la costituzione della SGR voleva rappresentare esclusivamente uno strumento efficace di smobilizzo di un complesso di beni e non mirava in alcun modo a coprire eventuali responsabilità politiche o gestionali.

Conferma di aver ricevuto la visita, il giorno stesso del commissariamento, del direttore generale della Fedit, interessato molto probabilmente a confrontarsi sui possibili sviluppi della situazione, e fa presente di essere stato, in altre occasioni, consultato dal dottor Pellizzoni in relazione ad aspetti tecnici del piano di ristrutturazione che stava predisponendo; è del resto al corrente che, quello stesso giorno, Pellizzoni si era incontrato con l'onorevole Lobianco, mentre non è a conoscenza di altri incontri con esponenti politici o di governo.

Fornisce quindi una serie di precisazioni in ordine ad alcune sue affermazioni rese nel corso dell'audizione del 20 aprile: in particolare rileva che, mentre sino al commissariamento il sistema bancario non si era interessato alla vicenda Fedit, successivamente al 17 maggio 1991 si svolsero presso l'ABI varie riunioni, non solo di carattere tecnico, per trovare una soluzione al problema.

Conferma quindi che, nel dicembre 1991, il Consiglio di amministrazione del Banco di Santo Spirito, azionista della società Agrifactoring, deliberò la postergazione dei crediti verso tale società per soddisfare al cento per cento le banche estere creditrici, ma sottolinea il fatto che tale operazione rientra nella normale prassi e non ha attinenza con la vicenda Fedit.

Ribadisce, infine, che nessun creditore della Federconsorzi poteva avere interesse al suo commissariamento perché questo avrebbe pregiudicato qualsiasi prospettiva di recupero dei crediti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il professor Pellegrino Capaldo per la disponibilità dimostrata a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta, dichiara conclusa l'audizione. Comunica che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 11 e mercoledì 12 maggio per procedere alle audizioni rispettivamente del procuratore della Repubblica di Roma, dottor Vecchione, e del dottor Cesare Geronzi.

Interviene quindi il deputato Gaetano VENETO, al quale fornisce assicurazioni il PRESIDENTE.

*La seduta termina alle ore 21,25.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

133<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: nulla osta)

Il senatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3836) *Deputati RUBERTI ed altri. – Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Dopo che il relatore PASTORE ha ricordato i rilievi emersi nel corso della precedente seduta, interviene il sottosegretario CUFFARO, il quale si sofferma preliminarmente sulle finalità della legge n. 113 del 1991, che il provvedimento in esame intende integrare al fine di ampliare il novero dei soggetti beneficiari dei finanziamenti, per la diffusione della cultura tecnico-scientifica. Quanto ai rilievi emersi circa una possibile sovrapposizione tra la disciplina in esame e la prevista riforma dell'amministrazione centrale dello Stato, ritiene non vi siano interferenze, trattandosi di una normativa volta a completare il quadro della legislazione vigente, in particolare con un opportuno incremento delle risorse finanziarie a disposizione del Ministero.

Interviene quindi il senatore ANDREOLLI che, pur condividendo il merito della disciplina in esame, ritiene comunque inutilmente dettagliata l'elencazione contenuta nell'articolo 1.

Il presidente Lino DIANA, nel condividere i rilievi emersi, ritiene che la normativa proposta, oltre il previsto incremento delle dotazioni finanziarie, finisca per risolversi nella semplice specificazione di funzioni e compiti già sostanzialmente attribuiti dalle norme vigenti al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il senatore PINGGERA segnala l'incongruenza tra l'esiguità delle risorse finanziarie previste e l'ampiezza delle finalità che la disciplina in esame intende perseguire.

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario CUFFARO, che sottolinea nuovamente come il provvedimento in esame sia volto ad ampliare il novero dei destinatari delle provvidenze previste dalla legge n. 113 del 1991, definendo, a tal fine, ulteriori criteri che gli organi amministrativi competenti dovranno rispettare per l'erogazione dei finanziamenti.

Il relatore PASTORE, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, propone alla Sottocommissione la formulazione di un parere favorevole, rilevando preliminarmente il carattere privo di contenuto realmente normativo di gran parte delle previsioni contenute nell'articolo 1. Dovrebbe essere valutata con più attenzione, a suo avviso, l'opportunità di legificare ulteriormente una materia già disciplinata da fonti di rango primario, che semmai dovrebbe essere semplificata, anche mediante un'opera di delegificazione.

Quanto all'istituzione del Comitato tecnico scientifico previsto dall'articolo 5, occorrerebbe valutare la congruenza di questo nuovo ap-

parato amministrativo con quanto previsto nei provvedimenti di attuazione della delega legislativa sulla riforma dell'amministrazione centrale dello Stato.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere favorevole, integrato dalle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge in titolo, si sofferma in particolare sull'articolo 35, rilevando la contraddittorietà tra l'asserito carattere non modificativo dei testi unici previsti al comma 1 e il contenuto dei principi e criteri direttivi previsti al comma 2 del medesimo articolo per la emanazione degli stessi testi unici.

Interviene quindi il senatore PASTORE il quale, dopo aver sottolineato la genericità della delega disposta dall'articolo 11, dichiara di condividere i rilievi del relatore con riferimento all'articolo 35. Reputa poi discutibile la scelta di inserire quest'ultima disposizione nel disegno di legge in esame anziché nel disegno di legge annuale sulla semplificazione, ove è prevista una specifica procedura da seguire per la redazione dei testi unici.

Dopo un intervento del senatore PINGGERA, il quale rileva la oscurità della disposizione contenuta al numero 3) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 35, prende la parola il relatore ANDREOLLI, che conferma i propri rilievi.

Il presidente Lino DIANA, nell'imminenza della seduta plenaria, propone di rinviare il seguito dell'esame e di convocare nuovamente la Sottocommissione per le ore 13.30 di domani, mercoledì 5 maggio.

La Sottocommissione consente e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**191<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MORANDO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Giarda e il sottosegretario di Stato per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 110 del 21 aprile, recante autorizzazione all'invio in Albania e in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO. Per quanto di competenza si segnala il comma 3 dell'articolo 2, in ordine al quale occorrerebbe approfondire se il prolungamento per due anni della ferma volontaria sia alternativo o aggiuntivo rispetto al reclutamento di nuovo personale volontario. Si osserva inoltre che alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 6, pari a lire 100 miliardi, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille per l'anno 1999.

Il sottosegretario GIARDA fa presente che il limite generale contenuto nell'alinea del comma 3 dell'articolo 2 fa sì che il prolungamento della ferma sia senz'altro alternativo rispetto al reclutamento di nuovo personale volontario.

Su proposta del Relatore, la Sottocommissione esprime dunque parere di nulla osta.

**(3362-79-125-207-924 e 2565-A) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri; dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alessandro Prisco ed altri; Manieri ed altri; Salvato e Carcarino; Costa; Fiorillo

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte contrario sul testo; in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge recante l'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, già approvato dalla Camera dei deputati e licenziato per l'Aula dalla 11<sup>a</sup> Commissione del Senato. Il disegno di legge prevede una clausola di copertura finanziaria per 46 miliardi per il 1999 e 42 a decorrere dal 2000. Il 21 aprile è pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Sottocommissione nella seduta del 10 novembre 1998 la quale, nel confermare le quantificazioni riferite al testo presentato alla Camera, evidenzia che gli oneri relativi ai progetti-obiettivo di cui agli articoli 3 e 5 non possono che considerarsi ricompresi all'interno dei livelli predefiniti di assistenza e del corrispondente volume di risorse ad essi assegnate nell'ambito del Piano sanitario nazionale: ne discende l'esigenza di precisare, al comma 3 dell'articolo 3, che le risorse richiamate sono quelle già destinate allo scopo, nonché di sopprimere i commi 5 e 6 che sembrano non rispondere a tale condizione. Osserva inoltre che l'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, in deroga alle norme di contabilità, consente che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possano esserlo nell'esercizio successivo; occorre, inoltre, riformulare il comma 3, eliminando il riferimento all'esercizio 1998. In relazione al capo III, relativo all'istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, pur avendo la relazione tecnica confermato la quantificazione, segnala che, qualora non si riescano a incassare tutte le quote, l'equilibrio attuariale risulterebbe pregiudicato, con conseguenti maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; d'altro canto, l'onere derivante dalla predisposizione di un adeguato controllo delle singole posizioni potrebbe risultare estremamente elevato. Al riguardo, occorre ricordare che l'articolo 8, commi 3 e 4, prevede una penalizzazione nel caso di mancato pagamento (peraltro solo a decorrere dal quinto esercizio) e che l'articolo 11, comma 2, prevede la collaborazione tra servizi comunali di anagrafe, Amministrazione finanziaria dello Stato e INAIL per l'individuazione delle persone soggette all'obbligo di assicurazione. Fa presente, infine, che secondo una nota trasmessa dal Tesoro l'articolo 9, comma 2, introdotto dalla Commissione, comporterebbe maggiori oneri non quantificati

e non coperti e che sul comma 3 sarebbe necessario rendere più esplicito che in caso di mancato pagamento del premio non è dovuta alcuna prestazione. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, si segnalano gli emendamenti 7.3, 8.1, 8.2 e 9.1 che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non quantificati e non coperti. Occorre, inoltre, approfondire gli effetti finanziari degli emendamenti 1.1, 6.1, 7.1 e 7.2. Tra gli ulteriori emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 7.6, 8.5, 8.6 e 8.8, in relazione ai quali occorrerebbe approfondire gli effetti finanziari.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver concordato con le osservazioni del relatore sugli articoli 3 e 5, estendendo l'ipotesi di modifica al comma 7 dell'articolo 3, esprime l'avviso che la deroga prevista dal comma 3 dell'articolo 4 non debba essere consentita. Rilevando poi che la relazione tecnica non contiene alcuna indicazione quantitativa sugli incidenti domestici, segnala l'esigenza di prevedere una clausola di garanzia generale in base alla quale in caso di squilibrio finanziario l'adeguamento conseguente dei premi e delle prestazioni dovrebbe essere ricondotto alla responsabilità patrimoniale dei soggetti gestori del fondo.

Il senatore CURTO dichiara di non condividere le osservazioni espresse sul comma 3 dell'articolo 9, esprimendo altresì la propria contrarietà sulla previsione di fasce di esenzione, la cui eliminazione potrebbe ovviare ai rischi di mancato pagamento dei premi.

Il senatore FERRANTE si associa alle dichiarazioni del senatore Curto sul comma 3 dell'articolo 9, e, pur dichiarandosi disponibile a valutare l'inserimento di una clausola di garanzia così come suggerito dal sottosegretario Giarda, rileva che il comma 3 dell'articolo 11 sembra già finalizzato a tale scopo. Dichiara poi di non ritenere oneroso il comma 2 dell'articolo 9, in quanto si tratta di disposizioni procedurali.

Il senatore AZZOLLINI si associa a tali considerazioni.

Il sottosegretario GIARDA precisa i motivi della contrarietà del Tesoro sul comma 2 dell'articolo 9, ricordando che l'introduzione nel testo della categoria nuova di inabilità temporanea assoluta, non definita giuridicamente, può comportare un rischio di trascinamento retroattivo della decorrenza dell'inabilità permanente. Esprime poi avviso contrario sugli emendamenti 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 6.1, 1.1, 7.1, 7.2, 7.6, 8.5, 8.6, 8.8, 7.4, 7.5, 7.7, 8.4 e 6.6.

Il relatore MORANDO propone di formulare sul testo un parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione del comma 3 dell'articolo 3 nel senso di precisare che le risorse ivi richiamate sono quelle già destinate allo scopo nell'ambito del Piano sanitario nazionale, nonché alla soppressione dei commi 5 e 6 dell'articolo 3 (modificando conseguentemente il comma 7 dell'articolo 3 e il comma 2 dell'articolo 5) e all'eliminazione del riferimento

all'esercizio 1998 nel comma 3 dell'articolo 4. Propone altresì di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 4 e parere contrario sul comma 2 dell'articolo 9. Propone infine di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 1.1, 6.1, 7.1, 7.2, 7.6, 8.5, 8.6 e 8.8, parere contrario sugli emendamenti 7.4, 7.7, 8.4 e 6.6 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

**(3886) Emendamenti al disegno di legge: *Deputati BALOCCHI ed altri: Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici***

(Parere all'Assemblea: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea numerosi emendamenti al disegno di legge in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali. Per quanto di competenza segnala gli emendamenti 1.8053, 1.8054, 1.8055, 1.8077, 1.8078, 1.8079, 1.8127, 1.8128, 1.8129, 1.8130, 1.8131, 1.8132, 1.8133, 1.8134, 1.8138, 1.8139, 1.8140, 1.8141, 1.8142, 1.8143, 1.8158, 1.8159, 1.8161, 1.8162, 1.8163, 1.8164, 1.8165, 1.8166, 1.8167, 1.8169, 1.8171, 1.8172, 1.8198, 1.8199, 1.8200, 1.8201, 1.8202, 1.8217, 1.8218, 1.8219, 1.8220, 1.8229, 1.8230, 4.8003, 5.8000, 5.8015, 5.8036, 5.8043, 5.8071, 5.8073, 5.8074, 5.8076, 5.8077, 5.8078, 5.8082, 5.8083, 5.8084, 5.8085, 5.8086, 5.8087, 5.8089, 5.8091, 5.8092, 5.8093, 5.8096, 5.8097, 5.8101, 5.8102, 5.8103, 5.8139, 5.8140, 5.0.8000, 6.8040, 6.8051, 6.8052, 6.8053, 6.8055, 6.8056, 6.8057, 6.8058, 6.8059, 6.8060, 6.8061, 6.8062, 6.8063, 6.8064, 6.8065, 6.8066, 6.8067, 6.8068, 6.8069, 6.8070, 6.8071, 6.8072, 6.8073, 6.8074, 6.8075, 6.8076, 6.8077, 6.8078, 6.8079, 6.8080, 6.8081, 6.8082, 6.8083, 6.8084, 6.8085, 6.8086, 6.8087, 6.8088, 6.8089, 6.8090, 6.8091, 6.8092, 6.8093, 6.8094, 6.8095, 6.8096, 6.8097, 6.9000, 6.9001, 6.9002, 6.9003, 6.9004, 6.9005, 6.9006, 7.8007, 7.8008, 7.8009, 7.8010, 7.8014, 7.8015, 7.8016, 9.8000, 9.8001, 9.8002, 10.8000, 10.8001, 10.8002 che comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, inoltre, approfondire i rilievi di natura finanziaria degli emendamenti 1.8005, 1.8050, 1.8144, 1.8145, 6.8009, 6.8013, 6.8023, 6.8026, 6.8039, 6.8041, 6.8046, 6.8050, 8.0.8001 (comma 3).

Il sottosegretario GIARDA concorda con i rilievi del relatore, confermando che gli emendamenti 1.8005, 1.8050, 1.8144, 1.8145, 6.8009, 6.8013, 6.8023, 6.8026, 6.8039, 6.8041, 6.8046, 6.8050, 8.0.8001 (comma 3) sono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.8053, 1.8054, 1.8055, 1.8077, 1.8078, 1.8079, 1.8127, 1.8128, 1.8129, 1.8130, 1.8131, 1.8132, 1.8133, 1.8134, 1.8138, 1.8139, 1.8140, 1.8141, 1.8142, 1.8143, 1.8158, 1.8159, 1.8161, 1.8162, 1.8163, 1.8164, 1.8165, 1.8166, 1.8167, 1.8169, 1.8171, 1.8172, 1.8198, 1.8199, 1.8200, 1.8201, 1.8202, 1.8217, 1.8218, 1.8219, 1.8220, 1.8229, 1.8230, 4.8003, 5.8000, 5.8015, 5.8036, 5.8043, 5.8071, 5.8073, 5.8074, 5.8076, 5.8077, 5.8078, 5.8082, 5.8083, 5.8084, 5.8085, 5.8086, 5.8087, 5.8089, 5.8091, 5.8092, 5.8093, 5.8096, 5.8097, 5.8101, 5.8102, 5.8103, 5.8139, 5.8140, 5.0.8000, 6.8040, 6.8051, 6.8052, 6.8053, 6.8055, 6.8056, 6.8057, 6.8058, 6.8059, 6.8060, 6.8061, 6.8062, 6.8063, 6.8064, 6.8065, 6.8066, 6.8067, 6.8068, 6.8069, 6.8070, 6.8071, 6.8072, 6.8073, 6.8074, 6.8075, 6.8076, 6.8077, 6.8078, 6.8079, 6.8080, 6.8081, 6.8082, 6.8083, 6.8084, 6.8085, 6.8086, 6.8087, 6.8088, 6.8089, 6.8090, 6.8091, 6.8092, 6.8093, 6.8094, 6.8095, 6.8096, 6.8097, 6.9000, 6.9001, 6.9002, 6.9003, 6.9004, 6.9005, 6.9006, 7.8007, 7.8008, 7.8009, 7.8010, 7.8014, 7.8015, 7.8016, 9.8000, 9.8001, 9.8002, 10.8000, 10.8001, 10.8002, 1.8005, 1.8050, 1.8144, 1.8145, 6.8009, 6.8013, 6.8023, 6.8026, 6.8039, 6.8041, 6.8046, 6.8050 e 8.0.8001 (comma 3) per i quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2881) Emendamenti al disegno di legge: *Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che il 21 aprile scorso la Sottocommissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.39, in considerazione dell'avviso contrario espresso dal rappresentante del Tesoro. Poiché anche altri emendamenti già trasmessi incidono sui criteri del riordino, atteso che la copertura in parte è assicurata attraverso la ripartizione degli attuali stanziamenti, è opportuno approfondire ulteriormente gli effetti finanziari, sia dell'emendamento 2.38 che, analogamente all'emendamento 2.39, prevede il rilascio di diplomi di perfezionamento e di formazione alla ricerca oltre a quelli previsti nel testo, nonché il ricorso a convenzioni con istituzioni scolastiche e universitarie, sia degli emendamenti 2.8, 2.1, 2.2, 2.30, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.7, che restringono la platea degli istituti soggetti a riordino, sia ancora degli emendamenti 2.32, 2.10, 2.13, 2.16, 2.19, 2.36, 2.24, 2.11, 2.14, 2.17, 2.20 e 2.37, che ampliano alla specializzazione le funzioni svolte dagli istituti. Segnala, inoltre, gli emendamenti 4.5, 4.7, 4.9 e 4.11, che estendono l'attività di promozione alla specializzazione, nonché l'emendamento 4.15, che prevede l'istituzione di archivi audiovisivi e gli emendamenti 4.22 e 4.14, che sembrano dare minori garanzie sulla definizione della pianta organica. Sono successiva-

mente pervenuti gli emendamenti 2.38 (nuovo testo) e 2.39 (nuovo testo) che riformulano gli emendamenti 2.38 e 2.39 aggiungendo la clausola di copertura relativa al testo del disegno di legge, come riformulata nel senso suggerito nel parere già reso dalla Sottocommissione. Poiché sull'emendamento 2.39 è stato già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e il nuovo testo non reca modifiche della parte dispositiva, non sembrano superati i rilievi espressi dal rappresentante del Tesoro sulla formulazione originaria. Per quanto riguarda l'emendamento 2.38 (nuovo testo), neanch'esso modificato nel dispositivo, occorre valutarlo analogamente all'emendamento 2.38.

Su richiesta del sottosegretario GIARDA, la Sottocommissione rinvia il seguito dell'esame.

**(3923) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo euromediterraneo tra gli Stati membri delle Comunità europee e il Regno Hascemita di Giordania. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3897) *Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(3944) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'Accordo con la Repubblica slovacca per la promozione degli investimenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2000) Emendamento al disegno di legge: AGOSTINI ed altri: Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che è stato trasmesso un subemendamento finalizzato a ridurre a 6 miliardi l'importo indicato nell'emendamento di copertura del disegno di legge recante disposizioni a favore dei titolari di pensione di guerra. Ricorda che la relazione tecnica trasmessa su richiesta della Sottocommissione quantifica in 17,5 miliardi l'onere del provvedimento.

Il sottosegretario GIARDA conferma che l'onere derivante dal provvedimento risulta correttamente quantificato nella relazione tecnica.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul subemendamento 2.2/1.

**(3974) BISCARDI ed altri: Interventi straordinari nel settore dei beni culturali**  
(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge recante interventi straordinari nel settore dei beni culturali. Per quanto di competenza, segnala il comma 1 dell'articolo 1, in ordine al quale sarebbe opportuno che il Tesoro confermasse che i soprintendenti, in base alle vigenti norme contabili, hanno la facoltà di attivare direttamente mutui. Segnala altresì il comma 3 dell'articolo 2, che prevede l'erogazione di un contributo alla fondazione Istituto nazionale del dramma antico, anche a valere sul «Fondo di intervento»: sarebbe necessario chiarire la formulazione della copertura e, quindi, acquisire dal Tesoro la conferma della capienza del predetto Fondo; sarebbe altresì opportuno precisare le finalità del contributo perché siano in linea con quelle richiamate dall'articolo 4 del decreto legge n. 67 del 1997, relativo a spese in conto capitale. Rileva infine il comma 2 dell'articolo 3 il quale istituisce un'autorizzazione di spesa, pari a lire 11 miliardi a decorrere dal 1999, da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri: al riguardo, si richiede una valutazione del Tesoro sulla congruità della cifra stabilita, atteso che essa è destinata a coprire spese per il personale senza che siano indicate le unità per il potenziamento e la relativa quantificazione.

Il sottosegretario GIARDA, dopo aver espresso alcune perplessità in ordine alla previsione di autorizzare i soprintendenti a contrarre

mutui, sollecita il rinvio dell'esame al fine di approfondire i rilievi indicati dal relatore.

La Sottocommissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**86<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3923) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997: parere favorevole.***

## **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**28<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

## LAVORO (11<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

#### 44<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**39<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 4<sup>a</sup> Commissione:*

**(3978) Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi:** parere favorevole;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3599-B) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con raccomandazione.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

**31<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(3923) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997:*** parere favorevole con osservazioni;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

**(3599-B) *Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole condizionato.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**(10<sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo)  
(13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DIANA Lino ed altri. - Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso (751).

II. Esame del disegno di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di lotta all'inquinamento luminoso e di risparmio energetico (3814).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 8,30 e 15*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro dell'interno sulla situazione dei profughi dal Kosovo.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

*di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).*

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- e della petizione n. 36 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta regionale (3859) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (3853).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante misure integrative e correttive della disciplina contenuta nel decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, di attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 90/366/CEE, in materia di diritto di soggiorno dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea (n. 435).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 8,30 e 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici (n. 437).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
- LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. - Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. - Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. - Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. - Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).

– FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).

– CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).

– PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).

– GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).

– CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).

– FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).

– Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

### V. Esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile (3991) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

– Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).

### VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).

– VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).

- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

---

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 15*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti

italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi (3978).

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma (3729).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Disposizioni relative alla partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover del 2000 (3547-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente il 24 febbraio 1999 degli articoli da 2 a 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Ratifica ed esecuzione delle Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale – IMO –, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993 (3869).
- II. Esame dei disegni di legge:
- Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 (3897).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania dall'altra, con allegati, quattro protocolli ed atto finale, fatto a Bruxelles il 24 novembre 1997 (3923).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Bratislava il 30 luglio 1998 (3944).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
  - PREIONI. – Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giu-

- stizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
- MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
  - RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
  - BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
  - BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
  - PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
  - SALVI ed altri. - Riforma della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).
  - BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
  - ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
  - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).
- 

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 8,30 e 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1999, n.110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi (3978).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Programma pluriennale di A/R n. SMM/24/99 relativo all'industrializzazione ed acquisizione del sistema d'arma antisommergibile MILAS e del correlato supporto logistico (n. 433).
- Programma pluriennale di A/R n. SME/55/99 relativo alla trasformazione di 45 elicotteri A-129 dalla versione base «specializzata» controcarro a quella da combattimento, allo scopo di consentirne l'impiego anche in configurazione da esplorazione e scorta (n. 434).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati SPINI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile (3495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

- e della petizione n. 311 ad esso attinente.

Seguito dell'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore Hope».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse.

Seguito dell'audizione del sottosegretario di Stato al tesoro, al bilancio e alla programmazione economica D'Amico e del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione dello stesso Dicastero.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 8,30 e 14,30*

*Sui lavori della Commissione*

Proposta di passaggio alla sede deliberante per il disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
- COSTA e FIRRARELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debitorie (*Doc. XXII, n. 36*).

- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. - Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra (1614).
- VEGAS ed altri. - Delega al Governo per il riordino definitivo della normativa sui trattamenti pensionistici di guerra (2964).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria» (n. 423).
- Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale», predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 438).

---

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 8,30 e 14,30*

*In sede consultiva su atti del Governo*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 414).
- Proposta di ripartizione del capitolo 1624 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, concernente «Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi» (n. 430).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 20» (n. 419).
  - Schema di direttiva recante «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 427).
  - Schema di decreto ministeriale per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione (n. 431).

*In sede deliberante*

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore della attività culturali (3167-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione dei disegni di legge:
- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Deputati RUBERTI ed altri. - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*Affare assegnato*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:
- Disciplina dell'accesso ai corsi universitari.

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli

Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).

- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BONATESTA ed altri. - Istituzione del corso di laurea in beni culturali a parziale modifica della Tabella XIII-ter dell'ordinamento nazionale degli studi (1264).
- BONATESTA ed altri. - Interventi urgenti di ricostruzione, restauro, conservazione e consolidamento delle mura della città di Viterbo (2068).
- BISCARDI ed altri. - Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (3974).

V. Esame dei disegni di legge:

- VALLETTA ed altri. - Riconoscimento di Museo Nazionale da parte dello Stato del complesso monumentale di Santa Maria delle Monache e *Homo Aeserniensis* di Isernia-La Pineta (2223).
- BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

---

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo (3409).

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina (n. 103).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno (n. 104).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio» (n. 425).

---

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GERMANÀ ed altri. - Legge pluriennale per il massimo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (642).
- MINARDO. - Nuove disposizioni per la disciplina e lo sviluppo sostenibile della pesca marittima e della maricoltura (1904).
- BARRILE ed altri. - Norme per lo sviluppo dell'economia ittica, la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche dei mari italiani (3590).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» (n. 420).
-

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di ripartizione del capitolo 1608, iscritto nell'ambito della unità previsionale «Contributi ad enti ed altri organismi» dello stato di previsione per l'anno finanziario 1999 del Ministero del commercio con l'estero (n. 436).
- 

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 15*

*In sede consultiva*

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale (n. 429).

*Affari assegnati*

Esame dei seguenti atti:

- Petizione n. 248, per l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare il finanziamento dei progetti relativi ai lavori socialmente utili.
- Petizione n. 536, per l'adozione di iniziative a favore dei cittadini che vogliono intraprendere un'attività lavorativa in proprio.

*In sede referente*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI e BATTAFARANO. – Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali (3786).

- BORNACIN ed altri. - Nuove norme in materia di disciplina previdenziale per gli spedizionieri doganali (3928).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori (3103).
- MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità ai fini dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte (2966).
- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MACERATINI ed altri. - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- MACERATINI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (3231).
- CALVI ed altri. - Modifica alle norme della previdenza forense (3483).
- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).
- e della petizione n. 509 ad essi attinente.

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).

- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. - Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco-terapeutica (256).
- CURTO. - Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. - Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. - Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. - Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. - Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. - Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. - Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. - Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. - Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali (1397-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni integrative per l'etichettatura delle bevande confezionate in lattine con dispositivo di apertura a strappo (3914).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

## IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (579).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).
- AGOSTINI ed altri. - Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensione di guerra diretta (2000).

## V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 7 aprile 1999*).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO. - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).

## VII. Esame del disegno di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).

- CARCARINO. – Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi (988).
- CAMO ed altri. – Nuove norme in materia di incendi nei boschi (1182).
- MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (1874) (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*).
- SPECCHIA ed altri. – Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
- CAPALDI ed altri. – Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).
- GIOVANELLI ed altri. – Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi (3787).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

---

## **COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 20,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri*).
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri*).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli*

*articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*

- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori (2967).
- SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori (2888).
- FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici (1829).
- DE LUCA Athos ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici (3345).
- LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile (3620).
- MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica (3866).

## III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (2683).
-

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 8,30*

*Osservazioni e proposte su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici» (n. 437).
- Schema di decreto legislativo recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433 (n. 438).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- MACERATINI ed altri - Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense (3230).
- Disposizioni in materia di navigazione satellitare (3903).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 13,30*

I. Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica, del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE - Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e

trasparenza dell'informazione statistica (S. 3774) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame congiunto ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica, dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri)*.
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri)*.
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre)*.
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 22 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri)*.
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).

III. Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato della Repubblica, dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'autonomia statutaria delle Regioni e l'elezione del Presidente della Giunta Regionale (S. 3859) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato)*.

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LUBRANO DI RICCO. - Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale (S. 3853).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 14*

Seguito dell'esame della Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai.

Audizione del direttore generale della RAI, dottor Pierluigi Celli.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in ordine all'attuazione**  
**della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 5 maggio 1999, ore 13,30*

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame e votazione del parere sullo schema di decreto di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'istituto nazionale di Astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano», ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

